

**PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007-2013  
MISURA 214 "PAGAMENTI AGROAMBIENTALI" – AZIONI 214.1, 214.2, 214,8/1**

**IMPEGNI, INADEMPIENZE E CONSEGUENTI RIDUZIONI  
ED ESCLUSIONI DI PAGAMENTO**

**INDICE**

**AZIONE 214.1  
APPLICAZIONE DI TECNICHE DI PRODUZIONE INTEGRATA**

**I. REQUISITI DI AMMISSIBILITA' E RELATIVE INADEMPIENZE**

- I.I. Requisiti di ammissibilità
- I II Inadempienze relative ai requisiti di ammissibilità
- I.III Riduzioni per inadempienze relative ai requisiti di ammissibilità

**II. IMPEGNI DOCUMENTALI E RELATIVE INADEMPIENZE**

- II.I Impegni documentali:
  - fertilizzazione
  - impiego dei prodotti fitosanitari
- II.II Inadempienze relative agli impegni documentali
- II.III Valutazione degli indici di verifica per i casi di riduzione di premio

**III. IMPEGNI TECNICI GRUPPO A) E RELATIVE INADEMPIENZE**

- III.I Impegni tecnici del gruppo a)
- III.II Inadempienze relative agli impegni tecnici del gruppo a)
- III.III Valutazione degli indici di verifica per i casi di riduzione di premio

**IV. IMPEGNI TECNICI DEL GRUPPO B) E RELATIVE INADEMPIENZE**

- IV.I Impegni tecnici del gruppo b):
  - fertilizzazione
  - impiego dei prodotti fitosanitari
- IV.II Inadempienze relative agli impegni tecnici del gruppo b)
- IV.III Valutazione degli indici di verifica per i casi di riduzione di premio

**V. AVVICENDAMENTO CULTURALE E RELATIVE INADEMPIENZE**

- V.I Impegno relativo all'avvicendamento colturale
- V.II Inadempienze relative all'avvicendamento colturale
- V.III Valutazione degli indici di verifica per i casi di riduzione di premio

**VI. IMPEGNI AGGIUNTIVI E RELATIVE INADEMPIENZE**

- VI.I Requisiti di ammissibilità
- VI.II Erbai intercalari
- VI.III Sospensione anticipata delle asciutte
- VI.IV Mantenimento di solchi allagati
- VI.V Pacciamatura ecocompatibile
- VI.VI Inerbimento di frutteti e vigneti
- VI.VII Manutenzione di nidi artificiali

**VII. VERIFICA DELLE MACCHINE IRRORATICI E RELATIVE INADEMPIENZE**

**AZIONE 214.2**  
**APPLICAZIONE DI TECNICHE DI PRODUZIONE BIOLOGICA**

**I. REQUISITI DI AMMISSIBILITA' E RELATIVE INADEMPIENZE**

- I.I. Requisiti di ammissibilità
- I.II Inadempienze relative ai requisiti di ammissibilità

**II. IMPEGNI DOCUMENTALI DEL GRUPPO A) E RELATIVE INADEMPIENZE**

- II.I Impegni documentali del gruppo a)
- II.II Inadempienze relative a impegni documentali del gruppo a)
- II.III Valutazione degli indici di verifica per i casi di riduzione di premio

**III. IMPEGNI DOCUMENTALI DEL GRUPPO B) E RELATIVE INADEMPIENZE**

- III.I Impegni documentali del gruppo b)
- III.II Inadempienze relative a impegni documentali del gruppo b)
- III.III Valutazione degli indici di verifica per i casi di riduzione di premio

**IV. IMPEGNI TECNICI GRUPPO A) E RELATIVE INADEMPIENZE**

- IV.I Impegni tecnici del gruppo a)
- IV.II Inadempienze relative agli impegni tecnici del gruppo a)
- IV.III Valutazione degli indici di verifica per i casi di riduzione di premio

**V. IMPEGNI TECNICI DEL GRUPPO B) E RELATIVE INADEMPIENZE**

- V.I Impegni tecnici del gruppo b):
  - fertilizzazione
  - impiego dei prodotti fitosanitari
- V.II Inadempienze relative agli impegni tecnici del gruppo b)
- V.III Valutazione degli indici di verifica per i casi di riduzione di premio

**VI. AVVICENDAMENTO COLTURALE E RELATIVE INADEMPIENZE**

- VI.I Impegno di avvicendamento colturale
- VI.II Inadempienze relative all'avvicendamento colturale
- VI.III Valutazione degli indici di verifica per i casi di riduzione di premio

**VI. IMPEGNI AGGIUNTIVI E RELATIVE INADEMPIENZE**

- VI.I Requisiti di ammissibilità
- VI.II Sospensione anticipata delle asciutte
- VI.III Pacciamatura ecocompatibile
- VI.IV Inerbimento di frutteti e vigneti
- VI.V Manutenzione di nidi artificiali

**VII. VERIFICA DELLE MACCHINE IRRORATICI E RELATIVE INADEMPIENZE**

**AZIONE 214.8/1**  
**ALLEVAMENTO DI RAZZE LOCALI MINACCIATE DI ABBANDONO**

**I. REQUISITI DI AMMISSIBILITA' E RELATIVE INADEMPIENZE**

- I.I. Requisiti di ammissibilità
- I.II. Inadempienze relative ai requisiti di ammissibilità

**II. IMPEGNI DOCUMENTALI E RELATIVE INADEMPIENZE**

- II.I. Caratteristiche degli impegni
- II.II. Inadempienze relative agli impegni documentali
- II.III. Valutazione degli indici di verifica per i casi di riduzione

**III. IMPEGNI TECNICI E RELATIVE INADEMPIENZE**

- III.I. Caratteristiche degli impegni
- III.II. Inadempienze relative agli impegni tecnici
- III.III. Valutazione degli indici di verifica per i casi di riduzione

**LEGENDA**

Le **ESCLUSIONI** dal pagamento per l'ambito indicato, cioè coltura o azione, sono indicate con le sigle:

**E1** nel caso di esclusioni nel corrispondente esercizio FEASR riferibili all'art. 7 commi 1 e 3 del D.M. n. 1205;

**E2** nel caso di esclusioni nel corrispondente esercizio FEASR per violazioni riguardanti un impegno di condizionalità pertinente ai sensi del D.M. n. 1205, cioè un impegno di *baseline* direttamente collegabile a un impegno agroambientale che disciplina in senso più restrittivo la medesima operazione;

**E3** nel caso di esclusioni nel corrispondente esercizio FEASR e in quello successivo per violazioni sufficientemente gravi da essere individuate come commesse deliberatamente (art. 9 commi 1 e 3 ed art. 15, comma 2 ).

Le **TIPOLOGIE DI CONTROLLO** sono indicate con le sigle:

**D** per verifiche documentali;

**A** per verifiche compiute in azienda, escluse quelle documentali.

**AZIONE 214.1**  
**APPLICAZIONE DI TECNICHE DI PRODUZIONE INTEGRATA**

**I. REQUISITI DI AMMISSIBILITA' E RELATIVE INADEMPIENZE**

**I.I REQUISITI DI AMMISSIBILITA'**

| Descrizione   | Obiettivo di azione direttamente collegato all'impegno   | Norme di condizionalità ( <i>baseline</i> ) su cui si fondano i requisiti di ammissibilità |
|---|--|--|
| 1. Presentazione delle domande di aiuto/pagamento entro la data del 15 maggio   | Garantire che le domande e i documenti giustificativi siano presentati in tempo utile affinché possano essere programmati ed eseguiti efficaci controlli | Non esistono pertinenti requisiti di condizionalità ( <i>baseline</i> )                    |
| 2. Presentazione delle eventuali notifiche circa le modifiche alla domanda entro i termini di cui all'art. 15, comma 2, del reg. CE n. 796/2004 |  |  |
| 3. Possesso dei requisiti di ammissibilità previsti dal bando di apertura dei termini per la presentazione delle domande.                       | Applicare l'azione nel rispetto delle condizioni previste dal PSR e dal bando  |  |

**I.II INADEMPIENZE RELATIVE AI REQUISITI DI AMMISSIBILITA'**

| Descrizione e tipologia di controllo per rilevare le inadempienze  | Base giuridica per il calcolo della determinazione della penalizzazione |
|--|---|
| <b>I.II.I INADEMPIENZE CHE DETERMINANO L'ASSENZA DELLE CONDIZIONI DI CONCESSIONE DELL'AIUTO:</b>   |   |
| 1. Presentazione della domanda di aiuto/pagamento con ritardo superiore a 25 gg. di calendario rispetto alla data del 15 maggio<br>TIPOLOGIA DI CONTROLLO: D   | Reg. CE 1975/2006, articolo 7;<br>Reg. CE 796/2004, art. 21             |
| 2. Notifica delle eventuali modifiche alla domanda oltre il termine ultimo previsto dall'art. 21 del reg. CE n. 796/2004. TIPOLOGIA DI CONTROLLO: D  |   |
| 3. Mancanza di uno o più requisiti di ammissibilità previsti dal bando di apertura dei termini per la presentazione delle domande.<br>TIPOLOGIA DI CONTROLLO: D  | Bando di apertura dei termini per la presentazione delle domande.       |
| <b>I.II.II INADEMPIENZE CHE COMPORTANO RIDUZIONI RIFERIBILI ALL'INTERA AZIONE:</b>   |   |
| 1. Presentazione della domanda di aiuto/pagamento con ritardo <u>non</u> superiore a 25 gg. di calendario rispetto alla data del 15 maggio<br>TIPOLOGIA DI CONTROLLO: D  | Reg. CE 1975/2006, articolo 7;<br>Reg. CE 796/2004, art. 21             |
| 2. Notifica delle eventuali modifiche alla domanda in ritardo rispetto al termine di cui all'art. 15, comma 2, del reg. CE n.796/2004 per la notifica delle modifiche alla domanda, comunque non oltre il termine ultimo per la presentazione tardiva delle domande<br>TIPOLOGIA DI CONTROLLO: D |   |

**I.III RIDUZIONI PER INADEMPIENZE RELATIVE AI REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ**

Ogni giorno lavorativo di ritardo determina, in riferimento all'intera azione, una riduzione pari all'1% dell'importo al quale l'agricoltore avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda entro la scadenza.

## II. IMPEGNI DOCUMENTALI E RELATIVE INADEMPIENZE

### II.I IMPEGNI DOCUMENTALI

#### II.I.I IMPEGNI DOCUMENTALI RIGUARDANTI LA FERTILIZZAZIONE

##### A) Aziende non ricadenti in ZVN

| Descrizione   | Obiettivo di azione direttamente collegato all'impegno  | Impegni pertinenti di condizionalità ( <i>baseline</i> ) per le categorie di aziende specificate  |
|---|---|---|
| <p>1. Registrare e sottoscrivere i dati riguardanti le fertilizzazioni effettuate (inclusi gli apporti organici) entro 7 giorni dalla loro effettuazione.</p>                               | <p>Gli impegni documentali sono finalizzati alla verifica sul rispetto degli impegni tecnici; gli obiettivi di azione collegati a questi ultimi sono indicati nella specifica sezione del presente documento.</p> | <p>Regolamento regionale n. 10/R del 29.10.2007, All. III</p> <p>Allo scopo di dimostrare la rispondenza tra i principi agronomici presentati nel Piano di utilizzazione agronomica e le operazioni di fertilizzazione effettuate, le aziende tenute alla redazione del Piano in forma completa (aziende che producono in un anno un quantitativo superiore a 6.000 kg di azoto al campo da effluenti zootecnici e gli allevamenti intensivi) devono registrare e conservare per un minimo di tre anni, a disposizione delle autorità preposte al controllo, un'apposita scheda delle operazioni di fertilizzazione effettuate, con riguardo particolare all'apporto di azoto e fosforo, secondo le modalità definite con deliberazione della Giunta regionale.</p> <p>Ciascuna operazione di fertilizzazione deve essere registrata entro 30 giorni dalla sua effettuazione.</p> <p><i>Il non registrare più di due concimazioni oltre 30 giorni dall'effettuazione delle medesime prevede una intensità di impegno che costituisce livello di base rispetto all'intensità di impegno dell'azione in quanto quest'ultima disciplina in senso più restrittivo la medesima operazione; essendo quindi collegabile all'impegno dell'azione, rappresenta impegno pertinente di condizionalità ai sensi del DM n. 1205 del 20/3/2008.</i></p> |
| <p>2. Registrare le giacenze dei concimi presenti in azienda all'inizio del periodo di impegno e i successivi acquisti.</p> <p>3. Conservare la documentazione di acquisto dei concimi.</p> |   | <p>In riferimento a questi impegni dell'azione, non esistono impegni di condizionalità (<i>baseline</i>) da considerarsi pertinenti ai sensi del DM n. 1205 del 20/3/2008</p>   |

|   |   |   |
|---|---|---|
| <p>4. Conservare la documentazione riguardante le analisi del terreno richieste ed effettuate</p>   | <p>Gli impegni documentali sono finalizzati alla verifica sul rispetto degli impegni tecnici; gli obiettivi di azione collegati a questi ultimi sono indicati nella specifica sezione del presente documento.</p> | <p>In riferimento a questo impegno dell'azione, non esistono impegni di condizionalità (<i>baseline</i>) da considerarsi pertinenti ai sensi del DM n. 1205 del 20/3/2008</p>   |
| <p>5. Disporre del piano di concimazione</p>  | <p>Ottimizzare l'utilizzo dei fertilizzanti.</p>  | <p>Per le aziende che producono in un anno un quantitativo superiore a 6.000 kg di azoto al campo da effluenti zootecnici e per gli allevamenti intensivi, l'impegno previsto dall'azione di disporre del piano di concimazione ha contenuto analogo a quanto previsto dal <i>Regolamento regionale n. 10/R del 29.10.2007, art.4, comma 1</i>. L'impegno di condizionalità richiede che le aziende in questione presentino, unitamente alla prescritta comunicazione e con le modalità previste dalla stessa, un Piano di Utilizzazione Agronomica completo, che raccoglie le informazioni utili alla gestione della fertilizzazione, con particolare riguardo all'azoto, e si basa sul bilancio degli elementi nutritivi.</p> <p>In riferimento a questo impegno dell'azione, l'impegno di cui sopra non rappresenta impegno pertinente di condizionalità ai sensi del DM n. 1205 del 20.03.2008 in quanto non è al medesimo collegabile. (1)</p> |
| <p><i>(1) Infatti non prevede una intensità di impegno che costituisca livello di base rispetto all'intensità di impegno dell'azione in quanto quest'ultima non disciplina in senso più restrittivo la medesima operazione.</i></p> |   |   |
| <p>B) Aziende ricadenti in ZVN</p>  |   |   |
| <p>1. Registrare e sottoscrivere i dati riguardanti le fertilizzazioni (inclusi gli apporti organici) entro 7 giorni dalla loro effettuazione.</p>  | <p>Gli impegni documentali sono finalizzati alla verifica sul rispetto degli impegni tecnici; gli obiettivi di azione collegati a questi ultimi sono indicati nella specifica sezione del presente documento.</p> | <p>Atto A4 (Dir.n. 91/676/CEE), Reg. regionale 10/R 29.10.2007, All. II</p> <p>Allo scopo di dimostrare la rispondenza tra i principi agronomici presentati nel Piano di utilizzazione agronomica e le operazioni di fertilizzazione effettuate, le aziende tenute alla redazione del Piano stesso, sia in forma completa (aziende che producono in un anno un quantitativo superiore a 6.000 kg di azoto al campo da effluenti zootecnici e gli allevamenti intensivi), sia in forma semplificata (aziende che producono in un anno un quantitativo superiore a 3.000 kg fino a 6.000 kg di azoto al campo da effluenti zootecnici) devono registrare e conservare per almeno tre anni un'apposita scheda delle operazioni di fertilizzazione effettuate, con riguardo particolare all'apporto di azoto e fosforo, secondo le disposizioni applicative regionali.</p>  |

|  |  |   |
|--|--|---|
|  |  | <p>Le registrazioni devono essere effettuate entro 30 giorni dalla inerente operazione di fertilizzazione e tenute a disposizione delle autorità preposte al controllo.</p> <p><i>Il non registrare più di 2 concimazioni oltre 30 giorni dall'effettuazione delle medesime prevede una intensità di impegno che costituisce livello di base rispetto all'intensità di impegno dell'azione in quanto quest'ultima disciplina in senso più restrittivo la medesima operazione; essendo quindi collegabile all'impegno dell'azione, rappresenta impegno pertinente di condizionalità ai sensi del DM n. 1205 del 20/3/2008.</i></p> <p>Le aziende ricadenti in ZVN <u>diverse da quelle sopra indicate e con un fabbisogno culturale di azoto, calcolato sulla base degli asporti, superiore a 3.000 kg annui</u> sono tenute:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) alla valutazione annuale del fabbisogno in termini di unità fertilizzanti azotate, fosfatiche e potassiche, delle colture anche desunte dal sistema informatizzato dell'Anagrafe unica;</li><li>2) Alla compilazione e conservazione del registro delle operazioni colturali di fertilizzazione o, in alternativa, alla conservazione per un minimo di tre anni delle registrazioni o della documentazione giustificativa relativa all'acquisto ed alle cessioni dei concimi azotati, fosfatici e potassici da cui si possa desumere la quantità di fertilizzanti utilizzata.</li></ol> <p>Si possono verificare le situazioni seguenti.</p> <p>a) <u>Le aziende effettuano le registrazioni.</u></p> <p><i>Il non registrare più di due concimazioni oltre 30 giorni dall'effettuazione delle medesime prevede una intensità di impegno che costituisce livello di base rispetto all'intensità di impegno dell'azione in quanto quest'ultima disciplina in senso più restrittivo la medesima operazione ;essendo quindi collegabile all'impegno dell'azione, rappresenta impegno pertinente di condizionalità ai sensi del DM n. 1205 del 20/3/2008.</i></p> |
|--|--|---|

|   |  |  |
|---|--|--|
|   |  | <p>b) Le aziende <u>non effettuano le registrazioni</u> e conservano per tre anni le registrazioni di acquisto o la documentazione giustificativa (in analogia sostanziale con l'impegno dell'azione).</p> <p>In riferimento a questo impegno dell'azione, l'impegno di cui sopra non rappresenta impegno pertinente di condizionalità ai sensi del DM n. 1205 del 20.03.2008 in quanto non è al medesimo collegabile. (2)</p> |
| <p><i>(2) Infatti non prevede una intensità di impegno che costituisca livello di base rispetto all'intensità di impegno dell'azione in quanto quest'ultima non disciplina in senso più restrittivo la medesima operazione.</i></p> |  |  |

|   |  |  |
|---|--|--|
| 2. Registrare le giacenze dei concimi presenti in azienda all'inizio del periodo di impegno e i successivi acquisti.  |  | In riferimento a questo impegno dell'azione, non esistono impegni di condizionalità ( <i>baseline</i> ) da considerarsi pertinenti ai sensi del DM n. 1205 del 20/3/2008   |
| 3. Conservare la documentazione di acquisto dei concimi.  |  | In riferimento a questo impegno dell'azione, non esistono impegni di condizionalità ( <i>baseline</i> ) da considerarsi pertinenti ai sensi del DM n. 1205 del 20/3/2008 (2 bis)   |
| (2 bis) Vedi quanto sopra specificato alla nota (2)   |  |  |
| 4. Tenere la documentazione completa riguardante le analisi del terreno richieste ed effettuate.  |  | In riferimento a questo impegno dell'azione, non esistono impegni di condizionalità ( <i>baseline</i> ) da considerarsi pertinenti ai sensi del DM n. 1205 del 20/3/2008   |
| 5. Disporre del piano di concimazione   |  | <p>Per le aziende che producono in un anno un quantitativo di azoto al campo da effluenti zootecnici superiore a 3.000 kg e per gli allevamenti intensivi, l'impegno previsto dall'azione di disporre di un piano di concimazione ha contenuto analogo all'impegno di condizionalità previsto dall'Atto A4 (Direttiva 676/91/CEE), Regolamento regionale n. 10/R del 29.10.2007, art.4 (Piano di utilizzazione agronomica), commi 1 e 2. Il vincolo di condizionalità richiede infatti che le aziende in questione presentino, unitamente alla prescritta comunicazione e con le modalità previste dalla stessa, un Piano di Utilizzazione Agronomica che raccoglie le informazioni utili alla gestione della fertilizzazione, con particolare riguardo all'azoto, e si basa sul bilancio degli elementi nutritivi. Il piano di utilizzazione agronomica deve esser presentato in forma semplificata per le aziende con una produzione annua di di azoto al campo da effluenti zootecnici superiore a 3.000 kg e inferiore a 6.000 kg e in forma completa per le aziende che ne producono più di 6.000 kg nonché per gli allevamenti intensivi.</p> <p>In riferimento all'impegno dell'azione, l'impegno di cui sopra non rappresenta impegno pertinente di condizionalità ai sensi del DM n. 1205 del 20.03.2008 in quanto non è al medesimo collegabile.<br/>(3)</p> |
| (3) ) Infatti non prevede una intensità di impegno che costituisca livello di base rispetto all'intensità di impegno dell'azione in quanto quest'ultima non disciplina in senso più restrittivo la medesima operazione. |  |  |
| <b>II.I.II IMPEGNI DOCUMENTALI RIGUARDANTI L'IMPIEGO DEI PRODOTTI FITOSANITARI</b>  |  |  |
| Descrizione   | Obiettivo di azione direttamente collegato all'impegno | Impegni pertinenti di condizionalità ( <i>baseline</i> ) per le categorie di aziende specificate   |

|   |   |  |
|---|---|--|
| <p>1. Registrare e sottoscrivere i dati riguardanti i trattamenti fitosanitari entro 7 giorni dalla loro effettuazione.</p>   | <p>Gli impegni documentali sono finalizzati alla verifica sul rispetto degli impegni tecnici; gli obiettivi di azione collegati a questi ultimi sono indicati nella specifica sezione del presente documento.</p> | <p>L'ATTO B9 (Direttiva n. 91/414/CEE) prevede, tra l'altro, la disponibilità, conformità ed aggiornamento del registro dei trattamenti (quaderno di campagna); l'ATTO B11 (Reg. CE 178/2002) richiede, tra l'altro, di tenere opportuna registrazione di ogni trattamento fitosanitario, entro 30 giorni dall'effettuazione del medesimo.</p> <p><i>Il non registrare più di 2 trattamenti fitosanitari oltre 30 giorni dall'effettuazione dei medesimi prevede una intensità di impegno che costituisce livello di base rispetto all'intensità di impegno dell'azione in quanto quest'ultima disciplina in senso più restrittivo la medesima operazione; essendo quindi collegabile all'impegno dell'azione, rappresenta impegno pertinente di condizionalità ai sensi del DM n. 1205 del 20/3/2008.</i></p> |
| <p>2. Registrare le giacenze dei prodotti fitosanitari presenti in azienda all'inizio del periodo di impegno e i successivi acquisti</p> <p>3. Conservare la documentazione di acquisto di prodotti fitosanitari.</p> | <p>Gli impegni documentali sono finalizzati alla verifica sul rispetto degli impegni tecnici; gli obiettivi di azione collegati a questi ultimi sono indicati nella specifica sezione del presente documento.</p> | <p>In riferimento a questi impegni dell'azione, non esistono impegni di condizionalità (<i>baseline</i>) da considerarsi pertinenti ai sensi del DM n. 1205 del 20/3/2008</p>  |

## II.II. INADEMPIENZE RELATIVE AGLI IMPEGNI DOCUMENTALI

### II.II.I INADEMPIENZE DI IMPEGNI DOCUMENTALI RIGUARDANTI LA FERTILIZZAZIONE

| Descrizione delle inadempienze e tipologia di controllo  | Base giuridica per il calcolo della riduzione/esclusione |
|--|--|
| <p>Il rilievo di una delle seguenti irregolarità comporta <b>RIDUZIONE (R)</b> nel corrispondente esercizio FEASR dal pagamento ammesso per la/e <b>COLTURA/E</b> interessata/e:</p> |  |

|   |   |
|---|---|
| <p>a) Mancata registrazione di un'operazione di fertilizzazione, quando sono trascorsi più di 7 giorni dalla sua effettuazione. TIPOLOGIA DI CONTROLLO: D, A</p> <p>b) Per uno o più fertilizzanti, si rileva una discordanza dovuta a errori di registrazione tra le registrazioni e le risultanze dei controlli sul magazzino e/o sulla documentazione di acquisto. TIPOLOGIA DI CONTROLLO: D, A</p> <p>c) Incompletezza o scaduta validità della documentazione relativa alle analisi di terreno richieste. TIPOLOGIA DI CONTROLLO: D</p> <p>d) Mancanza o incompletezza del piano di concimazione. TIPOLOGIA DI CONTROLLO: D</p> <p>e) <i>Per le aziende (ricadenti o non ricadenti in ZVN) tenute alla compilazione del Piano di utilizzazione agronomica (in forma completa o semplificata), mancata registrazione di al massimo 2 operazioni di fertilizzazione, quando sono trascorsi più di 30 giorni dalla loro effettuazione. TIPOLOGIA DI CONTROLLO: D, A</i></p> | <p>Reg. CE n. 1975/2006, art. 18, commi 1 e 2<br/>D.M. 1205 del 20 marzo 2008, art. 7, commi 1,2,3.</p> |
| <p>Il rilievo della seguente irregolarità comporta <b>ESCLUSIONE (E 1)</b> nel corrispondente esercizio FEASR dal pagamento ammesso per la/e <b>COLTURA/E</b> interessata/e:</p>  |   |
| <p>a) Assenza totale delle registrazioni relative alla fertilizzazione (a condizione che le registrazioni da effettuarsi non siano in numero superiore a 2) per una o più colture i cui premi, nel loro complesso, rappresentano non più del 15% del premio totale dell'azione. TIPOLOGIA DI CONTROLLO: D</p> <p>b) Assenza totale o incompletezza della documentazione di acquisto per uno o più fertilizzanti relativamente a una o più colture i cui premi, nel loro complesso, rappresentano non più del 15% del premio totale dell'azione TIPOLOGIA DI CONTROLLO: D</p> <p><i>La documentazione relativa ad acquisti regolarmente registrati, se non presente in azienda al momento del controllo, può essere prodotta dal beneficiario entro il termine di 10 giorni.</i></p>   | <p>Reg. CE n. 1975/2006, art. 18, commi 1 e 2<br/>D.M. 1205 del 20 marzo 2008, art. 7, commi 1, 3.</p>  |
| <p>Il rilievo della seguente irregolarità comporta <b>ESCLUSIONE (E 1)</b> nel corrispondente esercizio FEASR dal pagamento ammesso per l'<b>AZIONE</b>:</p>  |   |

|  |  |
|--|--|
| <p>a) Assenza totale delle registrazioni relative alla fertilizzazione (a condizione che le registrazioni da effettuarsi non siano in numero superiore a 2) per una o più colture i cui premi, nel loro complesso, rappresentano da più del 15% al 25% del premio del premio totale dell'azione.<br/>TIPOLOGIA DI CONTROLLO: D</p> <p>b) Assenza totale o incompletezza della documentazione di acquisto per uno o più fertilizzanti relativamente a una o più colture i cui premi, nel loro complesso, rappresentano da più del 15% al 25% del premio totale dell'azione<br/>TIPOLOGIA DI CONTROLLO: D<br/><i>La documentazione relativa ad acquisti regolarmente registrati, se non presente in azienda al momento del controllo, può essere prodotta dal beneficiario entro il termine di 10 giorni</i></p> <p>c) Assenza totale della documentazione relativa alle analisi del terreno richieste TIPOLOGIA DI CONTROLLO: D</p> | <p>Reg. CE n. 1975/2006, art. 18, commi 1 e 2<br/>D.M. 1205 del 20 marzo 2008, art. 7, commi 1, 3.</p>   |
| <p>Il rilievo della seguente irregolarità rappresenta violazione di un impegno pertinente di condizionalità (<i>baseline</i>) ai sensi del DM 1205 del 10 marzo 2008 e, pertanto, comporta <b>ESCLUSIONE (E 2)</b> nel corrispondente esercizio FEASR dal pagamento ammesso per l'<b>AZIONE</b>:</p>   |  |
| <p>A) Per le aziende con produzione annua di azoto al campo da effluenti zootecnici:<br/>a) ricadenti nelle ZVN, superiore a 3.000 kg/ anno e per gli allevamenti intensivi ;<br/>b) non ricadenti nelle ZVN, superiore a 6.000 kg/ anno e per gli allevamenti intensivi ;</p> <p>B) per le aziende ricadenti in ZVN diverse da quelle specificate al punto a) e con un fabbisogno colturale di azoto, calcolato sulla base degli asporti, superiore a 3.000 kg annui,</p> <p>mancata registrazione di più di 2 operazioni di fertilizzazione, quando sono trascorsi più di 30 giorni dalla loro effettuazione.<br/>TIPOLOGIA DI CONTROLLO: D</p>  | <p>Reg. CE n. 1975/2006, art. 18, comma 4<br/>D.M. 1205 del 20 marzo 2008, art. 8</p>  |
| <p>Il rilievo di una delle seguenti irregolarità comporta <b>ESCLUSIONE (E 3)</b> nel corrispondente esercizio FEASR e nell'esercizio FEASR successivo dal pagamento ammesso per l'<b>AZIONE in quanto si considera che la violazione sia commessa deliberatamente.</b><br/><i>LA RIPETIZIONE DI UN'IRREGOLARITA' COMMESSA DELIBERATAMENTE COMPORTA LA REVOCA DELLA DOMANDA COME SPECIFICATO DAL DM 1205 DEL 20 MARZO 2008, ART. 9, COMMA 2</i></p>  |  |
| <p>a) Assenza totale delle registrazioni relative alla fertilizzazione per una o più colture i cui premi, nel loro complesso, superano il 25% del premio totale dell'azione TIPOLOGIA DI CONTROLLO: D</p> <p>b) Assenza totale o incompletezza della documentazione di acquisto per uno o più fertilizzanti relativamente a una o più colture i cui premi, nel loro complesso, superino il 25% del premio totale dell'azione (fatture, bolle).<br/><i>La documentazione relativa ad acquisti regolarmente registrati, se non presente in azienda al momento del controllo, può essere prodotta dal beneficiario entro il termine di 10 giorni.</i> TIPOLOGIA DI CONTROLLO: D</p> <p>c) Assenza totale delle registrazioni di magazzino relative ai fertilizzanti. TIPOLOGIA DI CONTROLLO: D</p>  | <p>Reg. CE n. 1975/2006, art. 18, comma 4<br/>D.M. 1205 del 20 marzo 2008, artt. 9, comma 3 e 15 comma 2 (tenendo conto dell'art. 9 comma 1)</p> |

| <b>II.II.II. INADEMPIENZE DI IMPEGNI DOCUMENTALI RIGUARDANTI L'IMPIEGO DEI PRODOTTI FITOSANITARI</b>   |   |
|--|---|
| Descrizione e tipologia di controllo per rilevare le inadempienze  | Base giuridica per il calcolo della riduzione/esclusione  |
| Il rilievo di una delle seguenti irregolarità comporta <b>RIDUZIONE (R)</b> nel corrispondente esercizio FEASR dal pagamento ammesso per la/e <b>COLTURA/E</b> interessata/e:  |   |
| <p>a) Mancata registrazione di un trattamento con prodotti fitosanitari, quando sono trascorsi più di 7 giorni dalla sua effettuazione. TIPOLOGIA DI CONTROLLO: D, A</p> <p>b) Per uno o più prodotti fitosanitari, si rileva una discordanza dovuta a errori di registrazione tra le registrazioni e le risultanze dei controlli sul magazzino e/o sulla documentazione giustificativa. TIPOLOGIA DI CONTROLLO: D, A</p> <p>c) Mancata registrazione di al massimo 2 trattamenti fitosanitari, quando sono trascorsi più di 30 giorni dalla loro effettuazione. TIPOLOGIA DI CONTROLLO: D, A</p>  | <p>Reg. CE n. 1975/2006, art. 18, commi 1 e 2<br/>D.M. 1205 del 20 marzo 2008, art. 7, commi 1,2,3.</p> |
| Il rilievo della seguente irregolarità comporta <b>ESCLUSIONE (E 1)</b> nel corrispondente esercizio FEASR dal pagamento ammesso per la/e <b>COLTURA/E</b> interessate:  |   |
| <p>a) Assenza totale delle registrazioni dei trattamenti fitoiatrici relativi a una o più colture i cui premi, nel loro complesso, rappresentano <u>non</u> più del 15% del premio totale dell'azione. TIPOLOGIA DI CONTROLLO: D</p> <p>b) Assenza totale o incompletezza della documentazione di acquisto per uno o più prodotti fitosanitari relativamente a una o più colture i cui premi, nel loro complesso, rappresentino <u>non</u> più del 15% del premio totale dell'azione<br/>TIPOLOGIA DI CONTROLLO: D<br/><i>La documentazione relativa ad acquisti regolarmente registrati, se non presente in azienda al momento del controllo, può essere prodotta dal beneficiario entro il termine di 10 giorni.</i></p> | <p>Reg. CE n. 1975/2006, art. 18, commi 1 e 2<br/>D.M. 1205 del 20 marzo 2008, art. 7, commi 1, 3.</p>  |
| Il rilievo della seguente irregolarità comporta <b>ESCLUSIONE (E 1)</b> nel corrispondente esercizio FEASR dal pagamento ammesso per l' <b>AZIONE</b> :  |   |

|   |  |
|---|--|
| <p>a). Assenza totale delle registrazioni dei trattamenti fitoiatrici per una o più colture i cui premi, nel loro complesso, rappresentano da più del 15% al 25% del premio totale dell'azione.<br/>TIPOLOGIA DI CONTROLLO: D</p> <p>b) Assenza totale o incompletezza della documentazione di acquisto per uno o più prodotti fitosanitari relativamente a una o più colture i cui premi, nel loro complesso, rappresentano da più del 15% al 25% del premio totale dell'azione<br/>TIPOLOGIA DI CONTROLLO: D<br/><i>La documentazione relativa ad acquisti regolarmente registrati, se non presente in azienda al momento del controllo, può essere prodotta dal beneficiario in secondo tempo entro un termine stabilito dal soggetto incaricato del controllo.</i></p>  | <p>Reg. CE n. 1975/2006, art. 18, commi 1 e 2<br/>D.M. 1205 del 20 marzo 2008, art. 7, commi 1, 3.</p>   |
| <p>Il rilievo della seguente irregolarità rappresenta violazione di un impegno pertinente di condizionalità (<i>baseline</i>) ai sensi del DM 1205 del 10 marzo 2008 e, pertanto, comporta <b>ESCLUSIONE (E 2)</b> nel corrispondente esercizio FEASR dal pagamento ammesso per l'<b>AZIONE</b>:</p>  |  |
| <p>Mancata registrazione di più di 2 trattamenti con prodotti fitosanitari, quando sono trascorsi più di 30 giorni dalla loro effettuazione. TIPOLOGIA DI CONTROLLO: D, A</p>   | <p>Reg.CE n.1975/2006, art.18, comma 4<br/>D.M. 1205 del 20 marzo 2008, art. 8</p>   |
| <p>Il rilievo di una delle seguenti irregolarità comporta <b>ESCLUSIONE (E 3)</b> nel corrispondente esercizio FEASR e nell'esercizio FEASR successivo dal pagamento ammesso per l'<b>AZIONE</b>, <b><i>in quanto si considera che la violazione sia commessa deliberatamente.</i></b><br/><b><i>LA RIPETIZIONE DI UN'IRREGOLARITA' COMMESSA DELIBERATAMENTE COMPORTA LA REVOCA DELLA DOMANDA COME SPECIFICATO DAL DM 1205 DEL 20 MARZO 2008, ART. 9, COMMA 2.</i></b></p>  |  |
| <p>a) Assenza totale delle registrazioni dei trattamenti fitoiatrici per una o più colture i cui premi, nel loro complesso, rappresentano più del 25% del premio totale dell'azione.<br/>TIPOLOGIA DI CONTROLLO: D</p> <p>b) Assenza totale o incompletezza della documentazione di acquisto per uno o più prodotti fitosanitari relativamente a una o più colture i cui premi, nel loro complesso, rappresentano più del 25% del premio totale dell'azione.<br/>TIPOLOGIA DI CONTROLLO: D<br/><i>La documentazione relativa ad acquisti regolarmente registrati, se non presente in azienda al momento del controllo, può essere prodotta dal beneficiario in secondo tempo entro un termine stabilito dal soggetto incaricato del controllo.</i></p> <p>c) Assenza totale delle registrazioni di magazzino relative ai prodotti fitosanitari. TIPOLOGIA DI CONTROLLO: D</p> | <p>Reg. CE n. 1975/2006, art. 18, commi 4<br/>D.M. 1205 del 20 marzo 2008, artt. 9, comma 3 e 15, comma 2 (tenendo conto dell'art. 9, comma 1)</p> |

**II.III. - RIDUZIONI DI PREMIO PER INADEMPIENZE DOCUMENTALI:  
VALUTAZIONE DEGLI INDICI DI VERIFICA**

**II.III.I RIDUZIONI DI PREMIO PER INADEMPIENZE DOCUMENTALI RELATIVE ALLA FERTILIZZAZIONE**

LA RIDUZIONE DEL PAGAMENTO E' QUANTIFICATA APPLICANDO LE PERCENTUALI DEL 5%, 25% E 50%, DETERMINATE IN BASE ALL'INTERVALLO IN CUI RICADE LA MEDIA ARITMETICA DEI PUNTEGGI RIGUARDANTI GLI INDICI DI GRAVITA, ENTITA' E DURATA.

**GRAVITA'** IN RELAZIONE ALL'INTENSITA' CON CUI LE INADEMPIENZE COMPROMETTONO LA CONTROLLABILITA' DEGLI IMPEGNI; E' VALUTATA IN TERMINI DI NUMERO DI SITUAZIONI NON CONFORMI:

| CLASSE DI VIOLAZIONE | N° SITUAZIONI NON CONFORMI CIRCA LE IRREGOLARITA' RILEVATE (OPPURE N° DI IRREGOLARITA' IN QUANTO TALI)   |
|----------------------|--|
| BASSA                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Da N. 1 a N. 3 situazioni non conformi che non riguardino le irregolarità specificate a proposito delle classi di violazione MEDIA e ALTA)</li> </ul>   |
| MEDIA                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• DA PIU' DI N. 3 A N. 5 situazioni non conformi che non riguardino le irregolarità di seguito specificate (ognuna delle quali merita un grado di intensità media):                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- mancata registrazione di un intervento di fertilizzazione entro 30 giorni dalla sua effettuazione (<i>per le aziende tenute a tale adempimento</i>)</li> <li>- incompletezza del piano di concimazione</li> </ul> </li> </ul>  |
| ALTA                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• PIU' DI N. 5 situazioni non conformi che non riguardino le irregolarità di seguito specificate (ognuna delle quali merita un grado di intensità alta):                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- mancata registrazione di 2 interventi di fertilizzazione entro 30 giorni dalla loro effettuazione (<i>per le aziende tenute a tale adempimento</i>)</li> <li>- mancata registrazione di un intervento di fertilizzazione entro 30 giorni dalla sua effettuazione (<i>per le aziende tenute a tale adempimento</i>) unitamente a una qualsiasi delle situazioni non conformi non specificate</li> <li>- assenza del piano di concimazione</li> </ul> </li> </ul> |

**ENTITA'** IN RELAZIONE ALL'ESTENSIONE DELLA SUPERFICIE DELLA COLTURA INTERESSATA DA SITUAZIONI NON CONFORMI, VALUTATA COME INCIDENZA PERCENTUALE SULLA SOI DELLA SUPERFICIE DELLA COLTURA INTERESSATA DA SITUAZIONI NON CONFORMI, NONCHE' COME SUPERFICIE ASSOLUTA DELLA COLTURA INTERESSATA.

| Superficie della/e coltura/e interessata/e dalle situazioni non conformi e dalla presenza delle irregolarità di cui si è parlato (ha) | % della superficie della/e coltura/e interessata/e dalle situazioni non conformi e dalla presenza dell'irregolarità di cui si è parlato rispetto alla SOI |               |           |
|---|---|---------------|-----------|
|   | Fino a 1/3  | Da >1/3 a 2/3 | Oltre 2/3 |
| fino a 2 ha   | B   | M             | A         |
| da più di 2 ha fino a 5 ha  | M   | A             | A         |
| più di 5 ha   | A   | A             | A         |

SOI= Superficie oggetto di impegno

**DURATA:** CONSIDERATO CHE LA RAPIDITA' CON CUI POSSONO ESSERE CORRETTE LE INADEMPIENZE DOCUMENTALI DIPENDE DALLA GRAVITA' DEI MOTIVI CHE LE HANNO ORIGINATE; IL PARAMETRO "DURATA" E' VALUTATO IN TERMINI DI PERCENTUALE (X) DI SITUAZIONI NON CONFORMI, SUL TOTALE DELLE MEDESIME, CORRETTE ENTRO IL TERMINE DI 5 GIORNI.

| CLASSE DI VIOLAZIONE | % DI IRREGOLARITA' CORRETTE ENTRO 5 GG |
|----------------------|--|
| BASSA                | $x = 100\%$                            |
| MEDIA                | $70\% \leq x < 100\%$                  |
| ALTA                 | $x < 70\%$                             |
|                      |  |

### II.III.II RIDUZIONI DI PREMIO PER INADEMPIENZE RELATIVE ALLA DIFESA O AL DISERBO

LA RIDUZIONE DEL PAGAMENTO E' QUANTIFICATA APPLICANDO AL MEDESIMO LE PERCENTUALI DEL 5%, 25%, 50%, DETERMINATE IN BASE ALL'INTERVALLO IN CUI RICADE LA MEDIA ARITMETICA DEI PUNTEGGI RIGUARDANTI GLI INDICI DI GRAVITA, ENTITA' E DURATA.

**GRAVITA'** IN RELAZIONE ALL'INTENSITA' CON CUI LE INADEMPIENZE COMPROMETTONO LA CONTROLLABILITA' DEGLI IMPEGNI; E' VALUTATA IN TERMINI DI NUMERO DI SITUAZIONI NON CONFORMI:

| CLASSE DI VIOLAZIONE | N° SITUAZIONI NON CONFORMI CIRCA LE IRREGOLARITA' RILEVATE (OPPURE N° DI IRREGOLARITA' IN QUANTO TALI)   |
|----------------------|--|
| BASSA                | • Da N. 1 a N. 3 situazioni non conformi che non riguardino le irregolarità specificate a proposito delle classi di violazione MEDIA e ALTA)   |
| MEDIA                | • DA PIU' DI N. 3 A N. 5 situazioni non conformi che non riguardino la seguente irregolarità (a cui viene attribuito un grado di intensità media):<br>- mancata registrazione di un trattamento entro 30 giorni dalla sua effettuazione  |
| ALTA                 | • PIU' DI N. 5 situazioni non conformi che non riguardino le irregolarità di seguito specificate (a ognuna delle quali viene attribuito un grado di intensità alta):<br>- mancata registrazione di 2 trattamenti entro 30 giorni dalla loro effettuazione<br>- mancata registrazione di un trattamento fitosanitario entro 30 giorni dalla sua effettuazione, unitamente a una qualsiasi delle situazioni non conformi non specificate |

**ENTITA'** IN RELAZIONE ALL'ESTENSIONE DELLA SUPERFICIE DELLA COLTURA INTERESSATA DA SITUAZIONI NON CONFORMI, VALUTATA COME INCIDENZA PERCENTUALE SULLA SOI DELLA SUPERFICIE DELLA COLTURA INTERESSATA DA SITUAZIONI NON CONFORMI, NONCHE' COME SUPERFICIE ASSOLUTA DELLA COLTURA INTERESSATA.

| Superficie della/e coltura/e interessata/e dalle situazioni non conformi e dalla presenza delle irregolarità di cui si è parlato (ha) | % della superficie della/e coltura/e interessata/e dalle situazioni non conformi e dalla presenza dell'irregolarità di cui si è parlato rispetto alla SOI |               |           |
|---|---|---------------|-----------|
|   | Fino a 1/3  | Da >1/3 a 2/3 | Oltre 2/3 |
| fino a 2 ha   | B   | M             | A         |
| da più di 2 ha fino a 5 ha  | M   | A             | A         |

|             |   |   |   |
|-------------|---|---|---|
| più di 5 ha | A | A | A |
|-------------|---|---|---|

*SOI= Superficie oggetto di impegno*

**DURATA:** CONSIDERATO CHE LA RAPIDITA' CON CUI POSSONO ESSERE CORRETTE LE INADEMPIENZE DOCUMENTALI DIPENDE DALLA GRAVITA' DEI MOTIVI CHE LE HANNO ORIGINATE; IL PARAMETRO "DURATA" E' VALUTATO IN TERMINI DI PERCENTUALE (X) DI SITUAZIONI NON CONFORMI, SUL TOTALE DELLE MEDESIME, CORRETTE ENTRO IL TERMINE DI 5 GIORNI.

| CLASSE DI VIOLAZIONE | % DI IRREGOLARITA' CORRETTE ENTRO 5 GG |
|----------------------|--|
| BASSA                | $x = 100\%$                            |
| MEDIA                | $70\% \leq x < 100\%$                  |
| ALTA                 | $x < 70\%$                             |

### III. IMPEGNI TECNICI DEL GRUPPO A) E RELATIVE INADEMPIENZE

#### III.I IMPEGNI TECNICI DEL GRUPPO A)

| Descrizione e tipologia di controllo per rilevare le inadempienze  | Obiettivo di azione direttamente collegato all'impegno   | Impegni pertinenti di condizionalità ( <i>baseline</i> )  |
|--|--|---|
| <p>a) Obbligo di assoggettare all'azione tutta la SAU, <i>fatte salve le eccezioni consentite</i>.</p> <p>b) Inserimento dell'azienda in un piano annuale di assistenza tecnica in conformità alle istruzioni applicative.</p> | <p>Il rispetto di tali obblighi è condizione necessaria per applicare in modo corretto e verificabile le norme tecniche di produzione integrata.</p> | <p>In riferimento a questi impegni dell'azione, non esistono impegni di condizionalità (<i>baseline</i>) da considerarsi pertinenti ai sensi del DM n. 1205 del 20/3/2008</p> |

#### III.II INADEMPIENZE DI IMPEGNI TECNICI DEL GRUPPO A)

| Descrizione e tipologia di controllo per rilevare le inadempienze   | Base giuridica per il calcolo della riduzione/esclusione  |
|---|---|
| <p>Il rilievo di una delle seguenti irregolarità comporta <b>RIDUZIONE (R)</b> nel corrispondente esercizio FEASR dal pagamento ammesso per l'<b>AZIONE</b>:</p>                                |   |
| <p>Mancato assoggettamento agli impegni dell'azione di una quota <u>non</u> superiore al 20% della SAU aziendale (<i>fatte salve le eccezioni consentite</i>). TIPOLOGIA DI CONTROLLO: D, A</p> | <p>Reg. CE n. 1975/2006, art. 18, commi 1 e 2<br/>D.M. 1205 del 20 marzo 2008, art. 7, commi 1,2,3.</p> |
| <p>Il rilievo di una delle seguenti irregolarità comporta <b>ESCLUSIONE (E1)</b> nel corrispondente esercizio FEASR dal pagamento ammesso per l'<b>AZIONE</b></p>                               |   |
| <p>a) Mancato assoggettamento agli impegni dell'azione di una quota superiore al 20% della SAU aziendale (<i>fatte salve le eccezioni consentite</i>). TIPOLOGIA DI CONTROLLO: D, A</p>         | <p>Reg. CE n. 1975/2006, art. 18, commi 1 e 2<br/>D.M. 1205 del 20 marzo 2008, art. 7, commi 1, 3.</p>  |
| <p>b) Mancato inserimento in un piano annuale di assistenza tecnica conforme alle disposizioni applicative TIPOLOGIA DI CONTROLLO: D</p>  |   |

#### III.III - RIDUZIONI DI PREMIO PER INADEMPIENZE DI IMPEGNI TECNICI DEL GRUPPO A): VALUTAZIONE DEGLI INDICI DI VERIFICA

LA RIDUZIONE DEL PAGAMENTO E' QUANTIFICATA APPLICANDO LE PERCENTUALI DEL 5%, 25% E 50%, DETERMINE IN BASE ALL'INTERVALLO IN CUI RICADE LA MEDIA ARITMETICA DEI PUNTEGGI RIGUARDANTI GLI INDICI DI GRAVITA, ENTITA' E DURATA.

| INADEMPIENZA TECNICA  | GRAVITA' | ENTITA'   | DURATA |
|---|----------|---|--------|
| Mancato assoggettamento agli impegni dell'azione di una quota <u>non</u> superiore al 20% della SAU aziendale ( <i>fatte salve le eccezioni consentite</i> ). | MEDIA    | BASSA: quota non assoggettata $\leq$ 3%<br>MEDIA: quota non assoggettata $>3\%$ e $\leq 10\%$<br>ALTA: quota non assoggettata $>10\%$ e $\leq 20\%$ | MEDIA  |

#### IV. IMPEGNI TECNICI DEL GRUPPO B) E RELATIVE INADEMPIENZE

##### IV.I IMPEGNI TECNICI DEL GRUPPO B)

##### IV.I.I. IMPEGNI TECNICI RIGUARDANTI LA FERTILIZZAZIONE

| Descrizione   | Obiettivo di azione direttamente collegato all'impegno  | Impegno pertinente di condizionalità ( <i>baseline</i> )  |
|---|---|---|
| A) Aziende non ricadenti in ZVN   |   |   |
| Rispettare le norme tecniche per quanto riguarda:<br>a) i limiti di unità fertilizzanti | Attraverso il rispetto dei vincoli di fertilizzazione imposti dalle norme tecniche:<br>1-Tutelare la qualità delle acque;<br>2-favorire la diversità biologica negli appezzamenti coltivati;<br>3-favorire il contenimento dell'emissione dei gas serra generati nel processo di produzione dei concimi chimici | Sono stabiliti livelli di apporto azotato di baseline per ogni coltura.<br><br><i>Se a livello aziendale i limiti stabiliti dalle Norme Tecniche comportano una quantità media per coltura inferiore al rispettivo apporto di baseline, il non superare questo apporto prevede una intensità di impegno che costituisce livello di base rispetto all'intensità di impegno dell'azione in quanto quest'ultima disciplina in senso più restrittivo la medesima operazione .</i><br><br><i>PER I TERRENI ORDINARI SITUATI AL DI FUORI DELLE ZVN, il Reg. regionale n. 10/R del 29.10.2007 richiede il rispetto del limite medio aziendale di 340 kg/ha/anno di apporto azotato da effluenti zootecnici distribuiti.</i><br><br><i>Poiché i limiti stabiliti dalle Norme Tecniche per le singole colture comportano in ogni caso un apporto azotato medio aziendale inferiore ai 340 kg di azoto/ettaro/anno, il non superare questo apporto prevede una intensità di impegno che costituisce un ulteriore livello di base rispetto all'intensità di impegno dell'azione in quanto quest'ultima disciplina in senso più restrittivo la medesima operazione; essendo quindi collegabile all' impegno dell'azione, rappresenta impegno pertinente di condizionalità ai sensi del DM n. 1205 del</i> |

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  | <p>20/3/2008..</p> <p><i>PER I TERRENI DEFINITI SCARSAMENTE PROTETTIVI E SITUATI AL DI FUORI DELLE ZVN, nel caso di nuovi allevamenti o di aumento della capacità zootecnica degli allevamenti esistenti che comportino incremento nella quantità di azoto al campo &gt; 30%, il Reg. regionale n. 10/R del 29.10.2007 richiede il rispetto del limite medio aziendale di 250 kg/ha/anno di apporto azotato da effluenti zootecnici distribuiti.</i></p> <p><i>Poiché i limiti stabiliti dalle Norme Tecniche per le singole colture comportano in ogni caso un apporto azotato medio aziendale inferiore ai 250 kg di azoto/ettaro/anno, il non superare questo apporto prevede una intensità di impegno che costituisce un <u>ulteriore</u> livello di base rispetto all'intensità di impegno dell'azione in quanto quest'ultima disciplina in senso più restrittivo la medesima operazione; essendo quindi collegabile all' impegno dell'azione, rappresenta impegno pertinente di condizionalità ai sensi del DM n. 1205 del 20/3/2008.</i></p> <p>.</p> <p><b><i>Comunque, in entrambi i casi, la violazione degli impegni di condizionalità costituisce una violazione talmente grave da essere assimilata a violazione di impegno commessa deliberatamente.</i></b></p> <p>In riferimento alle ZONE DI RISPETTO RISTRETTE, riguardanti le Classi di terreno 1,2,3,4, delimitate ai sensi del Regolamento Regionale n. 15/R del 11 dicembre 2006 in base alla capacità protettiva del suolo ed alla vulnerabilità intrinseca dell'acquifero captato, si precisa quanto segue:</p> <p>a) nella zona di rispetto ristretta relativa alla classe di terreno 1, è vietato l'uso di fertilizzanti.</p> <p>In riferimento all'impegno dell'azione, l'impegno di cui sopra non rappresenta impegno pertinente di condizionalità ai sensi del DM n. 1205 del 20.03.2008 in quanto non è al medesimo collegabile. (1)</p> <p>b) nella zona di rispetto ristretta relativa alle classi di terreno 2,3,4 è previsto l'impegno di non superare il limite di 170 kg annui per ettaro di azoto (inorganico e/o organico).</p> <p><i>Se a livello aziendale i limiti stabiliti dalla Norme Tecniche comportano un apporto azotato per la/e coltura/e ricadente/i nella zona di rispetto inferiore ai 170 kg di azoto/ettaro, il non superare questo apporto prevede una intensità di impegno che costituisce livello di base rispetto all'intensità di impegno dell'azione in</i></p> |
|--|--|--|

|  |   |   |
|--|---|---|
|  |   | <p>quanto quest'ultima disciplina in senso più restrittivo la medesima operazione; essendo quindi collegabile all'impegno dell'azione, rappresenta impegno pertinente di condizionalità ai sensi del DM n. 1205 del 20/3/2008..</p>   |
| <p>(1) Infatti non prevede una intensità di impegno che costituisca livello di base rispetto all'intensità di impegno dell'azione in quanto quest'ultima non disciplina in senso più restrittivo la medesima operazione.</p> <p><b>La violazione dell'impegno di condizionalità è tuttavia talmente grave da essere assimilata a violazione di impegno commessa deliberatamente.</b></p> |   |   |
| <p>b) le modalità di distribuzione dei fertilizzanti (frazionamento)</p>   | <p>Attraverso il rispetto dei vincoli di fertilizzazione imposti dalle norme tecniche:<br/>1-Tutelare la qualità delle acque;<br/>2-favorire la diversità biologica negli appezzamenti coltivati;<br/>3-favorire il contenimento dell'emissione dei gas serra generati nel processo di produzione dei concimi chimici</p> | <p>In riferimento a questo impegno dell'azione, non esistono impegni di condizionalità (<i>baseline</i>) da considerarsi pertinenti ai sensi del DM n. 1205 del 20/3/2008</p>   |
| <p>c) le epoche in cui è consentita la distribuzione dei fertilizzanti</p>   |   | <p>Il Regolamento regionale n. 10/R del 29.10.2007, art. 8 (Modalità di utilizzazione agronomica) prevede l'impegno di rispettare i periodi di divieto per l'utilizzazione in certe epoche dell'anno degli effluenti e dei fertilizzanti azotati (in relazione al tipo di fertilizzante o effluente utilizzato) che coincidono con (o sono più restrittivi dei) periodi stabiliti dalle Norme tecniche.</p> <p>In riferimento a questo impegno dell'azione, l'impegno di cui sopra non rappresenta impegno pertinente di condizionalità ai sensi del DM n. 1205 del 20.03.2008 in quanto non è al medesimo collegabile. (2)</p> |
| <p>(2) Infatti non prevede una intensità di impegno che costituisca livello di base rispetto all'intensità di impegno dell'azione in quanto quest'ultima non disciplina in senso più restrittivo la medesima operazione.</p>   |   |   |
| <p>B) Aziende ricadenti in ZVN</p>   |   |   |

|   |   |  |
|---|---|--|
| <p>Rispettare le norme tecniche per quanto riguarda:<br/>a) i limiti di unità fertilizzanti</p> | <p>Attraverso il rispetto dei vincoli di fertilizzazione imposti dalle norme tecniche:<br/>1-Tutelare la qualità delle acque;<br/>2-favorire la diversità biologica negli appezzamenti coltivati;<br/>3-favorire il contenimento dell'emissione dei gas serra generati nel processo di produzione dei concimi chimici</p> | <p>Sono stabiliti livelli di apporto azotato di baseline per ogni coltura.</p> <p><i>Se a livello aziendale i limiti stabiliti dalle Norme Tecniche comportano una quantità media per coltura inferiore al rispettivo apporto di baseline, il non superare questo apporto prevede una intensità di impegno che costituisce livello di base rispetto all'intensità di impegno dell'azione in quanto quest'ultima disciplina in senso più restrittivo la medesima operazione .</i></p> <p><b>PER I TERRENI ORDINARI SITUATI ALL'INTERNO DELLE ZVN, L'Atto A4 (Direttiva 676/91/CEE) ed il Reg. regionale n. 10/R del 29.10.2007 richiedono di non superare il limite medio aziendale di 170kg/ha/anno di apporto azotato da effluenti zootecnici distribuiti.</b></p> <p><b>Sono fatti salvi gli adeguamenti ammissibili in base al piano di adeguamento ai sensi dell'art. 32 del Reg. regionale 10/R.</b></p> <p><i>Se a livello aziendale i limiti stabiliti dalle Norme Tecniche comportano un apporto azotato medio superiore ai 170 kg di azoto/ettaro/anno, In riferimento a questo impegno dell'azione, l'impegno di cui sopra non rappresenta impegno pertinente di condizionalità ai sensi del DM n. 1205 del 20.03.2008 in quanto non è al medesimo collegabile.</i></p> <p><b>La violazione di questo impegno di base è tuttavia considerata grave.</b></p> <p><i>Se a livello aziendale i limiti stabiliti dalle Norme Tecniche comportano un apporto azotato medio inferiore ai 170 kg di azoto/ettaro/anno, il non superare una quantità di azoto con effluenti zootecnici corrispondente a un'eccedenza del 5% rispetto a tale apporto azotato medio prevede una intensità di impegno che costituisce un particolare livello di base rispetto all'intensità di impegno dell'azione in quanto quest'ultima disciplina in senso più restrittivo la medesima operazione; essendo quindi collegabile all' impegno dell'azione, rappresenta impegno pertinente di condizionalità ai sensi del DM n. 1205 del 20/3/2008..</i></p> <p><b>La violazione di questo impegno di base è tuttavia talmente grave da essere assimilata a violazione di impegno commessa deliberatamente.</b></p> |
|---|---|--|

|  |   |   |
|--|---|---|
|  |   | <p>In riferimento alle ZONE DI RISPETTO RISTRETTE, riguardanti le Classi di terreno 1,2,3,4, delimitate ai sensi del Regolamento Regionale n. 10/R del 11 dicembre 2006 in base alla capacità protettiva del suolo ed alla vulnerabilità intrinseca dell'acquifero captato, si precisa quanto segue:</p> <p>b) a) nella zona di rispetto ristretta relativa alla classe di terreno 1, è vietato l'uso di fertilizzanti.</p> <p>In riferimento all'impegno dell'azione, l'impegno di cui sopra non rappresenta impegno pertinente di condizionalità ai sensi del DM n. 1205 del 20.03.2008 in quanto non è al medesimo collegabile. (3);</p> <p>b) ) nella zona di rispetto ristretta relativa alle classi di terreno 2,3,4 è previsto l'impegno di non superare il limite di 170 kg annui per ettaro di azoto (inorganico e/o organico).</p> <p><i>Se a livello aziendale i limiti stabiliti dalla Norme Tecniche comportano un apporto azotato per la/e coltura/e ricadente/i nella zona di rispetto inferiore ai 170 kg di azoto/ettaro, il non superare questo apporto prevede una intensità di impegno che costituisce livello di base rispetto all'intensità di impegno dell'azione in quanto quest'ultima disciplina in senso più restrittivo la medesima operazione; essendo quindi collegabile all'impegno dell'azione, rappresenta impegno pertinente di condizionalità ai sensi del DM n. 1205 del 20/3/2008.</i></p> |
| <p>(3) Infatti non prevede una intensità di impegno che costituisca livello di base rispetto all'intensità di impegno dell'azione in quanto quest'ultima non disciplina in senso più restrittivo la medesima operazione.</p> <p><b>La violazione dell'impegno di condizionalità è tuttavia talmente grave da essere assimilata a violazione di impegno commessa deliberatamente.</b></p> |   |   |
| <p>b) le modalità di distribuzione dei fertilizzanti (frazionamento)</p>   | <p>Attraverso il rispetto dei vincoli di fertilizzazione imposti dalle norme tecniche:<br/>1-Tutelare la qualità delle acque;<br/>2-favorire la diversità biologica negli appezzamenti coltivati;<br/>3-favorire il contenimento dell'emissione dei gas serra generati nel processo di produzione dei concimi chimici</p> | <p>In riferimento a questo impegno dell'azione, non esistono impegni di condizionalità (<i>baseline</i>) da considerarsi pertinenti ai sensi del DM n. 1205 del 20/3/2008</p>   |

|  |  |  |
|--|--|--|
| <p>c) le epoche in cui è consentita la distribuzione dei fertilizzanti</p>   |  | <p>Il Regolamento regionale n. 10/R del 29.10.2007, art. 25 (Modalità di utilizzazione agronomica) prevede l'impegno di rispettare i periodi di divieto per l'utilizzazione in certe epoche dell'anno degli effluenti e dei fertilizzanti azotati (in relazione al tipo di fertilizzante o effluente utilizzato) che coincidono con (o sono più restrittivi dei) periodi stabiliti dalle Norme tecniche.</p> <p>In riferimento a questo impegno dell'azione, l'impegno di cui sopra non rappresenta impegno pertinente di condizionalità ai sensi del DM n. 1205 del 20.03.2008 in quanto non è al medesimo collegabile. (4)</p> |
| <p>(4) Infatti non prevede una intensità di impegno che costituisca livello di base rispetto all'intensità di impegno dell'azione in quanto quest'ultima non disciplina in senso più restrittivo la medesima operazione.</p> |  |  |

| <p><b>IV.I.II. IMPEGNI TECNICI RIGUARDANTI L'IMPIEGO DEI PRODOTTI FITOSANITARI</b></p>                    |   |   |
|---|---|---|
| <p>Descrizione</p>  | <p>Obiettivo di azione direttamente collegato all'impegno</p>   | <p>Impegno pertinente di condizionalità (<i>baseline</i>)</p>   |
| <p>a) Utilizzare principi attivi autorizzati dalle Norme tecniche in riferimento alle singole colture</p> | <p>1-Tutelare la qualità delle acque attraverso la diffusione di tecniche di produzione integrata atte a limitare l'inquinamento da fitofarmaci, con particolare riferimento ai principi attivi di più elevata tossicità;</p> <p>2-favorire la diversità biologica negli appezzamenti coltivati, attraverso il contenimento dell'impiego dei mezzi chimici;</p> | <p>Il Regolamento regionale 11 dicembre 2006 n. 15/R (recante disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano), prevede:</p> <p>a) relativamente alla zona di rispetto ristretta riguardante la classe di terreno 1, il divieto di utilizzare prodotti fitosanitari;</p> <p>b) relativamente alla zona di rispetto ristretta riguardante la classe di terreno 2, l'impegno di utilizzare solamente prodotti biologici;</p> <p>c) relativamente alla zona di rispetto ristretta riguardante le classi di terreno 3 e 4, l'impegno di rispettare sostanzialmente le Norme Tecniche (a certe condizioni).</p> <p>La Deliberazione del Consiglio regionale 17 giugno 2003, n. 287-269, riguardante la prima individuazione delle aree vulnerabili da prodotti fitosanitari, ai sensi del decreto legislativo n. 152/1999 (attuale decreto legislativo n. 152/2006) stabilisce impegni di base sostanzialmente previsti dalle Norme Tecniche.</p> <p>In riferimento a questo impegno dell'azione, l'impegno di cui sopra non rappresenta impegno pertinente di condizionalità ai sensi del DM n. 1205 del 20.03.2008 in quanto non è al medesimo collegabile. (1)</p> |

|   |  |   |
|---|--|---|
| <p>(1) Infatti non prevedono una intensità di impegno che costituisca livello di base rispetto all'intensità di impegno dell'azione in quanto quest'ultima non disciplina in senso più restrittivo la medesima operazione.</p>  |  |   |
| <p>b) Rispettare le dosi indicate in etichetta e, per alcuni diserbanti, le dosi più restrittive stabilite dalle Norme tecniche.</p>  | <p>1-Tutelare la qualità delle acque attraverso la diffusione di tecniche di produzione integrata atte a limitare l'inquinamento da fitofarmaci, con particolare riferimento ai principi attivi di più elevata tossicità;<br/>2-favorire la diversità biologica negli appezzamenti coltivati, attraverso il contenimento dell'impiego dei mezzi chimici;</p> | <p>Gli atti di condizionalità B9 (Direttiva n. 91/414/CEE) e B11(Reg. CE n.178/2002) richiedono il rispetto delle prescrizioni d'uso indicate in etichetta e in particolare le dosi massime di impiego dei prodotti fitosanitari</p> <p><i>Relativamente ad alcuni diserbanti per cui le Norme tecniche stabiliscono dosi inferiori a quelle indicate in etichetta, il rispetto delle dosi massime di impiego dei prodotti fitosanitari indicate in etichetta prevede una intensità di impegno che costituisce livello di base rispetto all'intensità di impegno dell'azione in quanto quest'ultima disciplina in senso più restrittivo la medesima operazione; essendo quindi collegabile all' impegno dell'azione, rappresenta impegno pertinente di condizionalità ai sensi del DM n. 1205 del 20/3/2008..</i></p> |
| <p>c) Rispettare le epoche di distribuzione dei prodotti fitosanitari</p> <p>d) Rispettare le limitazioni d'uso e le note vincolanti</p> <p>e) Rispettare i criteri di intervento vincolanti</p> <p>f) non impiegare un formulato classificato <i>molto tossico, tossico o nocivo</i> qualora dello stesso p.attivo siano disponibili anche formulati classificati irritanti o non classificati</p> |  | <p>In riferimento a questi impegni dell'azione, non esistono impegni di condizionalità (<i>baseline</i>) da considerarsi pertinenti ai sensi del DM n. 1205 del 20/3/2008</p>   |

**IV.II INADEMPIENZE RELATIVE A IMPEGNI TECNICI DEL GRUPPO B)**

**IV.II.I. INADEMPIENZE DI IMPEGNI TECNICI RIGUARDANTI LA FERTILIZZAZIONE**

| Descrizione delle inadempienze e tipologia di controllo   | Base giuridica per il calcolo della riduzione/esclusione  |
|---|---|
| <p>Il rilievo di una delle seguenti irregolarità comporta <b>RIDUZIONE (R)</b> nel corrispondente esercizio FEASR dal pagamento ammesso per la/e <b>COLTURA/E</b> interessata/e:</p>  |   |
| <p>a) Eccedenza di unità fertilizzanti rispetto alle Norme tecniche, senza superamento del livello di <i>baseline</i><br/>TIPOLOGIA DI CONTROLLO: D, A (eventuale)</p>  | <p>Reg. CE n. 1975/2006, art. 18, commi 1 e 2<br/>D.M. 1205 del 20 marzo 2008, art. 7, commi 1,2,3.</p> |
| <p>b) Mancato frazionamento delle dosi di fertilizzanti azotati secondo quanto previsto dalle Norme tecniche<br/>TIPOLOGIA DI CONTROLLO: D, A (eventuale)</p>   |   |
| <p>c) Non è stato effettuato il tempestivo <i>interramento del concime</i> (ove richiesto dalle Norme tecniche)</p>   |   |
| <p>d) Distribuzione di un fertilizzante in epoca non corretta rispetto alle indicazioni delle Norme tecniche<br/>TIPOLOGIA DI CONTROLLO: D, A (eventuale)</p>   |   |
| <p>d) In una zona di rispetto ristretta di cui al Regolamento Regionale 11 dicembre 2006 n. 15/R. relativa alle classi di terreno 2,3,4, è stato superato il limite di 170 kg annui per ettaro di azoto organico e/o inorganico circa colture per le quali le Norme Tecniche stabiliscono una quantità unitaria di azoto superiore</p>  |   |
| <p>Il rilievo della seguente irregolarità rappresenta violazione di un impegno pertinente di condizionalità (<i>baseline</i>) ai sensi del DM 1205 del 10 marzo 2008 e, pertanto, comporta <b>ESCLUSIONE (E 2)</b> nel corrispondente esercizio FEASR dal pagamento ammesso per l'<b>AZIONE</b>:</p>  |   |
| <p>Eccedenza di unità fertilizzanti rispetto al livello di <i>baseline</i><br/>TIPOLOGIA DI CONTROLLO: D, A (eventuale)</p>   | <p>Reg. CE n. 1975/2006, art. 18, commi 4<br/>D.M. 1205 del 20 marzo 2008, art. 8</p>                   |
| <p>In una zona di rispetto ristretta di cui al Regolamento Regionale 11 dicembre 2006 n. 10/R. relativa alle classi di terreno 2,3,4, è stato superato il limite di 170 kg annui per ettaro di azoto organico e/o inorganico circa colture per le quali le Norme Tecniche stabiliscono una quantità unitaria di azoto inferiore.</p>  |   |
| <p>Il rilievo della seguente irregolarità comporta <b>ESCLUSIONE (E 3)</b> nel corrispondente esercizio FEASR e nell'esercizio FEASR successivo dal pagamento ammesso per l'<b>AZIONE in quanto si considera che la violazione sia commessa deliberatamente.</b><br/><b>LA RIPETIZIONE DI UN'IRREGOLARITA' COMMESSA DELIBERATAMENTE COMPORTA LA REVOCA DELLA DOMANDA COME SPECIFICATO DAL DM 1205 DEL 20 MARZO 2008, ART. 9, COMMA 2.</b></p> |   |

|   |  |
|---|--|
| <p>Superamento dei limiti annui di azoto/ha da effluenti zootecnici previsti dal Reg. regionale n. 10/R del 29/10/2007, pari a 250 kg per i terreni scarsamente protettivi e a 340 kg per i terreni ordinari.<br/>TIPOLOGIA DI CONTROLLO: D, A (eventuale)</p>  | <p>Reg. CE n. 1975/2006, art. 18, comma 4<br/>D.M. 1205 del 20 marzo 2008, art. 8<br/>D.M. 1205 del 20 marzo 2008, artt. 9, comma 3 e 15, comma 2 (tenendo conto dell'art. 9, comma 1)</p> |
| <p>In una zona di rispetto ristretta, relativa alla classe di terreno 1, di cui al Regolamento Regionale 11 dicembre 2006 n. 10/R. relativa alla classe di terreno 1 è stato distribuito del fertilizzante organico e/o inorganico.<br/>TIPOLOGIA DI CONTROLLO: D, A (eventuale)</p>  |  |
| <p>Per i terreni ricadenti in ZVN:</p>  |  |
| <p>Il rilievo della seguente irregolarità comporta <b>ESCLUSIONE (E 1)</b> nel corrispondente esercizio FEASR dal pagamento ammesso per l'<b>AZIONE</b>:</p>  |  |
| <p>Superamento dei 170 kg annui di azoto/ha da effluenti zootecnici di cui all'atto A4, nel caso in cui il rispetto delle Norme tecniche comporti a livello aziendale limiti di apporto azotato superiori a tale quantità.<br/>TIPOLOGIA DI CONTROLLO: D, A (eventuale)</p>   | <p>Reg. CE n. 1975/2006, art. 18, commi 1 e 2<br/>D.M. 1205 del 20 marzo 2008, art. 7, commi 1, 3.</p>   |
| <p>Il rilievo della seguente irregolarità rappresenta violazione di un impegno pertinente di condizionalità (<i>baseline</i>) ai sensi del DM 1205 del 10 marzo 2008 e, pertanto, comporta <b>ESCLUSIONE (E 2)</b> nel corrispondente esercizio FEASR dal pagamento ammesso per l'<b>AZIONE</b>:</p>  |  |
| <p>Superamento, per non più del 5%, dei 170 kg annui di azoto/ha da effluenti zootecnici di cui all'atto A4, nel caso in cui il rispetto delle Norme tecniche comporti a livello aziendale limiti di apporto azotato inferiori a tale quantità .<br/>TIPOLOGIA DI CONTROLLO: D, A (eventuale)</p>   | <p>Reg. CE n. 1975/2006, art. 18, commi 1 e 2<br/>D.M. 1205 del 20 marzo 2008, art. 7, commi 1, 3.</p>   |
| <p>Il rilievo della seguente irregolarità comporta <b>ESCLUSIONE (E 3)</b> nel corrispondente esercizio FEASR e nell'esercizio FEASR successivo dal pagamento ammesso per l'<b>AZIONE in quanto si considera che la violazione sia commessa deliberatamente.</b><br/><b>LA RIPETIZIONE DI UN'IRREGOLARITA' COMMESSA DELIBERATAMENTE COMPORTA LA REVOCA DELLA DOMANDA COME SPECIFICATO DAL DM 1205 DEL 20 MARZO 2008, ART. 9, COMMA 2.</b></p> |  |
| <p>Superamento, per più del 5%, dei 170 kg annui di azoto/ha da effluenti zootecnici di cui all'atto A4, nel caso in cui il rispetto delle Norme tecniche comporti a livello aziendale limiti di apporto azotato inferiori a tale quantità.<br/>TIPOLOGIA DI CONTROLLO: D, A (eventuale)</p>  | <p>Reg. CE n. 1975/2006, art. 18, comma 4<br/>D.M. 1205 del 20 marzo 2008, art. 8<br/>D.M. 1205 del 20 marzo 2008, artt. 9, comma 3 e 15, comma 2 (tenendo conto dell'art. 9, comma 1)</p> |
| <p>In una zona di rispetto ristretta di cui al Regolamento Regionale 11 dicembre 2006 n. 10/R. relativa alla classe di terreno 1 è stato distribuito del fertilizzante organico e/o inorganico.<br/>TIPOLOGIA DI CONTROLLO: D, A (eventuale)</p>  |  |

**IV.II.II. INADEMPIENZE DI IMPEGNI TECNICI RIGUARDANTI L'IMPIEGO  
DEI PRODOTTI FITOSANITARI**

Le inadempienze in appresso previste riguardano anche le superfici ricadenti in:

- a) zona di rispetto ristretta relativa alle classi di terreno 3,4 di cui al Regolamento Regionale n. 15/R. del 11 dicembre 2006 (nella zona di rispetto ristretta relativa alle classi di terreno 1,2 sono ammessi solo prodotti fitosanitari biologici);
- b) aree vulnerabili da prodotti fitosanitari di cui alla Deliberazione del Consiglio Regionale 17 giugno 2003, n. 287-20269.

Trattasi di superfici a cui sono comunque applicabili le Norme Tecniche.

| Descrizione e tipologia di controllo per rilevare le inadempienze   | Base giuridica per il calcolo della riduzione/esclusione  |
|---|---|
| <p>Il rilievo di una delle seguenti irregolarità comporta <b>RIDUZIONE (R)</b> nel corrispondente esercizio FEASR dal pagamento ammesso per la/e <b>COLTURA/E</b> interessata/e:</p>  |   |
| <p>a) Distribuzione di un prodotto fitosanitario in epoca non corretta rispetto alle indicazioni delle Norme tecniche<br/>TIPOLOGIA DI CONTROLLO: D, A (eventuale)</p> <p>b) Mancato rispetto di una limitazione d'uso o di una nota vincolante. TIPOLOGIA DI CONTROLLO: D, A (eventuale)</p> <p>c) <i>In riferimento ai diserbanti per i quali le norme tecniche stabiliscono dosi massime inferiori a quelle indicate in etichetta:</i> in un trattamento diserbante viene accertata un'eccedenza rispetto alle dosi massime consentite dalle Norme tecniche, senza superamento delle dosi indicate in etichetta (tolleranza: +3%)<br/>TIPOLOGIA DI CONTROLLO: D, A (eventuale)</p> <p>d) <i>In riferimento ai principi attivi per i quali le norme tecniche prevedono dosi massime coincidenti con quelle indicate in etichetta:</i> in un trattamento viene accertata un'eccedenza &gt;3% e ≤10% rispetto alle dosi indicate in etichetta.<br/>TIPOLOGIA DI CONTROLLO: D, A (eventuale)</p> | <p>Reg. CE n. 1975/2006, art. 18, commi 1 e 2<br/>D.M. 1205 del 20 marzo 2008, art. 7, commi 1,2,3.</p> |
| <p>Il rilievo della seguente irregolarità comporta <b>ESCLUSIONE (E 1)</b> nel corrispondente esercizio FEASR dal pagamento ammesso per la <b>AZIONE</b> :</p>  |   |
| <p><i>In riferimento ai principi attivi per i quali le norme tecniche prevedono dosi massime coincidenti con quelle indicate in etichetta:</i> in un trattamento viene accertata un'eccedenza &gt;10% e ≤20% rispetto alle dosi indicate in etichetta.<br/>TIPOLOGIA DI CONTROLLO: D, A (eventuale)</p>   | <p>Reg. CE n. 1975/2006, art. 18, commi 1 e 2<br/>D.M. 1205 del 20 marzo 2008, art. 7, commi 1, 3.</p>  |
| <p>Il rilievo della seguente irregolarità rappresenta violazione di un impegno pertinente di condizionalità (<i>baseline</i>) ai sensi del DM 1205 del 10 marzo 2008 e, pertanto, comporta <b>ESCLUSIONE (E 2)</b> nel corrispondente esercizio FEASR dal pagamento ammesso per l'<b>AZIONE</b>:</p>  |   |
| <p><i>In riferimento ai diserbanti per i quali le norme tecniche stabiliscono dosi massime inferiori a quelle indicate in etichetta:</i> in un trattamento diserbante viene accertata un'eccedenza &gt;3% e ≤20% rispetto alle dosi indicate in etichetta. TIPOLOGIA DI CONTROLLO: D, A (eventuale)</p>   | <p>Reg. CE n. 1975/2006, art. 18, comma 4<br/>D.M. 1205 del 20 marzo 2008, art. 8</p>                   |

|   |  |
|---|--|
| <p>Il rilievo della seguente irregolarità comporta <b>ESCLUSIONE (E 3)</b> nel corrispondente esercizio FEASR e nell'esercizio FEASR successivo dal pagamento ammesso per l'<b>AZIONE, poiché si considera che la violazione sia commessa deliberatamente.</b><br/> <b>LA RIPETIZIONE DI UN'IRREGOLARITA' COMMESSA DELIBERATAMENTE COMPORTA LA REVOCA DELLA DOMANDA COME SPECIFICATO DAL DM 1205 DEL 20 MARZO 2008, ART. 9, COMMA 2.</b></p>  |  |
| <p>b) In un trattamento viene accertata un'eccedenza superiore al 20% rispetto alle dosi massime indicate in etichetta; TIPOLOGIA DI CONTROLLO: D, A (eventuale)</p> <p>c) Impiego di un principio attivo non permesso dalle Norme tecniche o non registrato per la coltura o vietato in una zona di rispetto ristretta relativa alle classi di terreno 1,2; TIPOLOGIA DI CONTROLLO: D, A (eventuale)</p> <p>d) Mancato rispetto del tempo di carenza nell'esecuzione di un trattamento. TIPOLOGIA DI CONTROLLO: D, A (eventuale)</p> | <p>Reg. CE n. 1975/2006, art. 18, comma 4<br/>D.M. 1205 del 20 marzo 2008, artt. 9, comma 3 e 15, comma 2 (tenendo conto dell'art. 9, comma 1)</p> |

**IV.III - RIDUZIONI DI PREMIO PER INADEMPIENZE DI IMPEGNI TECNICI DEL GRUPPO B):  
VALUTAZIONE DEGLI INDICI DI VERIFICA**

LA RIDUZIONE DEL PAGAMENTO E' QUANTIFICATA APPLICANDO LE PERCENTUALI DEL 5%, 25% E 50%, DETERMINE IN BASE ALL'INTERVALLO IN CUI RICADE LA MEDIA ARITMETICA DEI PUNTEGGI RIGUARDANTI GLI INDICI DI GRAVITA, ENTITA' E DURATA.

| INADEMPIENZE TECNICHE  | GRAVITA'  | ENTITA'   | DURATA               |
|--|---|---|----------------------|
| IV.III.I. NORME DI CONCIMAZIONE  |   |   |                      |
| <p><i>Superamento del limite di apporto azotato N(-30%) indicato nelle Norme tecniche, senza superamento del livello di <i>baseline</i></i></p>  | <p>BASSA: apporto azotato <math>\leq 75\%</math> del livello di <i>baseline</i></p> <p>MEDIA: apporto azotato <math>&gt;75\%</math> e <math>\leq 85\%</math> del livello di <i>baseline</i></p> <p>ALTA: apporto azotato <math>&gt;85\%</math> <math>\leq 100\%</math> del livello di <i>baseline</i></p> | <p>BASSA: <math>\leq 1/3</math> della superf. della coltura</p> <p>MEDIA: da <math>&gt;1/3</math> a <math>\leq 2/3</math> della superf. della coltura</p> <p>ALTA: <math>&gt;2/3</math> della superf. della coltura</p> | <p>come GRAVITA'</p> |
| <p>Per il 2007 vale quanto stabilito dalla DGR n. 54-8664 del 21/4/2008 e dalla circolare della Direzione Regionale Agricoltura n. 20406 del 12/8/2008 (1% di riduzione) per i casi in cui è stato rispettato il limite di concimazione azotata allora vigente, successivamente ridotto con l'approvazione dal PSR da parte della Commissione Europea nel novembre 2007.</p> <p>Per il 2008 il livello di separazione tra gravità bassa e media è il valore più alto tra il 75% della <i>baseline</i> e il limite di secondo livello previsto per alcune colture dalle Norme tecniche 2008, cioè il limite che i beneficiari possono aver adottato a loro rischio nell'ipotesi di accoglimento della proposta di modifica sul criterio di concimazione, a suo tempo inviata dalla Regione all'esame della Commissione Europea.</p> |   |   |                      |

|  |  |  |               |
|--|--|--|---------------|
| Mancato frazionamento delle dosi di fertilizzanti azotati secondo quanto previsto dalle Norme tecniche   | BASSA: (N eccedente alla semina) / (N residuo ammissibile in copertura) $\leq 1/3$ .<br>MEDIA: (N eccedente alla semina) / (N residuo ammissibile in copertura) $> 1/3$ e $\leq 2/3$ .<br>ALTA: (N eccedente alla semina) / (N residuo ammissibile in copertura) $> 2/3$ . | BASSA: $\leq 1/3$ della superf. della coltura<br>MEDIA: da $> 1/3$ a $\leq 2/3$ della superf. della coltura<br>ALTA: $> 2/3$ della superf. della coltura | come GRAVITA' |
| Non è stato effettuato il tempestivo <i>interramento del concime</i> (ove richiesto dalle Norme tecniche)  | MEDIA  | BASSA: $\leq 1/3$ della superf. della coltura<br>MEDIA: da $> 1/3$ a $\leq 2/3$ della superf. della coltura<br>ALTA: $> 2/3$ della superf. della coltura | MEDIA         |
| Distribuzione di fertilizzanti in epoche non consentite  | BASSA: 1 trattamento irregolare<br>MEDIA: 2 trattamenti irregolari<br>ALTA: $\geq 3$ trattamenti irregolari  | BASSA: $\leq 1/3$ della superf. della coltura<br>MEDIA: da $> 1/3$ a $\leq 2/3$ della superf. della coltura<br>ALTA: $> 2/3$ della superf. della coltura | come GRAVITA' |
| IV.III.II .NORME DI DIFESA E DISERBO   |  |  |               |
| In uno o più trattamenti diserbanti viene accertata un' <i>eccedenza</i> $> 3\%$ rispetto alle <i>dosi massime</i> stabilite dalle Norme tecniche, senza superamento delle dosi massime indicate in etichetta.                           | BASSA: 1 trattamento irregolare<br>MEDIA: 2 trattamenti irregolari<br>ALTA: $\geq 3$ trattamenti irregolari  | BASSA: $\leq 1/3$ della superf. della coltura<br>MEDIA: da $> 1/3$ a $\leq 2/3$ della superf. della coltura<br>ALTA: $> 2/3$ della superf. della coltura | come GRAVITA' |
| In uno o più trattamenti con principi attivi per i quali le <i>dosi massime</i> previste dalle Norme tecniche coincidono con quelle in etichetta, viene accertata un' <i>eccedenza</i> $> 3$ e $\leq 10\%$ rispetto a tali dosi massime. | BASSA: 1 trattamento irregolare<br>MEDIA: 2 trattamenti irregolari<br>ALTA: $\geq 3$ trattamenti irregolari  | BASSA: $\leq 1/3$ della superf. della coltura<br>MEDIA: da $> 1/3$ a $\leq 2/3$ della superf. della coltura<br>ALTA: $> 2/3$ della superf. della coltura | come GRAVITA' |
| Distribuzione di prodotti fitosanitari in <i>epoca non corretta</i> rispetto alle indicazioni delle Norme tecniche   | BASSA: 1 trattamento irregolare<br>MEDIA: 2 trattamenti irregolari<br>ALTA: $\geq 3$ trattamenti irregolari  | BASSA: $\leq 1/3$ della superf. della coltura<br>MEDIA: da $> 1/3$ a $\leq 2/3$ della superf. della coltura<br>ALTA: $> 2/3$ della superf. della coltura | come GRAVITA' |
| Mancato rispetto di <i>limitazioni d'uso</i> o di <i>note vincolanti</i>   | BASSA: 1 trattamento irregolare<br>MEDIA: 2 trattamenti irregolari<br>ALTA: $\geq 3$ trattamenti irregolari  | BASSA: $\leq 1/3$ della superf. della coltura<br>MEDIA: da $> 1/3$ a $\leq 2/3$ della superf. della coltura<br>ALTA: $> 2/3$ della superf. della coltura | come GRAVITA' |

|  |   |   |                      |
|--|---|---|----------------------|
| <p>Mancato rispetto di <i>criteri di intervento vincolanti</i> (es. soglie di intervento)</p>  | <p>BASSA: 1 trattamento irregolare<br/>         MEDIA: 2 trattamenti irregolari<br/>         ALTA: <math>\geq 3</math> trattamenti irregolari</p> | <p>BASSA: <math>\leq 1/3</math> della superf. della coltura<br/>         MEDIA: da <math>&gt;1/3</math> a <math>\leq 2/3</math> della superf. della coltura<br/>         ALTA: <math>&gt;2/3</math> della superf. della coltura</p> | <p>come GRAVITA'</p> |
| <p>Impiego di un formulato classificato <i>molto tossico, tossico o nocivo</i> qualora dello stesso p.attivo siano disponibili anche formulati classificati irritanti o non classificati</p> | <p>BASSA: 1 trattamento irregolare<br/>         MEDIA: 2 trattamenti irregolari<br/>         ALTA: <math>\geq 3</math> trattamenti irregolari</p> | <p>BASSA: <math>\leq 1/3</math> della superf. della coltura<br/>         MEDIA: da <math>&gt;1/3</math> a <math>\leq 2/3</math> della superf. della coltura<br/>         ALTA: <math>&gt;2/3</math> della superf. della coltura</p> | <p>come GRAVITA'</p> |

## V. AVVICENDAMENTO COLTURALE E RELATIVE INADEMPIENZE

### V.I IMPEGNO DI AVVICENDAMENTO COLTURALE

| Descrizione   | Obiettivo di azione direttamente collegato all'impegno   | Impegno pertinente di condizionalità                          |
|---|--|---|
| Rispettare le norme tecniche per quanto riguarda le limitazioni nelle successioni colturali (in particolare, le colture erbacee annuali e le orticole in pieno campo non vanno protratte per più di 2 anni sullo stesso appezzamento) | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Prevenire e contenere l'insorgenza di stanchezza del terreno, di fitopatie e la selezione di avversità biotiche resistenti;</li> <li>- favorire la varietà del paesaggio agrario attraverso l'avvicendamento colturale</li> </ul> | Art. 5 ed Allegato IV del reg. CE 1782/03.<br>BCAA, Norma 2.2 |

### V.II INADEMPIENZE RELATIVE ALL'AVVICENDAMENTO COLTURALE

| Descrizione e tipologia di controllo per rilevare le inadempienze   | Base giuridica per il calcolo della riduzione/esclusione  |
|---|---|
| Il rilievo della seguente irregolarità comporta <b>ESCLUSIONE</b> (E1) nel corrispondente esercizio FEASR dal pagamento ammesso per la SUPERFICIE INTERESSATA:  |   |
| Mancato rispetto delle regole di avvicendamento stabilite nelle norme tecniche, con superficie interessata dall'irregolarità <u>non</u> superiore al 10% dei seminativi e a 3 ettari. TIPOLOGIA DI CONTROLLO: D, A (eventuale)              | Reg. CE n. 1975/2006, art. 18, commi 1 e 2<br>D.M. 1205 del 20 marzo 2008, art. 7, commi 1,2,3. |
| Il rilievo della seguente irregolarità comporta nel corrispondente esercizio FEASR <b>ESCLUSIONE</b> (E1) dal pagamento ammesso per I SEMINATIVI e <b>RIDUZIONE</b> (R) dal pagamento ammesso per le RIMANENTI COLTURE oggetto di impegno : |   |
| Mancato rispetto delle regole di avvicendamento stabilite nelle norme tecniche, con superficie interessata dall'irregolarità superiore al 10% dei seminativi o a 3 ettari. TIPOLOGIA DI CONTROLLO: D, A (eventuale)                         | Reg. CE n. 1975/2006, art. 18, commi 1 e 2<br>D.M. 1205 del 20 marzo 2008, art. 7, commi 1,2,3  |

**V.III - RIDUZIONI DI PREMIO PER INADEMPIENZE RELATIVE ALL'AVVICENDAMENTO COLTURALE: VALUTAZIONE DEGLI INDICI DI VERIFICA**

LA RIDUZIONE DEL PAGAMENTO E' QUANTIFICATA APPLICANDO LE PERCENTUALI DEL 5%, 25% E 50%, DETERMinate IN BASE ALL'INTERVALLO IN CUI RICADE LA MEDIA ARITMETICA DEI PUNTEGGI RIGUARDANTI GLI INDICI DI GRAVITA, ENTITA' E DURATA.

| INADEMPIENZA TECNICA  | GRAVITA'     | ENTITA'  | DURATA       |
|---|--------------|--|--------------|
| <p>Mancato rispetto delle regole di avvicendamento stabilite nelle norme tecniche, con superficie interessata dall'irregolarità superiore al 10% dei seminativi o a 3 ettari.</p> | <p>MEDIA</p> | <p>In funzione dell'incidenza percentuale dei <i>seminativi</i> sulla superficie totale oggetto di impegno, l'ENTITA' della inadempienza viene valutata nel modo seguente:</p> <p>BASSA: <math>\leq 10\%</math> della superficie oggetto di impegno</p> <p>MEDIA: da <math>&gt;10\%</math> a <math>\leq 20\%</math> della superficie oggetto di impegno</p> <p>ALTA: <math>&gt;20\%</math> della superficie oggetto di impegno</p> | <p>MEDIA</p> |
| <p>Come indicato al punto V.II, la riduzione si applica alle superfici oggetto di impegno investite a colture diverse dai seminativi (ai seminativi si applica l'esclusione).</p> |              |  |              |

## VI. AZIONE 214.1: IMPEGNI AGGIUNTIVI E RELATIVE INADEMPIENZE

### VI.I. REQUISITI DI AMMISSIBILITA' E RELATIVE INADEMPIENZE (PER TUTTI GLI IMPEGNI AGGIUNTIVI)

#### VI.I.I REQUISITI DI AMMISSIBILITA'

| Descrizione  | Obiettivo di azione direttamente collegato all'impegno  | Norme di condizionalità ( <i>baseline</i> ) su cui si fondano i requisiti di ammissibilità |
|--|---|--|
| <p>1. Presentazione delle domande di aiuto/pagamento riguardanti l'impegno aggiuntivo, nell'ambito della domanda di adesione all'azione 214.1, entro la data del 15 maggio</p> <p>2. Presentazione delle eventuali notifiche circa le modifiche alla domanda riguardanti l'impegno aggiuntivo entro i termini di cui all'art. 15, comma 2, del reg. CE n. 796/2004</p> <p>3. Assoggettamento all'impegno aggiuntivo di una superficie almeno pari a quella minima prevista</p> | <p>Garantire che le domande e i documenti giustificativi siano presentati in tempo utile affinché possano essere programmati ed eseguiti efficaci controlli</p> | <p>Non esistono pertinenti requisiti di condizionalità (<i>baseline</i>).</p>              |

#### VI.I.II INADEMPIENZE RELATIVE AI REQUISITI DI AMMISSIBILITA'

| Descrizione e tipologia di controllo per rilevare le inadempienze  | Base giuridica per il calcolo della determinazione della penalizzazione |
|--|---|
| <b>I.II.I INADEMPIENZE CHE DETERMINANO L'ASSENZA DELLE CONDIZIONI DI CONCESSIONE DELL'AIUTO:</b>   |   |
| <p>1. Presentazione della domanda di aiuto/pagamento riguardante l'impegno aggiuntivo con ritardo superiore a 25 gg. di calendario rispetto alla data del 15 maggio TIPOLOGIA DI CONTROLLO: D</p> <p>2. Notifica delle eventuali modifiche alla domanda relativamente all'impegno aggiuntivo oltre il termine ultimo previsto dall'art. 21 del reg. CE n. 796/2004 TIPOLOGIA DI CONTROLLO: D</p> <p>3. Assoggettamento all'impegno aggiuntivo di una superficie inferiore a quella minima prevista dalle Istruzioni applicative TIPOLOGIA DI CONTROLLO: A, D (eventuale)</p> | <p>Reg. CE 1975/2006, articolo 7;<br/>Reg. CE 796/2004, art. 21</p>     |
| <b>I.II.II INADEMPIENZE CHE COMPORTANO RIDUZIONI RIFERIBILI ALL'INTERA AZIONE:</b>   |   |
| <p>1. Presentazione della domanda di aiuto/pagamento relativa all'impegno aggiuntivo con ritardo <u>non</u> superiore a 25 gg. di calendario rispetto alla data del 15 maggio. TIPOLOGIA DI CONTROLLO: D</p> <p>2. Notifica delle eventuali modifiche alla domanda in ritardo rispetto al termine di cui all'art. 15, comma 2, del reg. CE n.796/2004 per la notifica delle modifiche alla domanda, comunque non oltre il termine ultimo per la presentazione tardiva delle domande TIPOLOGIA DI CONTROLLO: D</p>  | <p>Reg. CE 1975/2006, artt. 2 e 10;<br/>reg. CE 796/2004, art. 23</p>   |

**VI.I.III RIDUZIONI PER INADEMPIENZE RELATIVE AI REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ**

Ogni giorno lavorativo di ritardo determina in riferimento all'intera azione una riduzione pari all'1% dell'importo al quale l'agricoltore avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda entro la scadenza.

**VI.II. ERBAI INTERCALARI PER LA COPERTURA AUTUNNALE E INVERNALE DEL TERRENO**

**VI.II.I ERBAI INTERCALARI: IMPEGNI**

| Descrizione degli impegni  | Obiettivo di azione direttamente collegato all'impegno   | Impegni pertinenti di condizionalità ( <i>baseline</i> )   |
|--|--|--|
| Coltivare erbai intercalari o colture da sovescio a ciclo autunno-invernale, in conformità alle prescrizioni del PSR e delle disposizioni applicative. In particolare: effettuare la semina entro il 15/10 e mantenere la copertura del suolo almeno fino al 15/3; non distribuire su tali erbai fertilizzanti e prodotti fitosanitari | Conservazione della biodiversità;<br>tutela delle risorse idriche attraverso la riduzione del dilavamento;<br>mantenimento della sostanza organica del suolo e tutela dall'erosione; | In riferimento a questo impegno dell'azione, non esistono impegni di condizionalità ( <i>baseline</i> ) da considerarsi pertinenti ai sensi del DM n. 1205 del 20/3/2008 |

**VI.II.II ERBAI INTERCALARI: INADEMPIENZE**

| Descrizione delle inadempienze e tipologia di controllo  | Base giuridica per il calcolo della riduzione/esclusione |
|--|--|
| Il rilievo di una delle seguenti irregolarità comporta, per il corrispondente esercizio FEASR e per le superfici interessate dall'irregolarità, <b>ESCLUSIONE</b> (E1) dal premio per l'impegno aggiuntivo e <b>RIDUZIONE</b> (R) del premio di base della/e <b>COLTURA/E</b> interessata/e: |  |

|   |   |
|---|---|
| <p>Su <i>non più del 20%</i> della superficie oggetto dell'impegno aggiuntivo, viene riscontrata una delle seguenti irregolarità:</p> <p>a) <i>Per verifiche nel periodo in cui l'erbaio deve essere presente:</i> assenza dell'erbaio intercalare. TIPOLOGIA DI CONTROLLO: D, A</p> <p>b) <i>Per verifiche al di fuori del periodo in cui la coltura deve essere presente e/o riferite ad anni precedenti:</i> assenza della documentazione di acquisto della semente utilizzata per l'erbaio intercalare. (E' fatto salvo il caso di <i>autoproduzione del seme.</i>) TIPOLOGIA DI CONTROLLO: D, A (eventuale)<br/><i>La documentazione di acquisto del seme, se non presente in azienda al momento del controllo, può essere prodotta dal beneficiario in secondo tempo entro un termine stabilito dal soggetto incaricato del controllo.</i></p> <p>c) Distribuzione di un fertilizzante sulla coltura intercalare<br/>TIPOLOGIA DI CONTROLLO: D, A (eventuale)</p> <p>d) Distribuzione di un prodotto fitosanitario sulla coltura intercalare<br/>TIPOLOGIA DI CONTROLLO: D, A (eventuale)</p> | <p>Reg. CE n. 1975/2006, art. 18, comma 4<br/>D.M. 1205 del 20 marzo 2008, art.</p> <p>Reg. CE n. 1975/2006, art. 18, commi 1 e 2<br/>D.M. 1205 del 20 marzo 2008, art. 7, commi 1,2,3.</p> |
| <p>Il rilievo di una delle seguenti irregolarità comporta per il corrispondente esercizio FEASR l'<b>ESCLUSIONE</b> (E1) dal premio complessivo per l'impegno aggiuntivo e inoltre, per le sole superfici interessate dall'irregolarità, la <b>RIDUZIONE</b> (R) del premio di base della/e <b>COLTURA/E</b> interessata/e:</p>   |   |
| <p>Su <i>più del 20%</i> della superficie oggetto dell'impegno aggiuntivo, viene riscontrata una delle seguenti irregolarità:</p> <p>a) <i>Per verifiche nel periodo in cui l'erbaio deve essere presente:</i> assenza dell'erbaio intercalare. TIPOLOGIA DI CONTROLLO: D, A</p> <p>b) <i>Per verifiche al di fuori del periodo in cui la coltura deve essere presente e/o riferite ad anni precedenti:</i> assenza della documentazione di acquisto della semente utilizzata per l'erbaio intercalare. (E' fatto salvo il caso di <i>autoproduzione del seme.</i>) TIPOLOGIA DI CONTROLLO: D, A (eventuale)<br/><i>La documentazione di acquisto del seme, se non presente in azienda al momento del controllo, può essere prodotta dal beneficiario in secondo tempo entro un termine stabilito dal soggetto incaricato del controllo.</i></p> <p>c) Distribuzione di un fertilizzante sulla coltura intercalare<br/>TIPOLOGIA DI CONTROLLO: D, A (eventuale)</p> <p>d) Distribuzione di un prodotto fitosanitario sulla coltura intercalare<br/>TIPOLOGIA DI CONTROLLO: D, A (eventuale)</p>     | <p>Reg. CE n. 1975/2006, art. 18, comma 4<br/>D.M. 1205 del 20 marzo 2008, art.</p> <p>Reg. CE n. 1975/2006, art. 18, commi 1 e 2<br/>D.M. 1205 del 20 marzo 2008, art. 7, commi 1,2,3.</p> |

**VI.II.III - RIDUZIONI DI PREMIO PER INADEMPIENZE  
RELATIVE AGLI ERBAI INTERCALARI**

| INADEMPIENZE   | RIDUZIONI DI PREMIO  |
|--|--|
| Distribuzione di fertilizzanti e/o fitofarmaci sull'erbaio intercalare   | Per le superfici interessate dalla violazione, il premio di base viene ridotto di un importo pari alla metà del premio per l'impegno aggiuntivo. |
| Assenza dell'erbaio intercalare<br>Assenza della documentazione di acquisto del seme ( <i>fatto salvo il caso di autoproduzione</i> ). | Per le superfici interessate dalla violazione, il premio di base viene ridotto di un importo pari al premio per l'impegno aggiuntivo.            |

### VI.III SOSPENSIONE ANTICIPATA DELLE ASCIUTTE

#### VI.III.I SOSPENSIONE ANTICIPATA DELLE ASCIUTTE: IMPEGNI

| Descrizione degli impegni  | Obiettivo di azione direttamente collegato all'impegno      | Impegni pertinenti di condizionalità ( <i>baseline</i> )   |
|--|---|--|
| Sospendere in anticipo le asciutte e mantenere un livello dell'acqua costante, in conformità alle prescrizioni del PSR e delle disposizioni applicative. | Conservazione e incremento della biodiversità nella risaia; | In riferimento a questo impegno dell'azione, non esistono impegni di condizionalità ( <i>baseline</i> ) da considerarsi pertinenti ai sensi del DM n. 1205 del 20/3/2008 |

#### VI.III.II SOSPENSIONE ANTICIPATA DELLE ASCIUTTE: INADEMPIENZE

| Descrizione delle inadempienze e tipologia di controllo   | Base giuridica per il calcolo della riduzione/esclusione  |
|---|---|
| Il rilievo della seguente irregolarità comporta, per il corrispondente esercizio FEASR e per le superfici interessate dall'irregolarità, <b>RIDUZIONE</b> (R) del premio per l'impegno aggiuntivo:  |   |
| Dopo un'asciutta in periodo non consentito imposta da carenze idriche, la camera viene nuovamente allagata.   | Reg. CE n. 1975/2006, art. 18, commi 1 e 2<br>D.M. 1205 del 20 marzo 2008, art. 7, commi 1,2,3. |
| Il rilievo di una delle seguenti irregolarità comporta, per il corrispondente esercizio FEASR e per le superfici interessate dall'irregolarità, <b>ESCLUSIONE</b> (E1) dal premio per l'impegno aggiuntivo e <b>RIDUZIONE</b> (R) del premio di base della <b>COLTURA</b> interessata (RISO): |   |

|   |   |
|---|---|
| <p><i>Su <u>non</u> più del 20% della superficie oggetto dell'impegno aggiuntivo, viene riscontrata una delle seguenti irregolarità:</i></p> <p>a) Effettuazione di un'asciutta dopo la data di inizio del periodo di sospensione (e prima dell'asciutta finale in prossimità della raccolta).<br/><i>L'inadempienza si considera verificata in caso di assenza di sommersione su più del 50% della superficie della camera.</i><br/>TIPOLOGIA DI CONTROLLO: D, A (eventuale)</p> <p>b) Rilievo di un abbassamento del livello dell'acqua (prima dell'asciutta finale in prossimità della raccolta).<br/>TIPOLOGIA DI CONTROLLO: D, A (eventuale)<br/><i>L'inadempienza si considera verificata in caso di assenza di sommersione su più del 20% e non più del 50% della superficie della camera.</i></p> | <p>Reg. CE n. 1975/2006, art. 18, comma 4<br/>D.M. 1205 del 20 marzo 2008, art.</p> <p>Reg. CE n. 1975/2006, art. 18, commi 1 e 2<br/>D.M. 1205 del 20 marzo 2008, art. 7, commi 1,2,3.</p> |
| <p>Il rilievo di una delle seguenti irregolarità comporta per il corrispondente esercizio FEASR l'<b>ESCLUSIONE</b> (E1) dal premio complessivo per l'impegno aggiuntivo e inoltre, per le sole superfici interessate dall'irregolarità, la <b>RIDUZIONE</b> (R) del premio di base della <b>COLTURA</b> interessata (RISO):</p>  |   |
| <p><i>Su <u>più</u> del 20% della superficie oggetto dell'impegno aggiuntivo, viene riscontrata una delle seguenti irregolarità:</i></p> <p>a) Effettuazione di un'asciutta dopo la data di inizio del periodo di sospensione (e prima dell'asciutta finale in prossimità della raccolta).<br/><i>L'inadempienza si considera verificata in caso di assenza di sommersione su più del 50% della superficie della camera.</i><br/>TIPOLOGIA DI CONTROLLO: D, A (eventuale)</p> <p>b) Rilievo di un abbassamento del livello dell'acqua (prima dell'asciutta finale in prossimità della raccolta).<br/>TIPOLOGIA DI CONTROLLO: D, A (eventuale)<br/><i>L'inadempienza si considera verificata in caso di assenza di sommersione su più del 20% e non più del 50% della superficie della camera.</i></p>     | <p>Reg. CE n. 1975/2006, art. 18, comma 4<br/>D.M. 1205 del 20 marzo 2008, art.</p> <p>Reg. CE n. 1975/2006, art. 18, commi 1 e 2<br/>D.M. 1205 del 20 marzo 2008, art. 7, commi 1,2,3.</p> |

**VI.III.III - RIDUZIONI DI PREMIO PER INADEMPIENZE  
RELATIVE ALLA SOSPENSIONE ANTICIPATA DELLE ASCIUTTE**

| INADEMPIENZE   | RIDUZIONI DI PREMIO   |
|--|---|
| <p>Dopo un'asciutta in periodo non consentito imposta da carenze idriche, la camera di risaia viene nuovamente allagata.</p> | <p>Per le superfici interessate dalla violazione, il premio per l'impegno aggiuntivo viene ridotto del 50%.</p> |

|   |  |
|---|--|
| Assenza di sommersione su più del 20% e non più del 50% della superficie della camera | Per le superfici interessate dalla violazione, il premio di base viene ridotto di un importo pari alla metà del premio per l'impegno aggiuntivo. |
| Assenza di sommersione su più del 50% della superficie della camera.                  | Per le superfici interessate dalla violazione, il premio di base viene ridotto di un importo pari al premio per l'impegno aggiuntivo.            |

#### VI.IV MANTENIMENTO DI SOLCHI ALLAGATI DURANTE LE ASCIUTTE

##### VI.IV.I MANTENIMENTO DI SOLCHI ALLAGATI DURANTE LE ASCIUTTE: IMPEGNI

| Descrizione degli impegni   | Obiettivo di azione direttamente collegato all'impegno      | Impegni pertinenti di condizionalità ( <i>baseline</i> )   |
|---|---|--|
| Realizzare solchi che si mantengano allagati anche durante le asciutte e curare la loro pulizia e manutenzione, in conformità alle prescrizioni del PSR e delle disposizioni applicative. | Conservazione e incremento della biodiversità nella risaia; | In riferimento a questo impegno dell'azione, non esistono impegni di condizionalità ( <i>baseline</i> ) da considerarsi pertinenti ai sensi del DM n. 1205 del 20/3/2008 |

##### VI.IV.II MANTENIMENTO DI SOLCHI ALLAGATI DURANTE LE ASCIUTTE: INADEMPIENZE

| Descrizione delle inadempienze e tipologia di controllo   | Base giuridica per il calcolo della riduzione/esclusione  |
|---|---|
| Il rilievo di una delle seguenti irregolarità comporta, per il corrispondente esercizio FEASR e per le superfici interessate dall'irregolarità, <b>RIDUZIONE</b> (R) del premio per l'impegno aggiuntivo:   |   |
| a) Profondità dei solchi inferiore ai 40 cm prescritti, ma non inferiore a 30 cm<br>TIPOLOGIA DI CONTROLLO: D, A (eventuale)<br><br>b) Larghezza dei solchi inferiore ai 65 cm prescritti, ma non inferiore a 55 cm<br>TIPOLOGIA DI CONTROLLO: D, A (eventuale)                               | Reg. CE n. 1975/2006, art. 18, commi 1 e 2<br>D.M. 1205 del 20 marzo 2008, art. 7, commi 1,2,3. |
| Il rilievo di una delle seguenti irregolarità comporta, per il corrispondente esercizio FEASR e per le superfici interessate dall'irregolarità, <b>ESCLUSIONE</b> (E1) dal premio per l'impegno aggiuntivo e <b>RIDUZIONE</b> (R) del premio di base della <b>COLTURA</b> interessata (RISO): |   |

|   |   |
|---|---|
| <p><i>Su <u>non</u> più del 20% della superficie oggetto dell'impegno aggiuntivo, viene riscontrata una delle seguenti irregolarità:</i></p> <p>a) Assenza dei solchi (tenendo conto del rapporto previsto di 100 m/ha fra lunghezza dei solchi e superficie assoggettata all'impegno)<br/>TIPOLOGIA DI CONTROLLO: D, A (eventuale)</p> <p>b) Assenza di acqua nei solchi<br/>TIPOLOGIA DI CONTROLLO: D, A (eventuale)</p> <p>c) Profondità dei solchi non soltanto inferiore ai 40 cm prescritti, ma anche inferiore a 30 cm<br/>TIPOLOGIA DI CONTROLLO: D, A (eventuale)</p> <p>d) Larghezza dei solchi non soltanto inferiore ai 65 cm prescritti, ma anche inferiore a 55 cm<br/>TIPOLOGIA DI CONTROLLO: D, A (eventuale)</p> | <p>Reg. CE n. 1975/2006, art. 18, comma 4<br/>D.M. 1205 del 20 marzo 2008, art.</p> <p>Reg. CE n. 1975/2006, art. 18, commi 1 e 2<br/>D.M. 1205 del 20 marzo 2008, art. 7, commi 1,2,3.</p> |
| <p>Il rilievo di una delle seguenti irregolarità comporta per il corrispondente esercizio FEASR l'<b>ESCLUSIONE</b> (E1) dal premio complessivo per l'impegno aggiuntivo e inoltre, per le sole superfici interessate dall'irregolarità, la <b>RIDUZIONE</b> (R) del premio di base della <b>COLTURA</b> interessata (RISO):</p>  |   |
| <p><i>Su <u>più</u> del 20% della superficie oggetto dell'impegno aggiuntivo, viene riscontrata una delle seguenti irregolarità:</i></p> <p>a) Assenza dei solchi (tenendo conto del rapporto richiesto di 100 m/ha fra lunghezza dei solchi e superficie assoggettata all'impegno)<br/>TIPOLOGIA DI CONTROLLO: D, A (eventuale)</p> <p>b) Assenza di acqua nei solchi<br/>TIPOLOGIA DI CONTROLLO: D, A (eventuale)</p> <p>c) Profondità dei solchi non soltanto inferiore ai 40 cm prescritti, ma anche inferiore a 30 cm<br/>TIPOLOGIA DI CONTROLLO: D, A (eventuale)</p> <p>d) Larghezza dei solchi non soltanto inferiore ai 65 cm prescritti, ma anche inferiore a 55 cm<br/>TIPOLOGIA DI CONTROLLO: D, A (eventuale)</p>    | <p>Reg. CE n. 1975/2006, art. 18, comma 4<br/>D.M. 1205 del 20 marzo 2008, art.</p> <p>Reg. CE n. 1975/2006, art. 18, commi 1 e 2<br/>D.M. 1205 del 20 marzo 2008, art. 7, commi 1,2,3.</p> |

**VI.IV.III - RIDUZIONI DI PREMIO PER INADEMPIENZE  
RELATIVE AL MANTENIMENTO DI SOLCHI ALLAGATI DURANTE LE ASCIUTTE**

| INADEMPIENZE   | RIDUZIONI DI PREMIO  |
|--|--|
| <p><i>Riscontro di una o entrambe le seguenti irregolarità:</i></p> <p>a) Profondità dei solchi inferiore ai 40 cm prescritti, ma non inferiore a 30 cm</p> <p>b) Larghezza dei solchi inferiore ai 65 cm prescritti, ma non inferiore a 55 cm</p> | <p>Per le superfici interessate dalla violazione, il <i>premio aggiuntivo</i> viene ridotto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- del 25% in caso di riscontro di una soltanto delle due inadempienze;</li> <li>- del 50% in caso di riscontro di entrambe le inadempienze.</li> </ul> |

|   |   |
|---|---|
| <p><i>Riscontro di una delle seguenti irregolarità:</i></p> <p>a) Assenza dei solchi (tenendo conto del rapporto richiesto di 100 m/ha fra lunghezza dei solchi e superficie assoggettata all'impegno)</p> <p>b) Assenza di acqua nei solchi</p> <p>c) Profondità dei solchi non soltanto inferiore ai 40 cm prescritti, ma anche inferiore a 35 cm</p> <p>d) Larghezza dei solchi non soltanto inferiore ai 65 cm prescritti, ma anche inferiore a 60 cm</p> | <p>Per le superfici interessate dalla violazione, il <i>premio di base</i> viene ridotto di un importo pari al premio per l'impegno aggiuntivo.</p> |
|---|---|

## VI.V. PACCIAMATURA ECOCOMPATIBILE

### VI.V.I PACCIAMATURA ECOCOMPATIBILE: IMPEGNI

| Descrizione degli impegni  | Obiettivo di azione direttamente collegato all'impegno | Impegni pertinenti di condizionalità ( <i>baseline</i> )  |
|--|--|---|
| <p>Impiegare per la pacciamatura materiali biodegradabili e biocompostabili, in conformità alle prescrizioni del PSR e delle disposizioni applicative.</p> | <p>Mantenimento della sostanza organica del suolo</p>  | <p>In riferimento a questo impegno dell'azione, non esistono impegni di condizionalità (<i>baseline</i>) da considerarsi pertinenti ai sensi del DM n. 1205 del 20/3/2008</p> |

### VI.V.II PACCIAMATURA ECOCOMPATIBILE: INADEMPIENZE

| Descrizione delle inadempienze e tipologia di controllo   | Base giuridica per il calcolo della riduzione/esclusione |
|---|--|
| <p>Il rilievo di una delle seguenti irregolarità comporta, per il corrispondente esercizio FEASR e per le superfici interessate dall'irregolarità, <b>ESCLUSIONE</b> (E1) dal premio per l'impegno aggiuntivo e <b>RIDUZIONE</b> (R) del premio di base della/e <b>COLTURA/E</b> interessata/e:</p> |  |

|  |   |
|--|---|
| <p>Su <i>non più del 20%</i> della superficie oggetto dell'impegno aggiuntivo, viene riscontrata una delle seguenti irregolarità:</p> <p>a) Assenza della pacciamatura ecocompatibile. TIPOLOGIA DI CONTROLLO: D, A (eventuale)</p> <p>b) Assenza della documentazione di acquisto del materiale usato per la pacciamatura (senza valida motivazione). TIPOLOGIA DI CONTROLLO: D, A (eventuale)<br/><i>La documentazione di acquisto del materiale, se non presente in azienda al momento del controllo, può essere prodotta dal beneficiario in secondo tempo entro un termine stabilito dal soggetto incaricato del controllo.</i></p> | <p>Reg. CE n. 1975/2006, art. 18, comma 4<br/>D.M. 1205 del 20 marzo 2008, art.</p> <p>Reg. CE n. 1975/2006, art. 18, commi 1 e 2<br/>D.M. 1205 del 20 marzo 2008, art. 7, commi 1,2,3.</p> |
| <p>Il rilievo di una delle seguenti irregolarità comporta per il corrispondente esercizio FEASR l'<b>ESCLUSIONE</b> (E1) dal premio complessivo per l'impegno aggiuntivo e inoltre, per le sole superfici interessate dall'irregolarità, la <b>RIDUZIONE</b> (R) del premio di base della/e <b>COLTURA/E</b> interessata/e:</p>  |   |
| <p>Su <i>più del 20%</i> della superficie oggetto dell'impegno aggiuntivo, viene riscontrata una delle seguenti irregolarità:</p> <p>a) Assenza della pacciamatura ecocompatibile. TIPOLOGIA DI CONTROLLO: D, A (eventuale)</p> <p>b) Assenza della documentazione di acquisto del materiale usato per la pacciamatura (senza valida motivazione). TIPOLOGIA DI CONTROLLO: D, A (eventuale)<br/><i>La documentazione di acquisto del materiale, se non presente in azienda al momento del controllo, può essere prodotta dal beneficiario in secondo tempo entro un termine stabilito dal soggetto incaricato del controllo.</i></p>     | <p>Reg. CE n. 1975/2006, art. 18, comma 4<br/>D.M. 1205 del 20 marzo 2008, art.</p> <p>Reg. CE n. 1975/2006, art. 18, commi 1 e 2<br/>D.M. 1205 del 20 marzo 2008, art. 7, commi 1,2,3.</p> |

**VI.V.III - RIDUZIONI DI PREMIO PER INADEMPIENZE  
RELATIVE ALLA PACCIAMATURA ECOCOMPATIBILE**

| INADEMPIENZE  | RIDUZIONI DI PREMIO  |
|---|--|
| <p>Assenza della pacciamatura ecocompatibile</p> <p>Assenza della documentazione di acquisto del materiale usato per la pacciamatura (senza valida motivazione)</p> | <p>Per le superfici interessate dalla violazione, il premio di base viene ridotto di un importo pari al premio per l'impegno aggiuntivo.</p> |

**VI.VI INERBIMENTO DI FRUTTETI E VIGNETI**

**VI.VI.I INERBIMENTO DI FRUTTETI E VIGNETI: IMPEGNI**

| Descrizione degli impegni  | Obiettivo di azione direttamente collegato all'impegno  | Impegni pertinenti di condizionalità ( <i>baseline</i> )  |
|--|---|---|
| <p>In conformità alle prescrizioni del PSR e delle disposizioni applicative:</p> <p><i>per i frutteti di pianura</i>, mantenere inerbite in modo permanente tutta la superficie del frutteto (sia nell'interfila che lungo la fila);</p> <p><i>per i frutteti e i vigneti di collina</i>, mantenere inerbite in modo permanente almeno gli interfilari, per una superficie pari almeno al 70% di quella complessiva della coltura.</p> | <p>Conservazione della biodiversità;</p> <p>tutela delle risorse idriche attraverso la riduzione del dilavamento;</p> <p>mantenimento della sostanza organica del suolo e tutela dall'erosione;</p> <p>tutela e miglioramento del paesaggio</p> | <p>In riferimento a questo impegno dell'azione, non esistono impegni di condizionalità (<i>baseline</i>) da considerarsi pertinenti ai sensi del DM n. 1205 del 20/3/2008</p> |

| <b>VI.VI.II INERBIMENTO DI FRUTTETI E VIGNETI: INADEMPIENZE</b>   |   |
|---|---|
| Descrizione delle inadempienze e tipologia di controllo   | Base giuridica per il calcolo della riduzione/esclusione  |
| <p>Il rilievo di una delle seguenti irregolarità comporta, per il corrispondente esercizio FEASR e per le superfici interessate dall'irregolarità, <b>ESCLUSIONE</b> (E1) dal premio per l'impegno aggiuntivo e <b>RIDUZIONE</b> (R) del premio di base della/e <b>COLTURA/E</b> interessata/e:</p>   |   |
| <p>Su <i>non più del 20%</i> della superficie oggetto dell'impegno aggiuntivo, viene riscontrata una delle seguenti irregolarità:</p> <p><i>per i frutteti di pianura:</i></p> <p>a) diserbo chimico nell'interfila e/o lungo la fila (1).<br/>TIPOLOGIA DI CONTROLLO: D, A (eventuale)</p> <p>b) lavorazione meccanica nell'interfila e/o lungo la fila.<br/>TIPOLOGIA DI CONTROLLO: D, A (eventuale)</p> <p><i>per i frutteti e i vigneti di collina:</i></p> <p>a) diserbo chimico nell'interfila (1). TIPOLOGIA DI CONTROLLO: D, A (eventuale)</p> <p>b) lavorazione meccanica nell'interfila. TIPOLOGIA DI CONTROLLO: D, A (eventuale)</p> <p>(1) <i>l'eventuale diserbo chimico con prodotti non ammessi dalle Norme tecniche costituisce inadempienza dell'impegno di base 214.1</i></p> | <p>Reg. CE n. 1975/2006, art. 18, comma 4<br/>D.M. 1205 del 20 marzo 2008, art.</p> <p>Reg. CE n. 1975/2006, art. 18, commi 1 e 2<br/>D.M. 1205 del 20 marzo 2008, art. 7, commi 1,2,3.</p> |
| <p>Il rilievo di una delle seguenti irregolarità comporta per il corrispondente esercizio FEASR l'<b>ESCLUSIONE</b> (E1) dal premio complessivo per l'impegno aggiuntivo e inoltre, per le sole superfici interessate dall'irregolarità, la <b>RIDUZIONE</b> (R) del premio di base della/e <b>COLTURA/E</b> interessata/e:</p>   |   |

|   |   |
|---|---|
| <p>Su <i>più del 20%</i> della superficie oggetto dell'impegno aggiuntivo, viene riscontrata una delle seguenti irregolarità:</p> <p><i>per i frutteti di pianura:</i></p> <p>a) diserbo chimico nell'interfila e/o lungo la fila (1).<br/>TIPOLOGIA DI CONTROLLO: D, A (eventuale)</p> <p>b) lavorazione meccanica nell'interfila e/o lungo la fila.<br/>TIPOLOGIA DI CONTROLLO: D, A (eventuale)</p> <p><i>per i frutteti e i vigneti di collina:</i></p> <p>a) diserbo chimico nell'interfila (1). TIPOLOGIA DI CONTROLLO: D, A (eventuale)</p> <p>b) lavorazione meccanica nell'interfila. TIPOLOGIA DI CONTROLLO: D, A (eventuale)</p> <p><i>(1) l'eventuale diserbo chimico con prodotti non ammessi dalle Norme tecniche costituisce inadempienza dell'impegno di base 214.1</i></p> | <p>Reg. CE n. 1975/2006, art. 18, comma 4<br/>D.M. 1205 del 20 marzo 2008, art.</p> <p>Reg. CE n. 1975/2006, art. 18, commi 1 e 2<br/>D.M. 1205 del 20 marzo 2008, art. 7, commi 1,2,3.</p> |
|---|---|

**VI.VI.III – RIDUZIONI DI PREMIO PER INADEMPIENZE  
RELATIVE ALL'INERBIMENTO DI FRUTTETI E VIGNETI**

| INADEMPIENZE  | RIDUZIONI DI PREMIO  |
|---|--|
| <p><i>Per i frutteti di pianura:</i>diserbo chimico e/o lavorazioni nell'interfila e/o lungo la fila</p> <p><i>Per i frutteti e i vigneti di collina:</i>diserbo chimico e/o lavorazioni nell'interfila</p> | <p>Per le superfici interessate dalla violazione dell'impegno aggiuntivo, il premio di base viene ridotto di un importo pari al premio dell'impegno aggiuntivo</p> |

**VI.VII. MANUTENZIONE DI NIDI ARTIFICIALI IN FRUTTETI E VIGNETI**

| VI.VII.I MANUTENZIONE DI NIDI ARTIFICIALI IN FRUTTETI E VIGNETI: IMPEGNI   |  |   |
|--|--|---|
| Descrizione degli impegni  | Obiettivo di azione direttamente collegato all'impegno | Impegni pertinenti di condizionalità ( <i>baseline</i> )  |
| <p>Curare la pulizia annuale e la manutenzione di nidi artificiali per uccelli insettivori e/o chirotteri; sostituirli in caso di rottura, perdita o deterioramento.</p> | <p>Conservazione della biodiversità.</p>               | <p>In riferimento a questo impegno dell'azione, non esistono impegni di condizionalità (<i>baseline</i>) da considerarsi pertinenti ai sensi del DM n. 1205 del 20/3/2008</p> |

| <b>VI.VII.II MANUTENZIONE DI NIDI ARTIFICIALI IN FRUTTETI E VIGNETI: INADEMPIENZE</b>  |  |
|--|--|
| Descrizione delle inadempienze e tipologia di controllo  | Base giuridica per il calcolo della riduzione/esclusione   |
| Il rilievo di una delle seguenti irregolarità comporta, per il corrispondente esercizio FEASR e per le superfici interessate dall'irregolarità, <b>RIDUZIONE (R)</b> del premio per l'impegno aggiuntivo:  |  |
| a) Tipologia dei nidi non conforme<br>b) Modalità di collocazione non rispettate<br>c) Residui di precedenti nidificazioni non rimossi dai nidi  | Reg. CE n. 1975/2006, art. 18, commi 1 e 2<br>D.M. 1205 del 20 marzo 2008, art. 7, commi 1,2,3.  |
| Il rilievo della seguente irregolarità comporta, per il corrispondente esercizio FEASR e per le superfici interessate dall'irregolarità, <b>ESCLUSIONE (E1)</b> dal premio per l'impegno aggiuntivo e <b>RIDUZIONE (R)</b> del premio di base della/e <b>COLTURA/E</b> interessata/e:                              |  |
| Su <i>non più del 20%</i> della superficie oggetto dell'impegno aggiuntivo, viene riscontrata la seguente irregolarità:<br>a) Assenza di nidi (in relazione alla densità richiesta)<br>TIPOLOGIA DI CONTROLLO: D, A (eventuale)  | Reg. CE n. 1975/2006, art. 18, comma 4<br>D.M. 1205 del 20 marzo 2008, art.<br><br>Reg. CE n. 1975/2006, art. 18, commi 1 e 2<br>D.M. 1205 del 20 marzo 2008, art. 7, commi 1,2,3. |
| Il rilievo della seguente irregolarità comporta per il corrispondente esercizio FEASR l' <b>ESCLUSIONE (E1)</b> dal premio complessivo per l'impegno aggiuntivo e inoltre, per le sole superfici interessate dall'irregolarità, la <b>RIDUZIONE (R)</b> del premio di base della/e <b>COLTURA/E</b> interessata/e: |  |
| Su <i>più del 20%</i> della superficie oggetto dell'impegno aggiuntivo, viene riscontrata la seguente irregolarità:<br>a) Assenza di nidi (in relazione alla densità richiesta)<br>TIPOLOGIA DI CONTROLLO: D, A (eventuale)  | Reg. CE n. 1975/2006, art. 18, comma 4<br>D.M. 1205 del 20 marzo 2008, art.<br><br>Reg. CE n. 1975/2006, art. 18, commi 1 e 2<br>D.M. 1205 del 20 marzo 2008, art. 7, commi 1,2,3. |

**VI.VII.III - RIDUZIONI DI PREMIO PER INADEMPIENZE RELATIVE ALLA MANUTENZIONE DI NIDI ARTIFICIALI IN FRUTTETI E VIGNETI: VALUTAZIONE DEGLI INDICI DI VERIFICA**

| <b>INADEMPIENZE</b>   | <b>RIDUZIONI DI PREMIO</b>   |
|---|--|
| a) Tipologia dei nidi non conforme<br>b) Modalità di collocazione non rispettate<br>c) Residui di precedenti nidificazioni non rimossi dai nidi | Per le superfici interessate dalla violazione, il premio per l'impegno aggiuntivo viene ridotto del 50%. |

|  |   |
|--|---|
|  |   |
| d) Assenza di nidi (in relazione alla densità richiesta) | Per le superfici interessate dalla violazione, il premio di base viene ridotto di un importo pari al premio per l'impegno aggiuntivo. |

## **VII. VERIFICA DELLE MACCHINE IRRORATRICI E RELATIVE INADEMPIENZE**

L'azione richiede che le attrezzature utilizzate per distribuzione dei fitofarmaci siano sottoposte almeno 2 volte nel quinquennio a verifica e taratura presso Centri autorizzati dalla Regione e che siano attuati gli interventi di manutenzione necessari.

Data la specificità dell'argomento e visto che l'attuazione dell'impegno deve essere verificata con riferimento all'intero periodo di impegno, le eventuali inadempienze e le relative riduzioni di pagamento saranno definite con successivo provvedimento.

**AZIONE 214.2  
APPLICAZIONE DI TECNICHE DI PRODUZIONE BIOLOGICA**

**I. REQUISITI DI AMMISSIBILITA' E RELATIVE INADEMPIENZE**

**I.I REQUISITI DI AMMISSIBILITA'**

| Descrizione   | Obiettivo di azione direttamente collegato all'impegno   | Norme di condizionalità su cui si fondano i requisiti di ammissibilità  |
|---|--|---|
| 1. Essere operatori biologici o essere in possesso di idoneità rilasciata da parte dell'Organismo di controllo                                  | L'osservanza dei requisiti di ammissibilità determina le condizioni necessarie per applicare gli impegni finalizzati agli obiettivi dell'azione e tali requisiti sono rilevabili a seguito di controlli amministrativi/incrociati o di controlli in loco | In riferimento all'impegno aggiuntivo, non esistono impegni di condizionalità (baseline) da considerarsi pertinenti ai sensi del DM n. 1205 del 20/3/2008 |
| 2. Possesso dei requisiti di ammissibilità previsti dal bando di apertura dei termini per la presentazione delle domande.                       | Applicare l'azione nel rispetto delle condizioni previste dal PSR e dal bando  |   |
| 3. Presentazione delle domande di aiuto/pagamento entro la data del 15 maggio   | Garantire che i documenti giustificativi siano presentati in tempo utile affinché possono essere programmati ed eseguiti efficaci controlli  | In riferimento all'impegno aggiuntivo, non esistono impegni di condizionalità (baseline) da considerarsi pertinenti ai sensi del DM n. 1205 del 20/3/2008 |
| 4. Presentazione delle eventuali notifiche circa le modifiche alla domanda entro i termini di cui all'art. 15, comma 2, del reg. CE n. 796/2004 |  |   |

**I.II INADEMPIENZE RELATIVE AI REQUISITI DI AMMISSIBILITA'**

**I.II.I INADEMPIENZE CHE DETERMINANO L'ASSENZA DELLE CONDIZIONI DI CONCESSIONE DELL'AIUTO:**

|   |   |
|---|---|
| Descrizione e tipologia di controllo per rilevare le inadempienze | Base giuridica per il calcolo della determinazione della penalizzazione |
|---|---|

|  |  |
|--|--|
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mancata notifica dell'attività di produzione biologica all'Organismo di controllo prescelto o all'Ente istruttore competente per territorio TIPOLOGIA DI CONTROLLO: D</li> <li>2. Assenza dell'attestazione di idoneità rilasciata dall'Organismo di controllo (nel caso in cui il beneficiario non la presenti entro 30 giorni dalla richiesta) TIPOLOGIA DI CONTROLLO: D</li> <li>3. Presentazione della domanda di aiuto/pagamento con ritardo superiore a 25 gg. di calendario rispetto alla data del 15 maggio TIPOLOGIA DI CONTROLLO: D</li> <li>4. Presentazione delle eventuali notifiche circa le modifiche alla domanda oltre il termine ultimo previsto dall'art. 21 del reg. CE n. 796/2004 TIPOLOGIA DI CONTROLLO: D</li> </ol> | <p>Reg. CE 1975/2006, articolo 7;<br/>Reg. CE 796/2004, art. 21</p>      |
| <p>5. Mancanza di uno o più requisiti di ammissibilità previsti dal bando di apertura dei termini per la presentazione delle domande. TIPOLOGIA DI CONTROLLO: D</p>  | <p>Bando di apertura dei termini per la presentazione delle domande.</p> |

| <b>I.II.II INADEMPIENZE CHE COMPORTANO RIDUZIONI RIFERIBILI ALL'INTERA AZIONE:</b>   |   |
|--|---|
| Descrizione e tipologia di controllo per rilevare le inadempienze  | Base giuridica per il calcolo della determinazione della penalizzazione |
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Presentazione della domanda di aiuto/pagamento con ritardo non superiore a 25 gg. di calendario rispetto alla data del 15 maggio. TIPOLOGIA DI CONTROLLO: D</li> <li>2. Presentazione delle eventuali notifiche circa le modifiche alla domanda in ritardo rispetto al termine di cui all'art. 15, comma 2, del reg. CE n. 796/2004 per la notifica delle modifiche alla domanda, comunque non oltre il termine ultimo per la presentazione tardiva delle domande TIPOLOGIA DI CONTROLLO: D</li> </ol> | <p>Reg. CE 1975/2006, artt. 2 e 10;<br/>reg. CE 796/2004, art. 23</p>   |

| <b>I.III RIDUZIONI PER INADEMPIENZE RELATIVE AI REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ</b>  |
|---|
| <p>Ogni giorno lavorativo di ritardo determina in riferimento all'intera azione una riduzione pari all'1% dell'importo al quale l'agricoltore avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda entro la scadenza.</p> |

## II. IMPEGNI DOCUMENTALI DEL GRUPPO A) E RELATIVE INADEMPIENZE

### II.I IMPEGNI DOCUMENTALI DEL GRUPPO A)

| Descrizione   | Obiettivo di azione direttamente collegato all'impegno  | Impegni pertinenti di condizionalità che devono essere rispettati dalle categorie di aziende specificate   |
|---|---|--|
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Compilare ed aggiornare tempestivamente il PAP</li> <li>2. Comunicare ogni informazione e dato utile all' Ente delegato e/o all'ODC, da questi richieste per ogni operazione di verifica e/o di controllo</li> <li>3. Presentare la notifica di variazione</li> <li>4. Emettere le etichette e/o i documenti di accompagnamento dei prodotti conformemente</li> </ol> | <p>Gli impegni di natura documentale consentono di verificare gli impegni tecnici relativamente ai quali è specificato l'obiettivo di azione direttamente collegato</p> | <p>In riferimento a questi impegni dell'azione, non esistono impegni di condizionalità (baseline) da considerarsi pertinenti ai sensi del DM n. 1205 del 20/3/2008</p> |

### II.II. INADEMPIENZE RELATIVE A IMPEGNI DOCUMENTALI DEL GRUPPO A)

| Descrizione e tipologia di controllo per rilevare le inadempienze  | Base giuridica per il calcolo della riduzione   |
|--|---|
| <p>Il rilievo di una delle seguenti irregolarità comporta <b>RIDUZIONE (R)</b> nel corrispondente esercizio FEASR dal pagamento ammesso per la <b>AZIONE</b></p>   |   |
| <p>a) Mancata osservanza degli adempimenti documentali nei confronti degli Enti delegati che non comportino conseguenze dannose e prolungate sul funzionamento del sistema di controllo</p> <p>b) Segnalazioni di irregolarità da parte dell'organismo di controllo circa gli adempimenti documentali nei confronti dell'ODC</p> <p>TIPOLOGIA DI CONTROLLO: D, A (eventuale)</p> | <p>Reg. CE n. 1975/2006, art. 18, commi 1 e 2</p> <p>D.M. 1205 del 20 marzo 2008, art. 7, commi 1,2,3.</p>  |
| <p>Il rilievo di una delle seguenti irregolarità comporta <b>ESCLUSIONE (E3)</b> nel corrispondente esercizio FEASR e nell'esercizio FEASR successivo dal pagamento ammesso per l'<b>AZIONE in quanto si considera che la violazione dell'impegno sia commessa deliberatamente</b></p>   |   |
| <p>a) Mancata osservanza degli adempimenti documentali nei confronti degli Enti delegati che comportino conseguenze dannose e prolungate sul funzionamento del sistema di controllo</p> <p>b) Segnalazioni di infrazioni da parte dell'organismo di controllo circa gli adempimenti documentali nei confronti dell'ODC</p> <p>TIPOLOGIA DI CONTROLLO: D, A (eventuale)</p>       | <p>Reg. CE n. 1975/2006, art. 18, comma 4</p> <p>D.M. 1205 del 20 marzo 2008, artt. 15, comma 2 e 9, comma 3 (tenendo conto dell'art. 9, comma 1)</p> |
| <p>LA RIPETIZIONE DI TALE IRREGOLARITA' COMMESSA DELIBERATAMENTE COMPORTA LA REVOCA DELLA DOMANDA COME SPECIFICATO DAL DM 1205 DEL 20 MARZO 2008, ART. 9, COMMA 2</p>  |   |

**II.III - RIDUZIONI DI PREMIO PER INADEMPIENZE DOCUMENTALI DEL GRUPPO A):  
VALUTAZIONE DEGLI INDICI DI VERIFICA**

LA RIDUZIONE DEL PAGAMENTO E' QUANTIFICATA APPLICANDO LE PERCENTUALI DEL 5%, 25% E 50%, DETERMINE IN BASE ALL'INTERVALLO IN CUI RICADE LA MEDIA ARITMETICA DEI PUNTEGGI RIGUARDANTI GLI INDICI DI GRAVITA, ENTITA' E DURATA.

**GRAVITA'** IN RELAZIONE ALL'INTENSITA' CON CUI LE INADEMPIENZE COMPROMETTONO I CONTROLLI CHE DEVONO ESSERE EFFETTUATI PRELIMINARMENTE ALL'ADOZIONE DEL SISTEMA DI PRODUZIONE BIOLOGICO DA PARTE DELL'AZIENDA AGRICOLA: VALUTATA IN TERMINI DI NUMERO DI INADEMPIENZE:

| CLASSE DI VIOLAZIONE | N° SITUAZIONI NON CONFORMI CIRCA LE IRREGOLARITA' RILEVATE (OPPURE N° DI IRREGOLARITA' IN QUANTO TALI) |
|----------------------|--|
| BASSA                | • Da N. 1 a N. 3   |
| MEDIA                | • DA PIU' DI N. 3 A N. 5   |
| ALTA                 | • PIU' DI N. 5   |

**ENTITA'** IN RELAZIONE ALL'ESTENSIONE CHE ASSUMONO LE INADEMPIENZE; VALUTATA COME % DI INCIDENZA DELLA SUPERFICIE INTERESSATA DALLE INADEMPIENZE SULLA SOI E COME VALORE ASSOLUTO DELLA SOI INTERESSATA DA INADEMPIENZE

*SOI= Superficie oggetto di impegno*

| Superficie della SOI interessata dalle inadempienze (ha) | % sulla SOI interessata dalle inadempienze |               |           |
|--|--|---------------|-----------|
|  | Fino a 30%                                 | Da >30% a 50% | Oltre 50% |
| fino a 10 ha   | B  | M             | A         |
| da più di 10 ha fino a 20 ha                             | M  | A             | A         |
| più di 20 ha   | A  | A             | A         |

**DURATA:** CONSIDERATO CHE LA RAPIDITA' CON CUI POSSONO ESSERE CORRETTE LE INADEMPIENZE DI IMPEGNI DOCUMENTALI NEI CONFRONTI DEGLI ORGANISMI DELEGATI E/O DELL'ORGANISMO DI CONTROLLO DIPENDE DALLA GRAVITA' DEI MOTIVI CHE LE HANNO ORIGINATE; IL PARAMETRO "DURATA" E' VALUTATO IN TERMINI DI PERCENTUALE DI SITUAZIONI NON CONFORMI, SUL TOTALE DELLE MEDESIME, CORRETTE ENTRO IL TERMINE DI 5 GIORNI.

| CLASSE DI VIOLAZIONE | % DI IRREGOLARITA' CORRETTE ENTRO 5 GG. |
|----------------------|---|
| BASSA                | $x = 100\%$                             |
| MEDIA                | $70\% \leq x < 100\%$                   |
| ALTA                 | $x < 70\%$                              |

### III. IMPEGNI DOCUMENTALI DEL GRUPPO B) E RELATIVE INADEMPIENZE

#### III.I IMPEGNI DOCUMENTALI DEL GRUPPO B)

| Descrizione  | Obiettivo di azione direttamente collegato all'impegno  | Impegni pertinenti di condizionalità che devono essere rispettati dalle categorie di aziende specificate  |
|--|---|---|
| <b>III.I.I IMPEGNI DOCUMENTALI RIGUARDANTI LA FERTILIZZAZIONE</b>  |   |   |
| A) Aziende non ricadenti in ZVN  |   |   |
| Effettuare le registrazioni e tenere la documentazione in modo tale da consentire la verificabilità delle prescrizioni da parte dell'Organismo di controllo (ODC) circa la corretta utilizzazione dei fertilizzanti. | Gli impegni di natura documentale consentono di verificare gli impegni tecnici relativamente ai quali è specificato l'obiettivo di azione direttamente collegato. | Circa determinati impegni di condizionalità od altri impegni previsti dalla normativa si specifica quanto segue, in riferimento alle eventuali indicate prescrizioni da parte dell'ODC. |

|  |  |  |
|--|--|--|
| <p>L'ODC HA INDICATO DI REGISTRARE LE CONCIMAZIONI IN UN TERMINE INFERIORE AI 30 GIORNI</p>  |  | <p>Allo scopo di dimostrare la rispondenza tra i principi agronomici presentati nel Piano di utilizzazione agronomica e le operazioni di fertilizzazione effettuate, le aziende tenute alla redazione del Piano in forma completa (aziende che producono in un anno un quantitativo superiore a 6.000 kg di azoto al campo da effluenti zootecnici e gli allevamenti intensivi) devono registrare e conservare per un minimo di tre anni un'apposita scheda delle operazioni di fertilizzazione effettuate, con riguardo particolare all'apporto di azoto e fosforo, secondo le modalità definite con deliberazione della Giunta regionale.</p> <p>Le registrazioni devono essere effettuate entro 30 giorni dalla inerente operazione di fertilizzazione e tenute a disposizione delle autorità preposte al controllo.</p> <p><i>Il non registrare più di 1 concimazione oltre 30 giorni dall'effettuazione della medesima prevede una intensità di impegno che costituisce livello di base rispetto all'intensità di impegno dell'azione in quanto quest'ultima disciplina in senso più restrittivo la medesima operazione; essendo quindi collegabile all'impegno dell'azione, rappresenta impegno pertinente di condizionalità ai sensi del DM n. 1205 del 20/3/2008..</i></p> |
| <p>L'ODC NON HA INDICATO DI REGISTRARE LE CONCIMAZIONI IN UN TERMINE INFERIORE AI 30 GIORNI O NON HA FORNITO ALCUNA INDICAZIONE IN PROPOSITO</p> |  | <p>In riferimento all'impegno dell'azione, l'impegno di cui sopra non rappresenta impegno pertinente di condizionalità ai sensi del DM n. 1205 del 20.03.2008 in quanto non è al medesimo collegabile. (1)</p>   |

(1) Infatti non prevede una intensità di impegno che costituisca livello di base rispetto all'intensità di impegno dell'azione in quanto quest'ultima non disciplina in senso più restrittivo la medesima operazione.

|  |  |   |
|--|--|---|
| <p><b>L'ODC HA INDICATO DI COMPILARE UN PIANO DI CONCIMAZIONE O NON HA FORNITO ALCUNA INDICAZIONE IN PROPOSITO</b></p>   |  | <p>Per le aziende che producono in un anno un quantitativo di azoto al campo da effluenti zootecnici superiore a 6.000 kg e per gli allevamenti intensivi, l'impegno previsto dall'azione di disporre di un piano di concimazione ha contenuto analogo all'impegno di condizionalità previsto dall'Atto A4 (<i>Direttiva 676/91/CEE</i>), <i>Regolamento regionale n. 10/R del 29.10.2007, art.4 (Piano di utilizzazione agronomica), commi 1 e 2</i>. Il vincolo di condizionalità richiede infatti che le aziende in questione presentino, unitamente alla prescritta comunicazione e con le modalità previste dalla stessa, un Piano di Utilizzazione Agronomica che raccoglie le informazioni utili alla gestione della fertilizzazione, con particolare riguardo all'azoto, e si basa sul bilancio degli elementi nutritivi. Il piano di utilizzazione agronomica deve esser presentato in forma completa per le aziende che ne producono più di 6.000 kg nonché per gli allevamenti intensivi.</p> <p>In riferimento all'impegno dell'azione, l'impegno di cui sopra non rappresenta impegno pertinente di condizionalità ai sensi del DM n. 1205 del 20.03.2008 in quanto non è al medesimo collegabile. (1)</p> |
| <p>(1) Infatti non prevede una intensità di impegno che costituisca livello di base rispetto all'intensità di impegno dell'azione in quanto quest'ultima non disciplina in senso più restrittivo la medesima operazione.</p> |  |   |

| B) Aziende ricadenti in ZVN  |  |  |
|--|--|--|
| <p>Effettuare le registrazioni e tenere la documentazione in modo tale da consentire la verificabilità delle prescrizioni da parte dell'Organismo di controllo (ODC) circa la corretta utilizzazione dei fertilizzanti.</p> <p><i>L'ODC HA INDICATO DI REGISTRARE LE CONCIMAZIONI IN UN TERMINE INFERIORE AI 30 GIORNI</i></p> |  | <p>In genere non esistono impegni pertinenti di condizionalità.</p> <p>In riferimento a particolari impegni di condizionalità o ad altri impegni, si specificano di seguito i casi in cui rappresentano o non rappresentano un impegno pertinente di condizionalità.</p> <p style="text-align: center;">Atto A4</p> <p>Direttiva n. 91/676/CEE Regolamento regionale n. 10/R del 29.10.2007, All. II</p> <p>Allo scopo di dimostrare la rispondenza tra i principi agronomici presentati nel Piano di utilizzazione agronomica e le operazioni di fertilizzazione effettuate, le aziende tenute alla redazione del Piano stesso, sia in forma completa (aziende che producono in un anno un quantitativo superiore a 6.000 kg di azoto al campo da effluenti zootecnici e gli allevamenti intensivi), sia in forma semplificata (aziende che producono in un anno un quantitativo superiore a 3.000 kg fino a 6.000 kg di azoto al campo da effluenti zootecnici) devono registrare e conservare per un minimo di tre anni un'apposita scheda delle operazioni di fertilizzazione effettuate, con riguardo particolare all'apporto di azoto e fosforo, secondo le modalità definite con deliberazione della Giunta regionale.</p> <p>Le registrazioni devono essere effettuate entro 30 giorni dalla inerente operazione di fertilizzazione e tenute a disposizione delle autorità preposte al controllo.</p> <p><i>Il non registrare più di una concimazione oltre 30 giorni dall'effettuazione delle medesime prevede una intensità di impegno che costituisce livello di base rispetto all'intensità di impegno dell'azione in quanto quest'ultima disciplina in senso più restrittivo la medesima operazione; essendo quindi collegabile all'impegno dell'azione, rappresenta impegno pertinente di condizionalità ai sensi del DM n. 1205 del 20/3/2008..</i></p> |

|  |  |   |
|--|--|---|
| <p>L'ODC HA INDICATO DI REGISTRARE LE CONCIMAZIONI IN UN TERMINE INFERIORE AI 30 GIORNI</p> <p>L'ODC NON HA INDICATO DI REGISTRARE LE CONCIMAZIONI IN UN TERMINE INFERIORE AI 30 GIORNI O NON HA FORNITO ALCUNA INDICAZIONE IN PROPOSITO</p> |  | <p>Le aziende ricadenti in ZVN <u>diverse da quelle sopra indicate e con un fabbisogno colturale di azoto, calcolato sulla base degli asporti, superiore a 3.000 kg annui</u> sono tenute:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Alla valutazione annuale del fabbisogno in termini di unità fertilizzanti azotate, fosfatiche e potassiche, delle colture anche desunte dal sistema informatizzato dell'Anagrafe unica;</li> <li>2) Alla compilazione e conservazione del registro delle operazioni colturali di fertilizzazione o, in alternativa, alla conservazione per un minimo di tre anni delle registrazioni o della documentazione giustificativa relativa all'acquisto ed alle cessioni dei concimi azotati, fosfatici e potassici da cui si possa desumere la quantità di fertilizzanti utilizzata.</li> </ol> <p>Si possono verificare le situazioni seguenti.</p> <p>a) Le aziende effettuano le registrazioni.</p> <p><i>Il non registrare più di 1 concimazione oltre 30 giorni dall'effettuazione delle medesime prevede una intensità di impegno che costituisce livello di base rispetto all'intensità di impegno dell'azione in quanto quest'ultima disciplina in senso più restrittivo la medesima operazione; essendo quindi collegabile all'impegno dell'azione, rappresenta impegno pertinente di condizionalità ai sensi del DM n. 1205 del 20/3/2008..</i></p> <p>In riferimento all'impegno dell'azione, l'impegno di cui sopra non rappresenta impegno pertinente di condizionalità ai sensi del DM n. 1205 del 20.03.2008 in quanto non è al medesimo collegabile. (1)</p> |
| <p>L'ODC HA INDICATO UN PERIODO DI CONSERVAZIONE PER LA DOCUMENTAZIONE ANALOGO O NON HA FORNITO ALCUNA</p>   |  | <p>b) Le aziende non effettuano le registrazioni e conservano per tre anni le registrazioni di acquisto o la documentazione giustificativa.</p> <p>In riferimento all'impegno dell'azione, l'impegno di cui sopra non rappresenta impegno pertinente di condizionalità ai sensi del DM n. 1205 del 20.03.2008 in quanto non è al medesimo collegabile. (1)</p>  |

| INDICAZIONE<br>PROPOSITO   | IN |  |
|--|----|--|
| <p>L'ODC HA INDICATO DI COMPILARE UN PIANO DI CONCIMAZIONE O NON HA FORNITO ALCUNA INDICAZIONE IN PROPOSITO</p>  |    | <p>Per le aziende che producono in un anno un quantitativo di azoto al campo da effluenti zootecnici superiore a 3.000 kg e per gli allevamenti intensivi, l'impegno previsto dall'azione di disporre di un piano di concimazione ha contenuto analogo all'impegno di condizionalità previsto dall'Atto A4 (<i>Direttiva 676/91/CEE</i>), <i>Regolamento regionale n. 10/R del 29.10.2007, art.4 (Piano di utilizzazione agronomica)</i>, commi 1 e 2. Il vincolo di condizionalità richiede infatti che le aziende in questione presentino, unitamente alla prescritta comunicazione e con le modalità previste dalla stessa, un Piano di Utilizzazione Agronomica <del>completo</del> che raccoglie le informazioni utili alla gestione della fertilizzazione, con particolare riguardo all'azoto, e si basa sul bilancio degli elementi nutritivi. Il piano di utilizzazione agronomica deve esser presentato in forma semplificata per le aziende con una produzione annua di di azoto al campo da effluenti zootecnici superiore a 3.000 kg e inferiore a 6.000 kg e in forma completa per le aziende che ne producono più di 6.000 kg nonché per gli allevamenti intensivi.</p> <p>In riferimento all'impegno dell'azione, l'impegno di cui sopra non rappresenta impegno pertinente di condizionalità ai sensi del DM n. 1205 del 20.03.2008 in quanto non è al medesimo collegabile. (1)</p> |
| <p>(1) Infatti non prevede una intensità di impegno che costituisca livello di base rispetto all'intensità di impegno dell'azione in quanto quest'ultima non disciplina in senso più restrittivo la medesima operazione.</p> |    |  |

| Descrizione e tipologia di controllo per rilevare le inadempienze  | Obiettivo di azione direttamente collegato all'impegno  | Impegni pertinenti di condizionalità che devono essere rispettati dalle categorie di aziende specificate   |
|--|---|--|
| <b>III.I.II IMPEGNI DOCUMENTALI RIGUARDANTI L'IMPIEGO DEI PRODOTTI FITOSANITARI</b>  |   |  |
| <p>a) Effettuare le registrazioni e tenere la documentazione in modo tale da consentire la verificabilità delle prescrizioni da parte dell'Organismo di controllo circa la corretta utilizzazione dei prodotti fitosanitari</p> <p>SE L'ODC HA INDICATO DI REGISTRARE I TRATTAMENTI FITOSANITARI IN UN TERMINE INFERIORE AI 30 GIORNI</p> <p>SE L'ODC NON HA INDICATO DI REGISTRARE I TRATTAMENTI FITOSANITARI IN UN TERMINE INFERIORE AI 30 GIORNI O NON HA FORNITO ALCUNA INDICAZIONE IN PROPOSITO</p> | <p>Gli impegni di natura documentale consentono di verificare gli impegni tecnici relativamente ai quali è specificato l'obiettivo di azione direttamente collegato</p> | <p>Circa determinati impegni di condizionalità od altri impegni previsti dalla normativa si specifica quanto segue, in riferimento alle eventuali indicate prescrizioni da parte dell'ODC.</p> <p>L'ATTO B9 (Direttiva n. 91/414/CEE) prevede, tra l'altro, la disponibilità, conformità ed aggiornamento del registro dei trattamenti (quaderno di campagna); l'ATTO B11 (Reg. CE 178/2002) richiede, tra l'altro, di tenere opportuna registrazione di ogni uso di prodotti fitosanitari, entro 30 giorni dall'effettuazione dell'operazione.</p> <p><i>il non registrare più di 1 trattamento fitosanitario oltre 30 giorni dall'effettuazione del medesimo prevede una intensità di impegno che costituisce livello di base rispetto all'intensità di impegno dell'azione in quanto quest'ultima disciplina in senso più restrittivo la medesima operazione; essendo quindi collegabile all'impegno dell'azione, rappresenta impegno pertinente di condizionalità ai sensi del DM n. 1205 del 20/3/2008..</i></p> <p>In riferimento all'impegno dell'azione, l'impegno di cui sopra non rappresenta impegno pertinente di condizionalità ai sensi del DM n. 1205 del 20.03.2008 in quanto non è al medesimo collegabile. (1)</p> |
| <p>(1) Infatti non prevede una intensità di impegno che costituisca livello di base rispetto all'intensità di impegno dell'azione in quanto quest'ultima non disciplina in senso più restrittivo la medesima operazione.</p>   |   |  |

**III.II. INADEMPIENZE RELATIVE A IMPEGNI DOCUMENTALI DEL GRUPPO B)**

| Descrizione e tipologia di controllo per rilevare le inadempienze   | Base giuridica per il calcolo della riduzione/esclusione  |
|---|---|
| <b>III.II.I INADEMPIENZE DI IMPEGNI DOCUMENTALI RIGUARDANTI LA FERTILIZZAZIONE</b>  |   |
| Il rilievo di una delle seguenti irregolarità comporta <b>RIDUZIONE (R)</b> nel corrispondente esercizio FEASR dal pagamento ammesso per la <b>COLTURA</b>  |   |
| a) Inadempienze riguardanti la conformità e l'aggiornamento del registro dei trattamenti;<br><br>b) Inadempienze segnalate come irregolarità dall'Organismo di Controllo<br>TIPOLOGIA DI CONTROLLO: D, A (eventuale)  | Reg. CE n. 1975/2006, art. 18, commi 1 e 2<br>D.M. 1205 del 20 marzo 2008, art. 7, commi 1,2,3. |
| Il rilievo della seguente irregolarità comporta <b>ESCLUSIONE (E 1)</b> nel corrispondente esercizio FEASR dal pagamento ammesso per la <b>COLTURA</b>  |   |
| a) Assenza totale di registrazioni relative a una o più colture (nel caso in cui la coltura o le colture interessate rappresentino fino al 10% del premio totale dell'azione)<br>TIPOLOGIA DI CONTROLLO: D  | Reg. CE n. 1975/2006, art. 18, comma 4<br>D.M. 1205 del 20 marzo 2008, art. 7, commi 1, 3.      |
| Il rilievo della seguente irregolarità comporta <b>ESCLUSIONE (E 1)</b> nel corrispondente esercizio FEASR dal pagamento ammesso per l' <b>AZIONE</b>   |   |
| a) Assenza totale di registrazioni relative a una o più colture (nel caso in cui la coltura o più colture rappresenti/no da più del 10% al 20% del premio totale dell'azione) TIPOLOGIA DI CONTROLLO: D   | Reg. CE n. 1975/2006, art. 18, comma 4<br>D.M. 1205 del 20 marzo 2008, art. 7, commi 1, 3.      |
| Il rilievo di una delle seguenti irregolarità comporta <b>ESCLUSIONE (E 2)</b> nel corrispondente esercizio FEASR dal pagamento ammesso per l' <b>AZIONE</b>  |   |
| a) Mancato rispetto, da parte delle aziende tenute alla compilazione del Piano di Utilizzazione Agronomica in forma completa (o in forma semplificata e completa), del termine di 30 giorni per l'aggiornamento dei dati riguardanti le fertilizzazioni <i>SE L'ODC HA INDICATO DI REGISTRARE LE CONCIMAZIONI IN UN TERMINE INFERIORE AI 30 GIORNI.</i>   | Reg. CE n. 1975/2006, art. 18, commi 4<br>D.M. 1205 del 20 marzo 2008, art. 8                   |
| Per le aziende ricadenti in ZVN   |   |
| a) Mancato rispetto, da parte delle aziende diverse da quelle <u>tenute alla compilazione del Piano di Utilizzazione Agronomica in forma semplificata e completa e con un fabbisogno colturale di azoto, calcolato sulla base degli asporti, superiore a 3.000 kg annui</u> , del termine di 30 giorni per l'aggiornamento dei dati riguardanti le fertilizzazioni <i>SE L'ODC HA INDICATO DI REGISTRARE LE CONCIMAZIONI IN UN TERMINE INFERIORE AI 30 GIORNI</i> | Reg. CE n. 1975/2006, art. 18, commi 4<br>D.M. 1205 del 20 marzo 2008, art. 8                   |
| Il rilievo di una delle seguenti irregolarità comporta <b>ESCLUSIONE (E 3)</b> nel corrispondente esercizio FEASR e nell'esercizio FEASR successivo dal pagamento ammesso per l' <b>AZIONE in quanto si considera che la violazione dell'impegno sia commessa deliberatamente.</b>  |   |
| <b>LA RIPETIZIONE DI UNA IRREGOLARITA' COMMESSA DELIBERATAMENTE COMPORTA LA REVOCA DELLA DOMANDA COME SPECIFICATO DAL DM 1205 DEL 20 MARZO 2008, ART. 9, COMMA 2</b>  |   |

|   |  |
|---|--|
| <p>a) Assenza totale delle registrazioni relative alle concimazioni effettuate sulla coltura, il cui premio, in complesso, supera il 20% del premio totale per l'azione;<br/>TIPOLOGIA DI CONTROLLO: D</p> <p>b) Infrazioni segnalate dall'organismo di controllo</p> | <p>Reg. CE n. 1975/2006, art. 18, comma 4<br/>D.M. 1205 del 20 marzo 2008, artt. 9, comma 3 e 15, comma 2 (tenendo conto dell'art. 9, comma 1)</p> |
|---|--|

| Descrizione e tipologia di controllo per rilevare le inadempienze  | Base giuridica per il calcolo della riduzione/esclusione   |
|--|--|
| <b>III.II.II. INADEMPIENZE DI IMPEGNI DOCUMENTALI RIGUARDANTI L'IMPIEGO DEI PRODOTTI FITOSANITARI</b>  |  |
| Il rilievo di una delle seguenti irregolarità comporta <b>RIDUZIONE (R)</b> nel corrispondente esercizio FEASR dal pagamento ammesso per la <b>COLTURA</b>   |  |
| <p>a) Inadempienze riguardanti la conformità e l'aggiornamento del registro dei trattamenti.<br/>TIPOLOGIA DI CONTROLLO: D, A (eventuale)</p> <p>b) Inadempienze segnalate come irregolarità dall'Organismo di Controllo<br/>TIPOLOGIA DI CONTROLLO: D, A (eventuale)</p>          | <p>Reg. CE n. 1975/2006, art. 18, commi 1 e 2<br/>D.M. 1205 del 20 marzo 2008, art. 7, commi 1,2,3.</p>  |
| Il rilievo della seguente irregolarità comporta <b>ESCLUSIONE (E 1)</b> nel corrispondente esercizio FEASR dal pagamento ammesso per la <b>COLTURA</b>   |  |
| <p>a) Assenza totale di registrazioni relative a una o più colture (nel caso in cui la coltura o più colture rappresenti/no fino al 10% del premio totale dell'azione) TIPOLOGIA DI CONTROLLO: D</p>   | <p>Reg. CE n. 1975/2006, art. 18, commi 1 e 2<br/>D.M. 1205 del 20 marzo 2008, art. 7, commi 1, 3.</p>   |
| Il rilievo della seguente irregolarità comporta <b>ESCLUSIONE (E 1)</b> nel corrispondente esercizio FEASR dal pagamento ammesso per l' <b>AZIONE</b>  |  |
| <p>b) Assenza totale di registrazioni relative a una o più colture (nel caso in cui la coltura o più colture rappresenti/no da più del 10% al 20% del premio totale dell'azione) TIPOLOGIA DI CONTROLLO: D</p>   | <p>Reg. CE n. 1975/2006, art. 18, commi 1 e 2<br/>D.M. 1205 del 20 marzo 2008, art. 7, commi 1, 3.</p>   |
| Il rilievo di una delle seguenti irregolarità comporta <b>ESCLUSIONE (E 2)</b> nel corrispondente esercizio FEASR dal pagamento ammesso per l' <b>AZIONE</b>   |  |
| <p>a) Mancato rispetto del termine di 30 giorni per l'aggiornamento dei dati riguardanti i trattamenti fitosanitari <i>SE L'ODC HA INDICATO DI REGISTRARE I TRATTAMENTI FITOSANITARI IN UN TERMINE INFERIORE AI 30 GIORNI</i></p>  | <p>Reg. CE n. 1975/2006, art. 18, commi 4<br/>D.M. 1205 del 20 marzo 2008, art. 8</p>  |
| Il rilievo di una delle seguenti irregolarità comporta <b>ESCLUSIONE (E 3)</b> nel corrispondente esercizio FEASR e nell'esercizio FEASR successivo dal pagamento ammesso per l' <b>AZIONE in quanto si considera che la violazione dell'impegno sia commessa deliberatamente.</b> |  |
| <b>LA RIPETIZIONE DI UNA IRREGOLARITA' COMMESSA DELIBERATAMENTE COMPORTA LA REVOCA DELLA DOMANDA COME SPECIFICATO DAL DM 1205 DEL 20 MARZO 2008, ART. 9, COMMA 2</b>   |  |
| <p>a) Assenza totale delle registrazioni relative ai trattamenti effettuati sulla coltura, il cui premio, in complesso, supera il 20% del premio totale per l'azione; TIPOLOGIA DI CONTROLLO: D</p> <p>b) Infrazioni segnalate dall'Organismo di controllo</p>                     | <p>Reg. CE n. 1975/2006, art. 18, comma 4<br/>D.M. 1205 del 20 marzo 2008, artt. 9, comma 3 e 15, comma 2 (tenendo conto dell'art. 9, comma 1)</p> |

**III.III - RIDUZIONI DI PREMIO PER INADEMPIENZE DOCUMENTALI DEL GRUPPO B):  
VALUTAZIONE DEGLI INDICI DI VERIFICA**

LA RIDUZIONE DEL PAGAMENTO E' QUANTIFICATA APPLICANDO AL MEDESIMO LE PERCENTUALI DEL 5%, 25%, 50%, DETERMINATE IN BASE ALL'INTERVALLO IN CUI RICADE LA MEDIA ARITMETICA DEI PUNTEGGI RIGUARDANTI GLI INDICI DI GRAVITA, ENTITA' E DURATA.

**GRAVITA'** IN RELAZIONE ALL'INTENSITA' CON CUI LE INADEMPIENZE COMPROMETTONO LA CONTROLLABILITA' DEGLI IMPEGNI; E' VALUTATA IN TERMINI DI NUMERO DI SITUAZIONI NON CONFORMI:

| CLASSE DI VIOLAZIONE | N° SITUAZIONI NON CONFORMI CIRCA LE IRREGOLARITA' RILEVATE (OPPURE N° DI IRREGOLARITA' IN QUANTO TALI) |
|----------------------|--|
| BASSA                | • Da N. 1 a N. 3   |
| MEDIA                | • DA PIU' DI N. 3 A N. 5   |
| ALTA                 | • PIU' DI N. 5   |

**ENTITA'** IN RELAZIONE ALL'ESTENSIONE DELLA SUPERFICIE DELLA COLTURA INTERESSATA DA SITUAZIONI NON CONFORMI, VALUTATA COME INCIDENZA PERCENTUALE SULLA SOI DELLA SUPERFICIE DELLA COLTURA INTERESSATA DA SITUAZIONI NON CONFORMI, NONCHE' COME SUPERFICIE ASSOLUTA DELLA COLTURA INTERESSATA.

*SOI= Superficie oggetto di impegno*

| Superficie della/e coltura/e interessata/e dalle situazioni non conformi e dalla presenza delle irregolarità di cui si è parlato (ha) | % della superficie della/e coltura/e interessata/e dalle situazioni non conformi e dalla presenza dell'irregolarità di cui si è parlato rispetto alla SOI |               |            |
|---|---|---------------|------------|
|   | Fino a 1/3  | Da >1/32/3 8% | Oltre 2/3% |
| fino a 2 ha   | B   | M             | A          |
| da più di 2 ha fino a 5 ha  | M   | A             | A          |
| più di 5 ha   | A   | A             | A          |

**DURATA:** IN RELAZIONE ALLA CONSIDERAZIONE CHE LA MAGGIORE O MINORE RAPIDITA' CON CUI POSSONO ESSERE CORRETTE LE SITUAZIONI NON CONFORMI DI REGISTRAZIONE DIPENDONO DALLA MAGGIORE O MINORE GRAVITA' DEI MOTIVI CHE LE HANNO ORIGINATE; E' VALUTATA IN TERMINI DI PERCENTUALI (X) DI SITUAZIONI NON CONFORMI, SUL TOTALE DELLE MEDESIME, CORRETTE ENTRO IL TERMINE DI 5 GIORNI

| CLASSE DI VIOLAZIONE | % DI SITUAZIONI NON CONFORMI CORRETTE ENTRO 5 GG. |
|----------------------|---|
| BASSA                | x= 100%   |
| MEDIA                | 70% < x < 100 %                                   |
| ALTA                 | x < 70%   |

#### IV. IMPEGNI TECNICI DEL GRUPPO A) E RELATIVE INADEMPIENZE

##### IV.I IMPEGNI TECNICI DEL GRUPPO A)

| Descrizione   | Obiettivo di azione direttamente collegato all'impegno  | Impegno pertinente di condizionalità  |
|---|---|---|
| <b>1. ALTRE NORME TECNICHE</b>  |   |   |
| 1. Obbligo di assoggettare tutta la SAU agli impegni dell'azione in oggetto, tenuto conto delle eccezioni consentite. | Determinano le condizioni necessarie per applicare gli impegni finalizzati agli obiettivi dell'azione e tali requisiti sono rilevabili a seguito di controlli amministrativi/incrociati o di controlli in loco. | In riferimento a questo impegno, non esistono impegni di condizionalità (baseline) da considerarsi pertinenti ai sensi del DM n. 1205 del 20/3/2008 |

##### IV.II INADEMPIENZE DI IMPEGNI TECNICI DEL GRUPPO A)

| Descrizione e tipologia di controllo per rilevare le inadempienze  | Base giuridica per il calcolo della riduzione/esclusione  |
|--|---|
| Il rilievo di una delle seguenti irregolarità comporta <b>RIDUZIONE (R)</b> nel corrispondente esercizio FEASR dal pagamento ammesso per l' <b>AZIONE</b> :                                |   |
| Mancato assoggettamento agli impegni dell'azione di una quota <u>non</u> superiore al 20% della SAU aziendale ( <i>fatte salve le eccezioni consentite</i> ). TIPOLOGIA DI CONTROLLO: D, A | Reg. CE n. 1975/2006, art. 18, commi 1 e 2<br>D.M. 1205 del 20 marzo 2008, art. 7, commi 1,2,3. |
| Il rilievo di una delle seguenti irregolarità comporta <b>ESCLUSIONE (E1)</b> nel corrispondente esercizio FEASR dal pagamento ammesso per l' <b>AZIONE</b> :                              |   |
| Mancato assoggettamento agli impegni dell'azione di una quota superiore al 20% della SAU aziendale ( <i>fatte salve le eccezioni consentite</i> ). TIPOLOGIA DI CONTROLLO: D, A            | Reg. CE n. 1975/2006, art. 18, commi 1 e 2<br>D.M. 1205 del 20 marzo 2008, art. 7, commi 1, 3.  |

##### IV.III - RIDUZIONI DI PREMIO PER INADEMPIENZE DI IMPEGNI TECNICI DEL GRUPPO A): VALUTAZIONE DEGLI INDICI DI VERIFICA

LA RIDUZIONE DEL PAGAMENTO E' QUANTIFICATA APPLICANDO LE PERCENTUALI DEL 5%, 25% E 50%, DETERMINATE IN BASE ALL'INTERVALLO IN CUI RICADE LA MEDIA ARITMETICA DEI PUNTEGGI RIGUARDANTI GLI INDICI DI GRAVITA, ENTITA' E DURATA.

| INADEMPIENZA TECNICA  | GRAVITA' | ENTITA'  | DURATA |
|---|----------|--|--------|
| Mancato assoggettamento agli impegni dell'azione di una quota <u>non</u> superiore al 20% della SAU aziendale ( <i>fatte salve le eccezioni consentite</i> ). | MEDIA    | BASSA: quota non assoggettata $1 < e \leq 3\%$<br>MEDIA: quota non assoggettata da $3\% a \leq 10\%$<br>ALTA: quota non assoggettata $>10\%$ e $\leq 20\%$ | MEDIA  |

## V. IMPEGNI TECNICI DEL GRUPPO B) E RELATIVE INADEMPIENZE

### V.I IMPEGNI TECNICI DEL GRUPPO B)

| Descrizione   | Obiettivo di azione direttamente collegato all'impegno | Impegno pertinente di condizionalità   |
|---|--|--|
| <b>V.I.I. IMPEGNI TECNICI RIGUARDANTI LA FERTILIZZAZIONE</b>  |  |  |
| <p>a) Usare i soli fertilizzanti (soprattutto letame) previsti in Allegato II A e seguendo le prescrizioni previste in Allegato IA (vegetali e prodotti vegetali) del reg. CEE 2092/91 e s.m.i., in base alle istruzioni da parte dell'Organismo di controllo.</p> <p><i>L'ODC HA INDICATO UN APPORTO DI AZOTO (DA EFFLUENTI ZOOTECCNICI) INFERIORE AL LIMITE DI 170 KG DI AZOTO/ETTARO/ANNO,</i></p> |  | <p>Circa determinati impegni di condizionalità od altri impegni previsti dalla normativa si specifica quanto segue, in riferimento alle eventuali indicate prescrizioni da parte dell'ODC.</p> <p>Il quantitativo totale di deiezioni zootecniche impiegato nell'azienda, secondo la definizione della direttiva 91/676/CEE, non può superare 170 Kg di N all'anno per ettaro di superficie agricola utilizzata.</p> <p><i>Il non superare questo apporto prevede una intensità di impegno che costituisce livello di base rispetto all'intensità di impegno dell'azione in quanto quest'ultima disciplina in senso più restrittivo la medesima operazione; essendo quindi collegabile all'impegno dell'azione, rappresenta impegno pertinente di condizionalità ai sensi del DM n. 1205 del 20/3/2008..</i></p> |



|   |   |   |
|---|---|---|
| <p>(2) Infatti non prevede una intensità di impegno che costituisca livello di base rispetto all'intensità di impegno dell'azione in quanto quest'ultima non disciplina in senso più restrittivo la medesima operazione.</p> <p><b>La violazione di questo impegno è tuttavia talmente grave da essere assimilata a violazione di impegno commessa deliberatamente.</b></p> |   |   |
| <p>b) modalità di distribuzione (frazionamento)</p>   | <p>2-favorire la diversità biologica negli appezzamenti coltivati, attraverso il contenimento dell'impiego dei mezzi chimici;</p> <p>3-favorire il contenimento dell'emissione dei gas serra generati nel processo di produzione dei concimi chimici, attraverso il rispetto dei limiti di fertilizzazione imposti dall'azione.</p> | <p>In riferimento a questi impegni, non esistono impegni di condizionalità (baseline) da considerarsi pertinenti ai sensi del DM n. 1205 del 20/3/2008</p>  |
| <p>b) le epoche di distribuzione dei concimi</p> <p><b>L'ODC HA INDICATO PERIODI DI DIVIETO PIU' RESTRITTIVI</b></p> <p><b>L'ODC HA INDICATO PERIODI DI DIVIETO ANALOGHI O NON HA FORNITO ALCUNA INDICAZIONE</b></p>  |   | <p>Il Regolamento regionale n. 10/R del 29.10.2007, artt. 8 e 25 prevede l'impegno di rispettare i periodi di divieto per l'utilizzazione in certe epoche dell'anno degli effluenti e dei fertilizzanti azotati (in relazione al tipo di fertilizzante o effluente utilizzato).</p> <p><i>Il rispettare tali periodi di divieto prevede una intensità di impegno che costituisce livello di base rispetto all'intensità di impegno dell'azione in quanto quest'ultima disciplina in senso più restrittivo la medesima operazione.</i></p> <p>Quando tali periodi coincidono con ( o sono più restrittivi dei) periodi stabiliti dall'ODC, in riferimento all'impegno dell'azione, l'impegno di cui sopra non rappresenta impegno pertinente di condizionalità ai sensi del DM n. 1205 del 20.03.2008 in quanto non è al medesimo collegabile. (3)</p> |
| <p>(3) Infatti non prevede una intensità di impegno che costituisca livello di base rispetto all'intensità di impegno dell'azione in quanto quest'ultima non disciplina in senso più restrittivo la medesima operazione.</p>  |   |   |

| <b>V.I.II. IMPEGNI TECNICI RIGUARDANTI L'IMPIEGO DEI PRODOTTI FITOSANITARI</b> |   |   |
|--|---|---|
| <p>Descrizione e tipologia di controllo per rilevare le inadempienze</p>       | <p>Obiettivo di azione direttamente collegato all'impegno</p> | <p>Impegno pertinente di condizionalità</p> |

|  |  |   |
|--|--|---|
| <p>Usare i soli prodotti fitosanitari previsti in Allegato II B del reg. CEE 2092/91 e s.m.i., in base alle istruzioni da parte dell'Organismo di controllo (ODC)</p>  | <p>1-Tutelare la qualità delle acque attraverso la diffusione di tecniche di produzione integrata atte a limitare l'inquinamento da fitofarmaci, con particolare riferimento ai principi attivi di più elevata tossicità;<br/>2-favorire la diversità biologica negli appezzamenti coltivati, attraverso il contenimento dell'impiego dei mezzi chimici;</p> | <p>Circa determinati impegni di condizionalità od altri impegni previsti dalla normativa si specifica quanto segue, in riferimento alle eventuali indicate prescrizioni da parte dell'ODC.</p> <p>Il Regolamento regionale 11 dicembre 2006 n. 15/R (recante disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano), prevede:</p> <p>a) relativamente alla zona di rispetto ristretta riguardante la classe di terreno 1, il divieto di utilizzare prodotti fitosanitari;</p> <p>b) relativamente alla zona di rispetto ristretta riguardante la classe di terreno 2, l'impegno di utilizzare solamente prodotti biologici;</p> <p>c) relativamente alla zona di rispetto ristretta riguardante le classi di terreno 3 e 4, l'impegno di rispettare sostanzialmente le Norme Tecniche (a certe condizioni).</p> <p>In riferimento all'impegno dell'azione, l'impegno di cui sopra non rappresenta impegno pertinente di condizionalità ai sensi del DM n. 1205 del 20.03.2008 in quanto non è al medesimo collegabile. (1)</p> <p>La Deliberazione del Consiglio regionale 17 giugno 2003, n. 287-269, riguardante la prima individuazione delle aree vulnerabili da prodotti fitosanitari, ai sensi del decreto legislativo n. 152/1999 (attuale decreto legislativo n. 152/2006) stabilisce impegni di base sostanzialmente previsti dalle Norme Tecniche.</p> <p>In riferimento all'impegno dell'azione, l'impegno di cui sopra non rappresenta impegno pertinente di condizionalità ai sensi del DM n. 1205 del 20.03.2008 in quanto non è al medesimo collegabile.(1)</p> |
| <p>(1) Infatti non prevede una intensità di impegno che costituisca livello di base rispetto all'intensità di impegno dell'azione in quanto quest'ultima non disciplina in senso più restrittivo la medesima operazione.</p> |  |   |

## V.II INADEMPIENZE RELATIVE A IMPEGNI TECNICI DEL GRUPPO B)

| Descrizione e tipologia di controllo per rilevare le inadempienze                    | Base giuridica per determinare la revoca della domanda |
|--|--|
| <p><b>V.II.I. INADEMPIENZE DI IMPEGNI TECNICI RIGUARDANTI LA FERTILIZZAZIONE</b></p> |  |
| <p>A) Aziende non ricadenti in ZVN</p>   |  |

|   |   |
|---|---|
| <p>Il rilievo della seguente irregolarità comporta <b>RIDUZIONE (R)</b> nel corrispondente esercizio FEASR dal pagamento ammesso per la <b>COLTURA</b></p>  |   |
| <p><i>Il rilievo di una delle seguenti irregolarità</i></p>   |   |
| <p>a) Inadempienze riguardanti l'utilizzo dei fertilizzanti che non abbiano effetti dannosi e prolungati sul sistema di produzione dell'agricoltura biologica.<br/>TIPOLOGIA DI CONTROLLO: D, A (eventuale)</p> <p>b) Inadempienze segnalate come irregolarità dall'Organismo di Controllo<br/>TIPOLOGIA DI CONTROLLO: D, A (eventuale)</p>   | <p>Reg. CE n. 1975/2006, art. 18, commi 1 e 2<br/>D.M. 1205 del 20 marzo 2008, art. 7, commi 1,2,3.</p> |
| <p>Il rilievo della seguente irregolarità comporta <b>ESCLUSIONE (E1)</b> nel corrispondente esercizio FEASR dal pagamento ammesso per la <b>COLTURA</b></p>  |   |
| <p>a) Inadempienze segnalate come infrazioni dall'Organismo di Controllo circa una coltura (o un insieme di colture) che rappresenti fino al 30% della superficie oggetto di impegno e fino a 3 ettari<br/>TIPOLOGIA DI CONTROLLO: D, A (eventuale)</p>   | <p>Reg. CE n. 1975/2006, art. 18, commi 1 e 2<br/>D.M. 1205 del 20 marzo 2008, art. 7, commi 1, 3.</p>  |
| <p>Il rilievo della seguente irregolarità comporta <b>ESCLUSIONE (E1)</b> nel corrispondente esercizio FEASR dal pagamento ammesso per l'<b>AZIONE</b></p>  |   |
| <p>a) infrazioni segnalate dall'Organismo di Controllo circa una coltura (o un insieme di colture) che rappresenti fino al 30% della superficie oggetto di impegno e fino a 3 ettari<br/>TIPOLOGIA DI CONTROLLO: D, A (eventuale)</p>   | <p>Reg. CE n. 1975/2006, art. 18, commi 1 e 2<br/>D.M. 1205 del 20 marzo 2008, art. 7, commi 1, 3.</p>  |
| <p>Aziende ricadenti in ZVN</p>   |   |
| <p>a) Superamento dell'apporto di azoto da effluenti zootecnici pari al limite di 170 Kg. N/ettaro/anno <i>SE L'ODC HA INDICATO UN APPORTO DI AZOTO DA EFFLUENTI ZOOTECCNICI PARI A TALE LIMITE O NON HA FORNITO ALCUNA INDICAZIONE</i></p>   |   |
| <p>Il rilievo della seguente irregolarità comporta <b>ESCLUSIONE (E 2)</b> nel corrispondente esercizio FEASR dal pagamento ammesso per l'<b>AZIONE</b></p>   |   |
| <p>a) Superamento del quantitativo di 170 Kg N per ettaro all'anno di superficie agricola utilizzata <i>SE L'ODC HA INDICATO UN APPORTO DI AZOTO (DA CONCIMI ORGANICI) INFERIORE AL LIMITE DI 170 KG DI AZOTO/ETTARO/ANNO</i></p> <p>b) In una zona di rispetto ristretta relativa alle classi di terreno 2, 3, 4, superamento del limite di 170 in cifra Kg annui per ettaro di azoto (inorganico e/o organico) <i>SE L'ODC HA INDICATO UN APPORTO DI AZOTO (DA CONCIMI ORGANICI) INFERIORE AL LIMITE DI 170 KG DI AZOTO/ETTARO/ANNO</i></p> <p>c) Mancato rispetto dei periodi di divieto di utilizzazione degli affluenti zootecnici e dei fertilizzanti azotati, previsti dagli artt. 8 e 25 del Regolamento Regionale 10/R del 2007. <i>SE L'ODC HA INDICATO PERIODI DI DIVIETO PIU' RESTRITTIVI</i></p> | <p>Reg. CE n. 1975/2006, art. 18, commi 4<br/>D.M. 1205 del 20 marzo 2008, art. 8</p>                   |
| <p>Il rilievo della seguente irregolarità comporta <b>ESCLUSIONE (E3)</b> nel corrispondente esercizio FEASR e nell'esercizio FEASR successivo dal pagamento ammesso per l'<b>AZIONE</b></p> <p><i>LA RIPETIZIONE DI UNA IRREGOLARITA' COMMESSA DELIBERATAMENTE COMPORTA LA REVOCA DELLA DOMANDA COME SPECIFICATO DAL DM 1205 DEL 20 MARZO 2008, ART. 9, COMMA 2</i></p>  |   |

|   |  |
|---|--|
| <p>a) Inadempienze segnalate come infrazioni dall'Organismo di Controllo circa una coltura (o un insieme di colture) che rappresenti oltre il 30% della superficie oggetto di impegno e più di 3 ettari<br/>TIPOLOGIA DI CONTROLLO: D, A (eventuale)</p> <p>b) In una zona di rispetto ristretta relativa alla classe di terreno 1, è stato fatto uso di fertilizzanti.</p> | <p>Reg. CE n. 1975/2006, art. 18, comma 4<br/>D.M. 1205 del 20 marzo 2008, artt. 9, comma 3 e 15, comma 2 (tenendo conto dell'art. 9, comma 1)</p> |
|---|--|

**V.II.II. INADEMPIENZE DI IMPEGNI TECNICI RIGUARDANTI L'IMPIEGO DEI PRODOTTI FITOSANITARI**

|   |  |
|---|--|
| <p>Il rilievo della seguente irregolarità comporta <b>RIDUZIONE (R)</b> nel corrispondente esercizio FEASR dal pagamento ammesso per la <b>COLTURA</b></p>  |  |
| <p>a) Inadempienze riguardanti l'utilizzo dei prodotti fitosanitari che non abbiano effetti dannosi e prolungati sul sistema di produzione dell'agricoltura biologica.<br/>TIPOLOGIA DI CONTROLLO: D, A (eventuale)</p> <p>b) Inadempienze segnalate come irregolarità dall'Organismo di Controllo<br/>TIPOLOGIA DI CONTROLLO: D, A (eventuale)</p>   | <p>Reg. CE n. 1975/2006, art. 18, commi 1 e 2<br/>D.M. 1205 del 20 marzo 2008, art. 7, commi 1,2,3.</p>  |
| <p>Il rilievo della seguente irregolarità comporta <b>ESCLUSIONE (E1)</b> nel corrispondente esercizio FEASR dal pagamento ammesso per l'<b>AZIONE</b></p>  |  |
| <p>a) Inadempienze segnalate come infrazioni dall'Organismo di Controllo circa una coltura (o un insieme di colture) che rappresenti fino al 30% della superficie oggetto di impegno e fino a 3 ettari<br/>TIPOLOGIA DI CONTROLLO: D, A (eventuale)</p>   | <p>Reg. CE n. 1975/2006, art. 18, commi 1 e 2<br/>D.M. 1205 del 20 marzo 2008, art. 7, commi 1, 3.</p>   |
| <p>Il rilievo della seguente irregolarità comporta <b>ESCLUSIONE (E 3)</b> nel corrispondente esercizio FEASR e nell'esercizio FEASR successivo dal pagamento ammesso per l'<b>AZIONE in quanto si considera che la violazione dell'impegno sia commessa deliberatamente.</b></p> <p><i>LA RIPETIZIONE DI UNA IRREGOLARITA' COMMESSA DELIBERATAMENTE COMPORTA LA REVOCA DELLA DOMANDA COME SPECIFICATO DAL DM 1205 DEL 20 MARZO 2008, ART. 9, COMMA 2</i></p> |  |
| <p>a) Inadempienze segnalate come infrazioni dall'Organismo di Controllo circa una coltura (o un insieme di colture) che rappresenti oltre il 30% della superficie oggetto di impegno e più di 3 ettari<br/>TIPOLOGIA DI CONTROLLO: D, A (eventuale)</p>  | <p>Reg. CE n. 1975/2006, art. 18, comma 4<br/>D.M. 1205 del 20 marzo 2008, artt. 9, comma 3 e 15, comma 2 (tenendo conto dell'art. 9, comma 1)</p> |

**V.III - RIDUZIONI DI PREMIO PER INADEMPIENZE DI IMPEGNI TECNICI DEL GRUPPO B): VALUTAZIONE DEGLI INDICI DI VERIFICA**

LA RIDUZIONE DEL PAGAMENTO E' QUANTIFICATA APPLICANDO LE PERCENTUALI DEL 5%, 25% E 50%, DETERMINE IN BASE ALL'INTERVALLO IN CUI RICADE LA MEDIA ARITMETICA DEI PUNTEGGI RIGUARDANTI GLI INDICI DI GRAVITA, ENTITA' E DURATA.

**GRAVITA'** IN RELAZIONE AL CUMULARSI DEGLI EFFETTI NEGATIVI SUL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI CORRISPONDENTI AGLI IMPEGNI CON L'AUMENTARE DELLA QUANTITA' DELLE INADEMPIENZE; VALUTATA IN BASE AL N° DELLE SITUAZIONI NON CONFORMI SEGNALATE DALL'ODC COME IRREGOLARITA'

| CLASSE DI VIOLAZIONE | N° SITUAZIONI NON CONFORMI CIRCA LE IRREGOLARITA' RILEVATE (OPPURE N° DI IRREGOLARITA' IN QUANTO TALI) |
|----------------------|--|
| BASSA                | • Da N. 1 a N. 3   |
| MEDIA                | • DA PIU' DI N. 3 A N. 5   |
| ALTA                 | • PIU' DI N. 5   |

**ENTITA'** IN RELAZIONE ALL'ESTENSIONE CHE ASSUMONO LE INADEMPIENZE; VALUTATA COME % DI INCIDENZA DELLA SUPERFICIE INTERESSATA DALLE INADEMPIENZE SULLA SOI E COME VALORE ASSOLUTO DELLA SUPERFICIE INTERESSATA DA INADEMPIENZE

*SOI= Superficie oggetto di impegno*

| Superficie della/e coltura/e interessata/e dalle inadempienze (ha) | % sulla SOI interessata dalle inadempienze |               |           |
|--|--|---------------|-----------|
|  | Fino a 1/3                                 | Da >1/3 a 2/3 | Oltre 2/3 |
| fino a 5 ha  | B  | M             | A         |
| da più di 5 ha fino a 15 ha  | M  | A             | A         |
| più di 15 ha   | A  | A             | A         |

**DURATA** IN RELAZIONE ALLA CONSIDERAZIONE CHE IL MOLTIPLICARSI DELLE INADEMPIENZE PROVOCA EFFETTI CUMULATIVI CHE TENDONO A PERDURARE SEMPRE PIU' A LUNGO IN QUANTO SEMPRE PIU' GRAVI; VALUTATA ALLO STESSO MODO CON CUI E' VALUTATA LA GRAVITA'

| CLASSI DI VIOLAZIONE | SITUAZIONI A CUI CORRISPONDONO LE CLASSI DI VIOLAZIONE              |
|----------------------|---|
| BASSA                | Quando risulta BASSA la classe di violazione riferita alla GRAVITA' |
| MEDIA                | Quando risulta MEDIA la classe di violazione riferita alla GRAVITA' |
| ALTA                 | Quando risulta ALTA la classe di violazione riferita alla GRAVITA'  |

## VI. AVVICENDAMENTO CULTURALE E RELATIVE INADEMPIENZE

### VI. I IMPEGNO DI AVVICENDAMENTO CULTURALE

| Descrizione  | Obiettivo di azione direttamente collegato all'impegno  | Impegno pertinente di condizionalità                         |
|--|---|--|
| Rispettare le regole stabilite dall'ODC per quanto riguarda l'avvicendamento delle colture | <p>1-Prevenire e contenere l'insorgenza di stanchezza del terreno, di fitopatie e la selezione di avversità biotiche resistenti;</p> <p>2-favorire la varietà del paesaggio agrario attraverso l'avvicendamento culturale</p> | BCAA art. 5 ed Allegato IV del reg. CE 1782/03:<br>Norma 2.2 |

### VI.II INADEMPIENZE RELATIVE ALL'AVVICENDAMENTO CULTURALE

| Descrizione e tipologia di controllo per rilevare le inadempienze   | Base giuridica per il calcolo della riduzione/esclusione  |
|---|---|
| Il rilievo della seguente irregolarità comporta <b>ESCLUSIONE</b> (E1) nel corrispondente esercizio FEASR dal pagamento ammesso per la superficie interessata:                              |   |
| a) Mancato rispetto delle regole di avvicendamento, con superficie interessata dall'irregolarità non superiore al 10% dei seminativi e a 3 ettari. TIPOLOGIA DI CONTROLLO: D, A (eventuale) | Reg. CE n. 1975/2006, art. 18, commi 1 e 2<br>D.M. 1205 del 20 marzo 2008, art. 7, commi 1,2,3. |
| Il rilievo della seguente irregolarità comporta <b>ESCLUSIONE</b> (E1) nel corrispondente esercizio FEASR dal pagamento ammesso per I SEMINATIVI:   |   |
| a) Mancato rispetto delle regole di avvicendamento, con superficie interessata dall'irregolarità superiore al 10% dei seminativi o a 3 ettari. TIPOLOGIA DI CONTROLLO: D, A (eventuale)     | Reg. CE n. 1975/2006, art. 18, commi 1 e 2<br>D.M. 1205 del 20 marzo 2008, art. 7, commi 1,2,3. |

**VI.III - RIDUZIONI DI PREMIO PER INADEMPIENZE RELATIVE ALL'AVVICENDAMENTO  
COLTURALE: VALUTAZIONE DEGLI INDICI DI VERIFICA**

LA RIDUZIONE DEL PAGAMENTO E' QUANTIFICATA APPLICANDO LE PERCENTUALI DEL 5%, 25% E 50%, DETERMINE IN BASE ALL'INTERVALLO IN CUI RICADE LA MEDIA ARITMETICA DEI PUNTEGGI RIGUARDANTI GLI INDICI DI GRAVITA, ENTITA' E DURATA.

| INADEMPIENZA TECNICA   | GRAVITA' | ENTITA'  | DURATA |
|--|----------|--|--------|
| Mancato rispetto delle regole di avvicendamento, con superficie interessata dall'irregolarità superiore al 10% dei seminativi o a 3 ettari.  | MEDIA    | <p>In funzione dell'incidenza percentuale dei <i>seminativi</i> sulla superficie totale oggetto di impegno, l'ENTITA' della inadempienza viene valutata nel modo seguente:</p> <p>BASSA: <math>\leq 10\%</math> della superficie oggetto di impegno</p> <p>MEDIA: da <math>&gt;10\%</math> a <math>\leq 20\%</math> della superficie oggetto di impegno</p> <p>ALTA: <math>&gt;20\%</math> della superficie oggetto di impegno</p> | MEDIA  |
| <p>Come indicato al punto VI.II, la riduzione si applica alle superfici oggetto di impegno investite a colture diverse dai seminativi (ai seminativi si applica l'esclusione).</p> |          |  |        |

## VII. AZIONE 214.2: IMPEGNI AGGIUNTIVI E RELATIVE INADEMPIENZE

### VII.I. REQUISITI DI AMMISSIBILITA' E RELATIVE INADEMPIENZE (PER TUTTI GLI IMPEGNI AGGIUNTIVI)

Con riferimento alla domanda di adesione all'azione 214.2, si rimanda a quanto indicato nel corrispondente paragrafo della parte relativa all'azione 214.1.

### VII.II. INTERVENTI PER LA BIODIVERSITA' NELLE RISAIE

Si rimanda a quanto indicato nella parte riguardante l'azione 214.1 a proposito dei medesimi impegni aggiuntivi.

### VII.III. PACCIAMATURA ECOCOMPATIBILE

Si rimanda a quanto indicato nella parte riguardante l'azione 214.1 a proposito del medesimo impegno aggiuntivo.

### VII.IV. INERBIMENTO DI FRUTTETI E VIGNETI

#### VII.IV.I INERBIMENTO DI FRUTTETI E VIGNETI: IMPEGNI

| Descrizione degli impegni  | Obiettivo di azione direttamente collegato all'impegno | Impegni pertinenti di condizionalità ( <i>baseline</i> )  |
|--|--|---|
| <p>In conformità alle prescrizioni del PSR e delle disposizioni applicative:</p> <p><i>per i frutteti di pianura</i>, mantenere inerbita in modo permanente tutta la superficie del frutteto (sia nell'interfila che lungo la fila);</p> <p><i>per i frutteti e i vigneti di collina</i>, mantenere inerbiti in modo permanente almeno gli interfilari, per una superficie pari almeno al 70% di quella complessiva della coltura.</p> |  | <p>In riferimento a questo impegno dell'azione, non esistono impegni di condizionalità (<i>baseline</i>) da considerarsi pertinenti ai sensi del DM n. 1205 del 20/3/2008</p> |

| <b>VII.IV.II INERBIMENTO DI FRUTTETI E VIGNETI: INADEMPIENZE</b>  |   |
|---|---|
| Descrizione delle inadempienze e tipologia di controllo   | Base giuridica per il calcolo della riduzione/esclusione  |
| <p>Il rilievo di una delle seguenti irregolarità comporta, per il corrispondente esercizio FEASR e per le superfici interessate dall'irregolarità, <b>ESCLUSIONE</b> (E1) dal premio per l'impegno aggiuntivo e <b>RIDUZIONE</b> (R) del premio di base della/e <b>COLTURA/E</b> interessata/e:</p>   |   |
| <p>Su <i>non più del 20%</i> della superficie oggetto dell'impegno aggiuntivo, viene riscontrata una delle seguenti irregolarità:</p> <p><i>per i frutteti di pianura:</i><br/>lavorazione meccanica nell'interfila e/o lungo la fila (1).<br/>TIPOLOGIA DI CONTROLLO: D, A (eventuale)</p> <p><i>per i frutteti e i vigneti di collina:</i><br/>lavorazione meccanica nell'interfila (1). TIPOLOGIA DI CONTROLLO: D, A (eventuale)</p> <p><i>(1) l'eventuale diserbo chimico, non ammesso dalle norme di produzione biologica, costituisce inadempienza dell'impegno di base 214.2</i></p> | <p>Reg. CE n. 1975/2006, art. 18, comma 4<br/>D.M. 1205 del 20 marzo 2008, art.</p> <p>Reg. CE n. 1975/2006, art. 18, commi 1 e 2<br/>D.M. 1205 del 20 marzo 2008, art. 7, commi 1,2,3.</p> |
| <p>Il rilievo di una delle seguenti irregolarità comporta per il corrispondente esercizio FEASR l'<b>ESCLUSIONE</b> (E1) dal premio complessivo per l'impegno aggiuntivo e inoltre, per le sole superfici interessate dall'irregolarità, la <b>RIDUZIONE</b> (R) del premio di base della/e <b>COLTURA/E</b> interessata/e:</p>   |   |
| <p>Su <i>più del 20%</i> della superficie oggetto dell'impegno aggiuntivo, viene riscontrata una delle seguenti irregolarità:</p> <p><i>per i frutteti di pianura:</i><br/>lavorazione meccanica nell'interfila e/o lungo la fila (1).<br/>TIPOLOGIA DI CONTROLLO: D, A (eventuale)</p> <p><i>per i frutteti e i vigneti di collina:</i><br/>lavorazione meccanica nell'interfila (1). TIPOLOGIA DI CONTROLLO: D, A (eventuale)</p> <p><i>(1) l'eventuale diserbo chimico, non ammesso dalle norme di produzione biologica, costituisce inadempienza dell'impegno di base 214.2</i></p>     | <p>Reg. CE n. 1975/2006, art. 18, comma 4<br/>D.M. 1205 del 20 marzo 2008, art.</p> <p>Reg. CE n. 1975/2006, art. 18, commi 1 e 2<br/>D.M. 1205 del 20 marzo 2008, art. 7, commi 1,2,3.</p> |

|   |
|---|
| <b>VII.IV.III - RIDUZIONI DI PREMIO PER INADEMPIENZE<br/>RELATIVE ALL'INERBIMENTO DI FRUTTETI E VIGNETI</b> |
|---|

|                     |                            |
|---------------------|----------------------------|
| <b>INADEMPIENZE</b> | <b>RIDUZIONI DI PREMIO</b> |
|---------------------|----------------------------|

|   |  |
|---|--|
| <p><i>per i frutteti di pianura:</i> lavorazioni nell'interfila e/o lungo la fila</p> <p><i>per i frutteti e i vigneti di collina:</i> lavorazioni nell'interfila</p> | <p>Per le superfici interessate dalla violazione dell'impegno aggiuntivo, il premio di base viene ridotto di un importo pari al premio per l'impegno aggiuntivo.</p> |
|---|--|

#### **VII.V. MANUTENZIONE DI NIDI ARTIFICIALI IN FRUTTETI E VIGNETI**

Si rimanda a quanto indicato nella parte riguardante l'azione 214.1 a proposito del medesimo impegno aggiuntivo.

#### **VIII. VERIFICA DELLE MACCHINE IRRORATRICI E RELATIVE INADEMPIENZE**

L'azione richiede che le attrezzature utilizzate per distribuzione dei fitofarmaci siano sottoposte almeno 2 volte nel quinquennio a verifica e taratura presso Centri autorizzati dalla Regione e che siano attuati gli interventi di manutenzione necessari.

Data la specificità dell'argomento e visto che l'attuazione dell'impegno deve essere verificata con riferimento all'intero periodo di impegno, le eventuali inadempienze e le relative riduzioni di pagamento saranno definite con successivo provvedimento.

**AZIONE 214.8/1  
ALLEVAMENTO DI RAZZE LOCALI MINACCIATE DI ABBANDONO**

**I. REQUISITI DI AMMISSIBILITA' E RELATIVE INADEMPIENZE**

**I.I. REQUISITI DI AMMISSIBILITA'**

| Descrizione   | Obiettivo di azione direttamente collegato all'impegno   | Norme di condizionalità su cui si fondano i requisiti di ammissibilità  |
|---|--|---|
| 1. L'allevamento deve essere provvisto della documentazione prevista dalle Norme di condizionalità specificate                                  | L'osservanza del requisito di ammissibilità determina le condizioni necessarie per applicare gli impegni finalizzati agli obiettivi dell'azione e tali requisiti sono rilevabili a seguito di controlli amministrativi/incrociati o di controlli in loco | A6, A7, A8, A8 bis<br><br>❖❖  |
| 2. L'allevamento deve essere sottoposto a sorveglianza sanitaria e deve essere rispettata la Norma di condizionalità specificata                |  | <p>❖❖❖</p> <p>❖❖❖</p>   |
| 3. Ogni capo oggetto di premio deve essere iscritto al Libro genealogico o al Registro anagrafico   |  | In riferimento a questo impegno, non esistono impegni di condizionalità (baseline) da considerarsi pertinenti ai sensi del DM n. 1205 del 20/3/2008 |
| 4. Presentazione delle domande di aiuto/pagamento entro la data del 15 maggio   | Garantire che i documenti giustificativi siano presentati in tempo utile affinché possono essere programmati ed eseguiti efficaci controlli  | In riferimento a questo impegno, non esistono impegni di condizionalità (baseline) da considerarsi pertinenti ai sensi del DM n. 1205 del 20/3/2008 |
| 5. Presentazione delle eventuali notifiche circa le modifiche alla domanda entro i termini di cui all'art. 15, comma 2, del reg. CE n. 796/2004 |  |   |



**Atto B10 – Direttiva 96/22/CE del consiglio concernente il divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze Beta-antagoniste nelle produzioni animali e abrogazione delle direttive 81/602/ CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE**  
**Articoli 3, 4, 5 (+ 5a) e 7 (ed eventuali successive modifiche ed integrazioni)**



**ATTO A6 – Direttiva 92/102/CEE del Consiglio del 27 novembre 1992, relativa all'identificazione e alla registrazione degli animali (ed eventuali successive modifiche ed integrazioni)**

**ATTO A7 – Regolamento 2629/97 (abrogato dal 911/2004) che stabilisce modalità di applicazione del Reg. 820/97 (abrogato dal Reg. 1760/2000) per quanto riguarda i marchi auricolari, il registro delle aziende e i passaporti previsti dal sistema di identificazione e di registrazione dei bovini (ed eventuali successive modifiche ed integrazioni)**

**ATTO A8 – Regolamento 1760/2000 che istituisce un sistema di identificazione e registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine e che abroga il regolamento 820/97 (ed eventuali successive modifiche ed integrazioni)**

**Atto A8bis – Regolamento CE 21/2004 del consiglio del 17 dicembre 2003 che istituisce un sistema di identificazione e registrazione degli ovini e dei caprini e che modifica il regolamento (ce) 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE (GU L 5 del 9.1.2001, pagina 8), articoli 3, 4 e 5. (ed eventuali successive modifiche ed integrazioni)**

### I.II INADEMPIENZE RELATIVE AI REQUISITI DI AMMISSIBILITA'

A) CHE DETERMINANO L'ASSENZA DELLE CONDIZIONI DI CONCESSIONE DELL'AIUTO

a) in riferimento al pagamento dell'intera azione

| Descrizione e tipologia di controllo per rilevare le inadempienze   | Base giuridica per il calcolo della determinazione della penalizzazione |
|---|---|
| 1. Presentazione della domanda di aiuto/pagamento con ritardo superiore a 25 gg. di calendario rispetto alla data del 15 maggio TIPOLOGIA DI CONTROLLO: D<br>2. Presentazione delle eventuali notifiche circa le modifiche alla domanda unica oltre il termine ultimo previsto dall'art. 21 del reg. CE n. 796/2004 TIPOLOGIA DI CONTROLLO: D | Reg. CE 1975/2006, artt. 2 e 10;<br>reg. CE 796/2004, art. 23           |

b) in riferimento al pagamento riguardante l'allevamento per il quale è rilevata l'inadempienza

| Descrizione e tipologia di controllo per rilevare le inadempienze   | Base giuridica per il calcolo della determinazione della penalizzazione |
|---|---|
| 1. L'allevamento è sprovvisto della documentazione prevista dagli Atti A6, A7, A8, A8 bis. TIPOLOGIA DI CONTROLLO: D  | Reg. CE 1975/2006, artt. 2 e 10;<br>reg. CE 796/2004, art. 23           |
| 2. L'allevamento non risulta assoggettato a sorveglianza sanitaria per la presenza di un capo nell'allevamento che non rispetta l'Atto B10. TIPOLOGIA DI CONTROLLO: D |   |
| 3. Tutti i capi non risultano iscritti al Libro genealogico o al Registro anagrafico. TIPOLOGIA DI CONTROLLO: D, A  |   |

c) in riferimento al pagamento riguardante ogni singolo capo per il quale è rilevata l'inadempienza

| Descrizione e tipologia di controllo per rilevare le inadempienze | Situazione il cui superamento determina la non ammissibilità al pagamento riguardante l'intera azione | Base giuridica per il calcolo della determinazione della penalizzazione |
|---|---|---|
|   |   |   |

|   |  |  |
|---|--|--|
| <p>1. Un capo dell'allevamento è sprovvisto della documentazione prevista dagli Atti A6, A7, A8, A8 bis. TIPOLOGIA DI CONTROLLO: D, A</p> | <p>fino alla situazione in cui il rapporto tra il n° di capi non conformi rispetto al n° totale dei capi aventi diritto al premio rappresenta almeno il 20%.</p> | <p>Reg. CE 1975/2006, artt. 2 e 10;<br/>                 reg. CE 796/2004, art. 23</p> |
| <p>2. Un capo non è iscritto al Libro genealogico o al Registro anagrafico TIPOLOGIA DI CONTROLLO: D, A.</p>                              |  |  |

**B) CHE COMPORTANO RIDUZIONI RIFERIBILI ALL'INTERA AZIONE**

| Descrizione e tipologia di controllo per rilevare le inadempienze  | Base giuridica per il calcolo della determinazione della penalizzazione                |
|--|--|
| <p>1. Presentazione della domanda di aiuto/pagamento con ritardo non superiore a 25 gg. di calendario rispetto alla data del 15 maggio (riduzione pari all'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo dell'importo al quale l'agricoltore avrebbe diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile) TIPOLOGIA DI CONTROLLO: D</p> <p>2. Presentazione delle eventuali notifiche circa le modifiche alla domanda in ritardo rispetto al termine di cui all'art. 15, comma 2 del reg. CE n.796/2004 per la notifica delle modifiche alla domanda unica (idem come sopra), comunque non oltre il termine ultimo per la presentazione tardiva delle domande TIPOLOGIA DI CONTROLLO: D</p> | <p>Reg. CE 1975/2006, artt. 2 e 10;<br/>                 reg. CE 796/2004, art. 23</p> |

## II. IMPEGNI DOCUMENTALI E RELATIVE INADEMPIENZE

### II.I IMPEGNI DOCUMENTALI

| Descrizione  | Obiettivo di azione direttamente collegato all'impegno   | Impegni pertinenti di condizionalità che devono essere rispettati dalle categorie di aziende specificate   |
|--|--|--|
| <b>1 COMUNICAZIONI DELLE VARIAZIONI INTERCORSE NEL N° DI CAPI</b>  |  |  |
| A) e B) Aziende non ricadenti e ricadenti in ZVN   |  |  |
| Comunicazione all'Ente istruttore della sostituzione o eliminazione dei capi oggetto di premio (rispettando le norme in materia di identificazione, registrazione e movimentazione degli animali). | Garantire il mantenimento del patrimonio genetico delle razze per le quali è stato assunto l'impegno | In riferimento all'impegno dell'azione, non esistono impegni di condizionalità (baseline) da considerarsi pertinenti ai sensi del DM n. 1205 del 20/3/2008 |

### II.II INADEMPIENZE RELATIVE AGLI IMPEGNI DOCUMENTALI

| Descrizione e tipologia di controllo per rilevare le inadempienze   | Base giuridica per il calcolo della riduzione/esclusione  |
|---|---|
| <b>1 COMUNICAZIONI DELLE VARIAZIONI INTERCORSE NEL N° DI CAPI</b>   |   |
| A) e B) Aziende non ricadenti e ricadenti in ZVN  |   |
| Comporta <b>RIDUZIONE (R)</b> nel corrispondente esercizio FEASR dal pagamento ammesso per la AZIONE  |   |
| <i>Il rilievo della seguente irregolarità:</i>  |   |
| Mancata comunicazione all'Ente istruttore della sostituzione o eliminazione dei capi per i quali è stata presentata domanda di premio. TIPOLOGIA DI CONTROLLO: D<br>Sono fatte salve le cause di forza maggiore riconosciute dalle norme comunitarie. | Reg. CE n. 1975/2006, art. 18, commi 1 e 2<br>D.M. 1205 del 20 marzo 2008, art. 7, commi 1,2,3. |

### II.III VALUTAZIONE DEGLI INDICI DI VERIFICA (GRAVITA', ENTITA', DURATA) PER I CASI DI RIDUZIONE

**GRAVITA'** IN RELAZIONE ALL'INTENSITA' CON CUI LE INADEMPIENZE COMPROMETTONO I CONTROLLI AMMINISTRATIVI ED IN LOCO CHE CONDUCONO AL PAGAMENTO

| CLASSE DI VIOLAZIONE | NUMERO DI SOSTITUZIONI O ELIMINAZIONI NON COMUNICATE |
|----------------------|--|
| Bassa (=1 punto)     | • N. 1   |
| Media (=3 punti)     | • DA PIU' DI N. 1 A N. 3                             |
| Alta (=5 punti)      | • DA PIU' DI N. 3 A N. 5                             |

**ENTITA'** IN RELAZIONE ALL'INCIDENZA DEL N° DI CAPI INTERESSATI DALLE MANCATE COMUNICAZIONI RISPETTO AL N° TOTALE DI CAPI ALLEVATI AVENTI DIRITTO AL PREMIO

| CLASSE DI VIOLAZIONE | CAPI NON COMUNICATI/TOTALE CAPI AVENTI DIRITTO |
|----------------------|--|
| Bassa (=1 punto)     | Fino ad un rapporto del 5%                     |
| Media (=3 punti)     | Rapporto superiore al 5% e fino al 10%         |

|                 |   |
|-----------------|---|
| Alta (=5 punti) | Rapporto superiore al 10% e fino al 20% |
|-----------------|---|

**DURATA:** IN RELAZIONE ALLA MAGGIORE O MINORE RAPIDITA' CON CUI POSSONO ESSERE CORRETTE LE INADEMPIENZE RIGUARDANTI GLI ADEMPIMENTI DOCUMENTALI

| CLASSE DI VIOLAZIONE | % DI INADEMPIENZE CORRETTE ENTRO IL TERMINE DI 3 GIORNI |
|----------------------|---|
| Bassa (=1 punto)     | Superiore al 90% e fino al 100%                         |
| Media (=3 punti)     | Superiore al 75% e fino al 90%                          |
| Alta (=5 punti)      | Superiore al 60% e fino al 75%                          |

LA **RIDUZIONE** A CARICO DEL PAGAMENTO E' QUANTIFICATA APPLICANDO AL MEDESIMO LE PERCENTUALI DEL 5%, 25%, 50%, DETERMINATE IN BASE ALL'INTERVALLO IN CUI RICADE LA MEDIA ARITMETICA DEI PUNTEGGI RIGUARDANTI GLI INDICI DI GRAVITA, ENTITA' E DURATA (COME SPECIFICATO IN PREMessa)

### III. IMPEGNI TECNICI E RELATIVE INADEMPIENZE

#### III.I. IMPEGNI TECNICI

| Descrizione   | Obiettivo di azione direttamente collegato all'impegno  | Impegno pertinente di condizionalità  |
|---|---|---|
| <b>1. MANTENIMENTO DEI CAPI OGGETTO DI AIUTO</b>  |   |   |
| A) e B) Aziende non ricadenti e ricadenti in ZVN  |   |   |
| Nel <b>corso</b> del quinquennio di impegno è fatto obbligo almeno di mantenere il n° di capi oggetto di aiuto nel primo anno | 1-tutela della biodiversità mediante la conservazione o incremento della consistenza delle razze locali minacciate di abbandono | I In riferimento all'impegno dell'azione non esistono impegni di condizionalità (baseline) da considerarsi pertinenti ai sensi del DM n. 1205 del 20/3/2008 |

#### III.II. INADEMPIENZE RELATIVE AGLI IMPEGNI TECNICI

| Descrizione e tipologia di controllo per rilevare le inadempienze   | Base giuridica per determinare la riduzione/esclusione  |
|---|---|
| <b>1. MANTENIMENTO DEI CAPI OGGETTO DI AIUTO</b>  |   |
| Comporta <b>RIDUZIONE (R)</b> nel corrispondente esercizio FEASR dal pagamento ammesso per la <b>AZIONE</b>   |   |
| <i>Il rilievo della seguente irregolarità:</i>  |   |
| Diminuzione del n° di capi delle razze oggetto di aiuto fino al 10% del n° di capi ammessi nel 1° anno.<br>(Sono fatte salve le riduzioni dovute alle cause di forza maggiore previste dalle norme comunitarie) TIPOLOGIA DI CONTROLLO: D, A    | Reg. CE n. 1975/2006, art. 18, commi 1 e 2<br>D.M. 1205 del 20 marzo 2008, art. 7, commi 1,2,3. |
| Comporta <b>ESCLUSIONE (E1)</b> nel corrispondente esercizio FEASR dal pagamento ammesso per la <b>AZIONE</b>   |   |
| <i>Il rilievo della seguente irregolarità:</i>  |   |
| Diminuzione del n° di capi delle razze oggetto di aiuto superiore al 10% del n° dei capi ammessi nel 1° anno (Sono fatte salve le riduzioni dovute alle cause di forza maggiore previste dalle norme comunitarie.) TIPOLOGIA DI CONTROLLO: D, A | Reg. CE n. 1975/2006, art. 18, commi 1 e 2<br>D.M. 1205 del 20 marzo 2008, art. 7, commi 1, 3.  |

### III.III VALUTAZIONE DEGLI INDICI DI VERIFICA (GRAVITA', ENTITA', DURATA) PER I CASI DI RIDUZIONE

**GRAVITA'**: IN RELAZIONE ALLE CONSEGUENZE DELL'INADEMPIENZA RISPETTO ALL'OBIETTIVO DELL'AZIONE DI TUTELARE LA BIODIVERSITA' MANTENENDO LA CONSISTENZA DELLE RAZZE LOCALI MINACCIATE DI ABBANDONO. VIENE CONSIDERATA COME IL N° DI CAPI PERSI RISPETTO AL N° TOTALE DI CAPI AMMESSI A PREMIO NEL 1° ANNO

| CLASSE DI VIOLAZIONE | N° CAPI PERSI                |
|----------------------|------------------------------|
| Bassa (=1 punto)     | • FINO A 2 CAPI              |
| Media (=3 punti)     | • DA PIU' DI 2 CAPI FINO A 4 |
| Alta (=5 punti)      | • DA PIU' DI 4 CAPI          |

**ENTITA'**: IN RELAZIONE ALL'INCIDENZA DEL N° DI CAPI PERDUTI RISPETTO AL N° TOTALE DI CAPI AMMESSI A PREMIO NEL 1° ANNO

| CLASSE DI VIOLAZIONE | CAPI PERDUTI/TOTALE CAPI AMMESSI A PREMIO NEL 1° ANNO |
|----------------------|---|
| Bassa (=1 punto)     | Fino ad un rapporto del 3%                            |
| Media (=3 punti)     | Rapporto superiore al 3% e fino al 6%                 |
| Alta (=5 punti)      | Rapporto superiore al 6% e fino al 10%                |

**DURATA**: IN RELAZIONE ALLA MAGGIORE O MINORE RAPIDITA' CON CUI PUO' AVVENIRE LA SOSTITUZIONE DEI CAPI PERDUTI

| CLASSE DI VIOLAZIONE | % DI CAPI SOSTITUITI IN UN ARCO DI TEMPO DI 9 MESI                  |
|----------------------|---|
| Bassa (=1 punto)     | Sostituzione avvenuta entro 4 mesi dalla perdita del capo/dei capi  |
| Media (=3 punti)     | Sostituzione avvenuta da 4 a 9 mesi dalla perdita del capo/dei capi |
| Alta (=5 punti)      | Sostituzione avvenuta oltre 9 mesi dalla perdita del capo/dei capi  |

LA **RIDUZIONE** A CARICO DEL PAGAMENTO E' QUANTIFICATA APPLICANDO AL MEDESIMO LE PERCENTUALI DEL 5%, 25%, 50%, DETERMINATE IN BASE ALL'INTERVALLO IN CUI RICADE LA MEDIA ARITMETICA DEI PUNTEGGI RIGUARDANTI GLI INDICI DI GRAVITA', ENTITA' E DURATA (COME SPECIFICATO IN PREMessa)